
L'Inquisizione Romana e lo Stato di Milano

Saggio di ricerche nell'Archivio di Stato

CAPITOLO PRIMO.

GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DEL SANT'UFFIZIO IN MILANO
E SISTEMI DI PROCEDURA.

I.



RESERVARE la conservazione della fede e rivendicarne i diritti fu in altri tempi considerato il più alto dovere dello stato non meno che della chiesa. Il principio di autorità consacrato dalla religione era fondamento alla podestà civile e l'unità della fede costituiva il perno fisso della pace sociale. Ogni violazione agli articoli del credo della dottrina cristiana doveva di necessità ritenersi una violazione alle leggi del diritto positivo, e l'eresia, non che una corruzione della dottrina stessa, si considerava un fomite di perturbazione alla quiete pubblica: mancare a Dio valeva come mancare allo stato, attentarne alla saldezza e alla compagine.

I canonisti provavano, per conseguenza, essere dovuta la soggezione delle autorità civili alla suprema ecclesiastica e nessun potere essere legittimo senza riconoscersi da quella. Se il più alto filosofo cristiano, S. Tommaso, sostenne il diritto di supremazia nella chiesa, che alcuni, come il Gosselin, interpretarono in modo diretto, altri, come il Fucquerlay, in modo indiretto, e se i commentatori ecclesiastici e alcuni degli stessi filosofi protestanti moderni, come il Luthardt, tuttochè mossi da spirito diverso, si accordano a non

La proprietà letteraria è riservata agli Autori dei singoli scritti

riconoscere una morale fuori della religione, per trarne il concetto fondamentale dell'assoluta superiorità di questa, si comprende come il pronunciato, che compenetra il principio politico nel principio religioso, si risolvesse, nel medio evo, nelle forme teocratiche, per venire alla affermazione che le stesse donazioni fatte dagli imperatori ai papi, come quella presupposta di Costantino, non dovevansi considerare altrimenti che restituzioni. Era l'antitesi frapposta alla negazione del diritto di proprietà nella Chiesa e del diritto alla sua espansione sociale. Prendendo le forme di rivoluzione religiosa contro il privilegio sul laicato e contro il privilegio che poneva la chiesa al di sopra dello stato, era questione economico-politica. Il contrasto fu vivissimo in Milano, dove i vescovi avevano parte nella elezione del re d'Italia e godevano il privilegio di coronarlo, di presentarlo al papa per la coronazione imperiale e di tenere il dominio temporale sopra la città e la campagna di Milano. Furono altrettante cause che mantennero il contrasto, la corruzione del clero, alla cui riforma intesero con grande perseveranza i papi del secolo XI, l'ignoranza e le superstizioni che inquinavano la società, il movimento per ritornare lo spirito della chiesa alle sue origini, le lotte per le simonie e per il matrimonio o celibato, la contesa per le investiture, le gare fra guelfi e ghibellini, il contrapposto fra il germanismo e la romanità, fra il cesarismo e il papato e, da ultimo, le agitazioni per il principio laico nelle rivendicazioni della libertà.

In una rivista di indagini storiche condotte al lume dei documenti gioverebbe chiarire la funzione che ebbe già lo stato nei riguardi della religione; argomento di grande importanza che, intuito dallo statista moderno, fu già dato a trattare agli archivisti di Stato italiani. Specialmente per Milano, scriveva il Lattes che i rapporti dello stato con la chiesa meritano uno studio più accurato di quanto siasi fatto fin qui (1). Noi non intendiamo già con uno scritto espositivo e modestissimo, come è il presente, di provarci a dare nuovi contributi per riempire una lacuna; ma riteniamo che non sia inutile tentare, anche per questo scopo, una ripresa di documenti sull'istituto inquisitoriale che, creato a rafforzare la vigilanza dei vescovi sul deposito della fede si svolse, per un complesso

(1) A. LATTES, *Il diritto consuetudinario delle città lombarde*, Milano, 1899, p. 83.

di cause politiche, sociali e religiose, a contatto con la legislazione dello stato. Se è vero che nello stato di Milano l'inquisizione ebbe più dilatata la sua autorità che altrove (1), sarà bene vedere come vi funzionasse e in quali rapporti col governo civile seguisse l'indirizzo delle sue finalità. Non dirò cose nuove del tutto, ma sempre quali dalla coordinazione di integrali documenti risultano; nè dirò molto, anche perchè molto non si ha.

Allo stesso governo tornava sempre difficile assai penetrare le notizie dell'inquisizione, « siccome al sommo circospetta dalli molti « arcani di segretezze » (2). Quasi tutto poi il materiale andò perduto al tempo della soppressione del Sant'Uffizio. Fu detto che Napoleone I si portò via un gran numero di documenti, i quali, studiati poi dal Gibbins in varie pubblicazioni uscite nella metà del secolo scorso, ora si conservano, acquistati a gran prezzo, nella biblioteca del Trinity-College a Dublino (3). Luigi Amabile affermò che tale raccolta venne tolta dall'archivio del Sant'Uffizio romano, durante i moti del 1848, e portata fuori d'Italia da un ufficiale francese (4). Ma il conte Salazar rettifica la notizia, dicendo che venne acquistata dal duca di Manchester nel 1841, e che il vice-proposto del Trinity-College, E. W. Wall, la comperò dal duca e ne fece dono a quella biblioteca nel 1854 (5). Mi limito pertanto al poco che si può raccogliere dalle varie sedi dell'archivio di Stato di Milano, nella speranza che anche il poco giovi ad illustrare con nuovi fatti e nuovi nomi di persone, il movimento del pensiero e delle coscienze e valga a chiarire sempre più l'opera della rivendicazione

(1) FRÀ PAOLO SERVITA, *Discorso dell'origine ecc. dell'ufficio dell'inquisizione nella città e dominio di Venezia*, § 22.

(2) ASM, *Culto*, 2107. Lettera di G. Gandini da Pavia del 29 ottobre 1767, in risposta al senatore Moneta podestà.

(3) C. CANTÙ, *Gli eretici d'Italia*, I, p. 14; e vedi in quest'Archivio, XVI, 1889, p. 102.

(4) L. AMABILE, *Il Santo Uffizio della Inquisizione in Napoli, ecc.*, Città di Castello, 1892, vol. I, pp. VII-IX.

(5) K. BEVRATH, *Ueber die Quellen der Italienischen Reformations Geschichte*, Rome, 1876; *Historische Zeitschrift*, 1878; *Rivista Cristiana*, vol. VII, 1879, vol. VIII, 1880; *Regestum Clementis papae V*, Romae, 1885, vol. I, Prolegomena, pp. CCXIX-2; U. BALZANI in *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, vol. IV, fasc. XII; tutto in L. SALAZAR, *Documenti del Santo Uffizio nella biblioteca del Trinity College in Archivio storico per le province napoletane*, XXXIII, n. 2, p. 416.

della fede per parte dello stato e della chiesa per tutto il tempo che l'uno e l'altra si trovarono insieme associati e quasi affratellati fra loro a combattere schiere di nemici agguerriti che insidiavano all'esistenza dei due massimi istituti medievali.

II.

L'inquisitore generale in Milano (un frate dell'ordine dei predicatori) risiedeva nel convento di Santa Maria delle Grazie e abitava un appartamento del primo chiostro. Sulla porta d'ingresso del Sant'Uffizio si leggeva a grandi caratteri neri: *Sanctissimae Inquisitionis Tribunal*. Salito lo scalone, costruito nel 1666 e ornato, in cima, da quattro statue, S. Domenico e S. Pietro martire, in pietra, la Fede e la Giustizia, in legno, si entrava, sul primo piano, in cappella. Sull'altare di marmo, un crocifisso di rilievo, un ovato della Vergine, candelieri d'ottone, due angeli di legno. Bacchette di nocciola nera attendevano là i penitenti che curvavano la testa e la persona sotto di esse per ricevere un segno tangibile di penitenza e di assoluzione dalle lievi colpe. In sagrestia, sulla porta della quale in caratteri d'oro era scritto: *D. O. M. et Fidei Catholicae*, un armadio custodiva le carte relative alla sostanza stabile del Sant'Uffizio (1). Poi veniva l'archivio Inquisitoriale. La stanza

(1) È utile, a conoscere come era ordinato l'archivio per la parte amministrativa, riferire il contenuto dell'armadio. Nell'armadio si trovavano le seguenti cartelle descritte ai di fuori così: Cartella A. Pensioni, luoghi di monte e legato Vezoli; B. Porta Nuova, Investiture e consegne; C. Porta Nuova, comprate, perizie e visite; D. Porta Nuova, atti giudiziali, liste, confessi e riparazioni; E. Censo Branduardi ed eredità Biraga; F. Trezzo; G. Cagnola; H. Esenzioni; I. Armi, privilegi e controversie; L. Cappella di S. Pietro Martire, Inquisitore e Quaranta Crocesegnati; M. Diritti diversi del Sant'Uffizio, furti di pissidi e consegna dei carcerati; N. Istruzioni e documenti; Registro intitolato: *Magistrale ab anno 1744 usque* (con la serie dei possessi e dei pesi dell'Inquisizione); Tipo iconografico del Cassino e beni ad esso uniti parte nei Corpi Santi e parte sotto il territorio di Villa Pizzone detti alla Cagnola, compilato dall'ing. Guido Cristoforo Ponzio (1754). Il 20 marzo 1779 il consultore don Nicola Ricci, mons. don Michele Daverio, regio economo generale, delegati dal governo e mons. penitenziere Sessa con mons. Gambarana, delegati del cardinale arcivescovo, con l'intervento di un notaro procedettero all'ispezione del detto archivio, dal quale furono levate per il regio economo le carte concernenti i beni del Sant'Uffizio, poi, a richiesta dei monsignori Sessa e

aveva due finestre; l'una dava sul cortile dell'ortolano, l'altra sul piazzale della chiesa. Una scaletta interna conduceva dall'archivio all'orto.

Nella galleria era distribuita la biblioteca. Decorata di un quadro ad olio rappresentante la diocesi del Sant'Uffizio di Milano, ricca di libri e di manoscritti, noi ricorderemo solo i volumi delle decretali di Innocenzo IV, un gridario generale e il *Catalogus chronologicus fidei quaesitorum Mediolani*. Questo cominciava dall'anno 1218; l'ultimo compilatore del catalogo fu il padre Giovanni Cremona († 1779) (1). Sul tavolo dell'inquisitore posava un grosso volume intitolato *Direttorio*, compilato sulle corrispondenze della Sacra Congregazione di Roma. Numerosi manoscritti costituivano un fondo speciale delle opere presentate per l'« imprimatur ».

Il salone delle udienze si presentava in tutta la severa austerità di un tribunale così singolare. Ornavano il soffitto otto quadri dipinti e un fregio nel centro. Dalle pareti pendevano grandi quadri con cornice inverniciata di nero a contorni d'oro; in uno S. Domenico, nell'altro S. Pietro martire. Le tendine di tela scura, che li preservavano, dovevano dare maggiore carattere di gravità all'ambiente. Un quadro figurava S. Pietro *in vinculis*, altri la strage degli Innocenti, la flagellazione di Nostro Signore e Gesù Cristo sotto il peso della croce. Nove quadretti di carta con cornice verniciata a oro rappresentavano i sette sacramenti, Gesù Cristo e la Vergine. Intorno intorno, addossate alle pareti, vecchie « careghe » con cuscini d'indiana e seggioloni armati di bulgaro, scanni a punta e canapé di bagiana scura e di paglia.

Sedeva il consiglio intorno al gran tavolo, coperto di bagiana vecchia, davanti ad un crocifisso d'avorio e ai busti di S. Pio V e di S. Carlo; ai lati sedevano i cancellieri, accanto a due tavolini minori, coperti di tela cerata guernita di frangia rossa. Sale e stanze, unite a quelle di abitazione dell'inquisitore, sommarono in tutte a diciassette. I mobili dell'abitazione consistevano in cassapanche, sedie e poltrone armate, scanni, armari e armarietti di pecchia, genuflessori, cas-

Gambarana, furono loro consegnati i tre ultimi registri delle denunce e gli ultimi processi dal 1764 in avanti, incaricato il notaro Silvola insieme al dottor Rusta e ad altri due soggetti da destinarsi, uno per parte, governo e curia, di fare la separazione delle dette carte per riferire rispettivamente.

(1) ASM, *Culto* cit. Rapporto del notaro Carlo A. Silvola del 13 marzo 1779.

soni, commode, cantere di noce, testiere coperte di filosello e tamberlini di bambacina. Da per tutto quadri, qualcuno di buon autore, rappresentanti la Vergine col bambino, S. Pietro, S. Domenico, S. Pio V., S. Sebastiano e i dodici apostoli; un modello di legno figurava l'Assunta; v'erano una statua di S. Domenico, ritratti di papi, cardinali e inquisitori, carte geografiche e libri chiusi in scansie. Alcuni quadri di carattere buffo, che facevano decorazione alla galleria, servivano a distrarre l'inquisitore dalle sue severe meditazioni. Egli anche si ricreava la vista in incisioni di opere del Rubens che decoravano le pareti della stanza. Non mancava, mezzo troppo necessario a difesa personale, il suo bravo moschettino accanto al cassone del letto (1).

(1) Da una scrittura di frà Girolamo Gattico sulla storia del convento di S. Maria delle Grazie in Milano, della prima metà sec. XVII, estraggo le notizie ulteriori sul luogo del Sant'Uffizio e cioè dal § 24, intitolato: *Della nuova fabbrica della Santa Inquisizione e sue aderenze*. Vi si dice che quando l'Uffizio della Inquisizione dal Convento di S. Eustorgio fu trasferito in quello di S. Maria delle Grazie, siccome mancavano gli ambienti ad esso necessari, furono destinati per il Sant'Uffizio alcuni dei grandi locali che « sono nel corridore « inferiore verso l'Oriente sotto il dormitorio grande ». Dopo molto tempo moltiplicandosi gli affari » fu concesso ai Padri Inquisitori il piccolo dormitorio soprastante alla infermeria, che fu ridotto, coi propri denari, dal Padre Giovanni Pagano da Milano; furono fabbricate « prigioni superiori e inferiori, cioè « nella parte settentrionale verso il giardino » e per cucina usarono quella vecchia dei frati.

A tempo del Generale dell'Ordine Ippolito Maria Baccaria, « per decoro « comune » e allo scopo di rendere libera la infermeria, al Padre Inquisitore, con denari del Generale e dei Frati, « si fece la nobile e magnifica fabbrica « di cui ora si vede, cominciando dal muro della chiesa, sino alla scala segreta di « detta Inquisizione, ove era dato principio di fabbricarvi una torre per riporvi « li carcerati . . . et il Padre frà Deodato Gentile da Genova, all'ora In- « quisitore, fece stabilir tal fabbrica di pitture, telari, vedriate et altre cose ».

I lavori per la fabbrica parte furono eseguiti con le somme destinate dalla S. Congregazione di Roma per ordine di Pio V, e parte con i proventi dalle multe e dalle contische.

Quando il Padre frà Deodato Gentile Inquisitore andò ad abitare nel nuovo Uffizio della Inquisizione, gli fu concesso dai Frati, per atto del 1595 rog. Annibale Taeggio, di costruire « una posta di camere, ch'entrasse nella loggia, qual'è « avanti le finestre superiori del Refettorio, per passeggiarvi in segreto e sten- « dervi i drappi, non avendo allora l'Inquisitore cortile alcuno ».

Nel 1608 l'Inquisitore frate Innocenzo Granello da Fiorinzola, previa cessione di terreno fattagli da' frati, fece costruire le carceri: e per essere il Gra-

III.

L'archivio era costituito da cento cassette in legno chiuse e collocate sopra assi infisse nel muro, in giro alla stanza, tutte per ordine cronologico e numerate. Il più antico processo risaliva all'anno 1314; ma l'inquisizione in Milano fungeva fin dai primi del dugento. L'ultimo portava la data del 1764. I processi « in « *causis fidei* » non cominciavano prima del 1470: proseguivano fino al 1588. Vi si conservavano non solo quelli istruiti dall'inquisitore generale, ma anche gli atti dei vicari dei vari luoghi della vasta giurisdizione. I vicari usavano mandare sempre a Milano non soltanto le relazioni, ma gli stessi processi originali. Si avevano i *Regesta officialium Sancti Officii*, dall'anno 1593 all'anno 1667 e dal 1673 al 1738, i *Regesta licentiarum pro hereticis*, dall'anno 1600 al 1672, i registri di tutti gli indiziati, dal 1470 al 1588, le lettere originali della Sacra Congregazione di Roma, dal 1594 al 1768, e le minute delle lettere degli inquisitori indirizzate alla stessa Congregazione. I processi, dal tempo più antico fino alla pubblicazione del Concilio di Trento, versavano solamente sugli errori che diedero causa alla convocazione del Concilio. Dalla pubblicazione di esso fino ad una parte del secolo successivo, il maggior numero delle cause consisteva in casi di sortilegio, cioè di incantesimi, magie, fattucchiere e superstizioni. Quindi, il maggior numero dei giudicati del tempo di poi fu di bestemmiatori, d'imprecatori e dicenti parole di senso ereticale, ma non di vere e proprie eresie. Per ultimo, si avevano i processi per delitti di misto foro, fra i quali quelli contro il principe di Correggio per l'assassinio dell'inquisitore reggiano (1618), i processi contro i poligami, contro gli ebrei e contro religiosi di diversi ordini, non spettanti al Sant'Uffizio. Un curioso processo doveva essere quello fatto per verificare le stravaganze di Lucia Gambona, originaria di Genterino, in dio-

nello stato nominato priore di S. Domenico di Bologna, gli Inquisitori successivi ridussero, migliorarono, ornarono ed arricchirono queste carceri; e ai frati furono restituiti i loro ambienti, nei quali fecero la spezieria, l'abitazione del portiere e nel cortile, per la parte dell'Oriente, li Priori pro' tempore v'hanno « fatto fabbricare stanze per habitarvi » il fienile, le stalle, e la stanza per il torchio (ASM, *Fondo di Religione, S. M. delle Grazie*, n. 546, in principio).

cesi di Como: comprendeva tre grossi volumi e due filze (1662-1684). Questa disgraziata fu rinchiusa nelle carceri dell'inquisizione sotto l'accusa di professare dottrine quietiste e d'essersi vantata di avere visioni e conversazioni con l'angelo custode e coll'arcangelo Gabriele. Morì nelle carceri il 1719 (1).

La censura dei libri era quella che teneva più di ogni altra cosa occupato il Sant'Uffizio, e molte erano le carte che vi si riferivano. Il divieto di un libretto di stampa intitolato: *Il ritratto di Sant'Ignazio* (1611), fa pensare come la canonizzazione di questo gagliardo sostenitore del dogma non andasse troppo a genio. Fu dubbio se punire un tale che dette dello stolto al papa che lo aveva sollevato all'onore degli altari. Il papa se ne rise, e replicò che non era da farne caso (1625); tanto di lui poteva dire, pensando all'altro atleta suo connazionale:

che degno
collega fu a mantener la barca
di Pietro in alto mar per dritto segno.

Oltre ai registri e alle cassette, molte filze e scritture volanti erano collocate sopra assi affisse intorno alla stanza e sul tavolo. L'archivio era affidato ad un ufficiale apposito. Questi, prima di assumere il suo ufficio, giurava fedeltà. Godeva di tutte le grazie, prerogative, indulgenze, immunità ed esenzioni concesse dai canoni ecclesiastici e dai decreti regi ai ministri del Sant'Uffizio, non escluso il porto d'armi. Chiunque offendesse l'archivista o ne impedisse l'ufficio, incorreva nelle pene e censure canoniche. È rimasta memoria di un Tommaso Ruggeri nominato a tale carica nel 1679 dall'inquisitore fra Sisto Cecchi, e cioè « custodem litterarum nec « non scripturarum Sancti Officii undequaue per tabellarios ve- « nientium et euntium » (2).

Tutto l'archivio perì nel 1788. Il 3 giugno di quell'anno nel cortile del convento di S. M. delle Grazie si abbruciarono i processi e le denunce, compresi i corrispondenti registri, alla presenza degli ufficiali della pubblica registrazione, dell'archivista della giunta economale e di un delegato della curia ecclesiastica, il canonico

(1) A. BATTISTELLA, *Notizie sparse sul Sant'Uffizio in Lombardia* in questo *Archivio*, XVII, 1890, p. 136, nota 4.

(2) ASM, *Senato, Consulte e Memorabili, Inquisizione*. Atto della cancelleria dell'inquisitore, 8 novembre 1679.

ordinario Gambarana. Questi avrebbe desiderato conservare i registri dei processi e le informazioni degli inquisitori alla Congregazione di Roma nell'archivio Arcivescovile; erano venti e più volumi. Anche mons. Vismara, consigliere della I. R. Commissione ecclesiastica, si faceva carico di farli abbruciare; ma il governo non volle che in alcun modo si conservassero. Si temeva l'infamia delle famiglie processate e si preoccupavano delle vendette. Tuttavia, si disse di lasciare soltanto quelle carte che « riguarda- « vano punti di storia e di erudizione, senza discapito dell'onore « dei terzi ».

Queste rimasero depositate in una stanza del convento, la cui porta fu suggellata col sigillo del direttore degli archivi, e le chiavi furono consegnate alla registrazione. Già fin dal 1779 avevano pensato di concentrarle nella biblioteca di Brera, e dovevano essere tutti i libri e monumenti relativi alla materia giurisdizionale o alla storia dell'inquisizione, tenendoli prima nell'archivio del R. Economato, finché non fosse conosciuta l'entità o l'uso che ne potesse fare la giunta economale. Ve ne potevano essere (si diceva) di quelle appartenenti agli altri uffici che non era impossibile spettassero pure ai domenicani, e se si fossero lasciate alla libreria de' frati, vi sarebbe stata speranza di avere per questo mezzo un vantaggio, quello di indurli a rendere la loro biblioteca di Pavia di uso pubblico, o di ottenere qualche altra cosa a bene del paese (1). Ma il 19 agosto 1788, per ordine del capo della registrazione, si bruciarono anche i registri del carteggio di Roma e altri processi messi da parte. La commissione ecclesiastica fu di parere « di comprenderli nell'ordi- « nato incendio » (2). Per l'archivio di Cremona si era già stabi-

(1) ASM, *Sen., Cons. e Mem., Inquisiz.* cit. Lettera di Corte del 25 marzo 1779.

(2) ASM, *Sen., Cons., Mem., Inquisiz.* cit. Lettera di mons. Vismara degli 8 luglio 1788.

Dell'archivio Giudiziario la Commissione incaricata di riferire al governo nel 1780, fece tre classi distinte: e cioè la prima denominò *classe di materie non ecclesiastiche*, la seconda di *materie ecclesiastiche* e la terza di *materie miste*. Po-chissime carte entrarono nella prima, poche pure nella terza, moltissime invece nella seconda. « Questa differenza di mole fra l'una classe e l'altra è provenuta « (si dice) perchè, essendo stati noi avvertiti che le denunce e i processi doves- « sero essere considerati di materia ecclesiastica, poco più, oltre i processi doves- « sunzie, si è venuto a trovare nel detto archivio, e perciò è risultata estesa la « classe delle ecclesiastiche e compendiose sono rimaste le altre. Tuttavia nè circa

lita la consegna al vescovo di tutti i processi criminali, di tutte le scritture e dei libri proibiti. Per gli altri libri si propose di darli alla biblioteca ex-gesuitica (21 febbraio 1775). L'archivio di Bologna do-

« l'una, nè circa le altre abbiamo mancato della necessaria attenzione, oltre ciò
« ancora indicavano le esterne annotazioni sopra le rispettive filze e fascetti per
« farne l'opportuna separazione. Avendo noi calcolato pertanto che le più impor-
« tanti fossero le comprese sotto la classe delle miste, di quelle ne abbiamo fatte
« alcune note che sono come nei qui uniti sommari; lasciando le prime, cioè le
« ecclesiastiche, perchè non ci siamo creduti autorizzati a sommarle, e le altre,
« perchè non abbiamo avuto tempo; ma per rispetto alle sommarie restringiamo
« le nostre avvertenze al numero sotto cui vien indicata la collezione del carteggio
« tenuto dagli inquisitori colla Sagra Congregazione di Roma sopra il Sant'Uffizio,
« parendoci che questa sola meriti qualche osservazione. Il nome di carteggio sup-
« pone una serie di proposte e di risposte. Qui però non è così. Il massimo, anzi
« quasi tutto il numero delle lettere qui comprese è della Sagra Congregazione agli
« inquisitori, e la maggior parte di esse sono in risposta; il che suppone una pre-
« cedente Relazione o Informazione degli inquisitori; ma non vi si vede alcuna di
« queste Informazioni, o non ve ne sono che di rarissime. Congetturiamo quindi
« che o gli inquisitori non si siano curati di raccogliere le loro Relazioni, come
« andavano facendo delle lettere romane, o che, se le hanno raccolte, le abbiano
« tenute unite in qualche altra collezione a parte che da noi non è stata ritro-
« vata. Su di questa collezione è stata compilata, forse da qualche inquisitore, una
« selva, ossia manoscritto, da noi indicato sotto il n. 8 dell'unità nota, col quale
« si è formato come un Direttorio per i casi del Sant'Uffizio: e veramente la
« principal parte di tali lettere versa su di casi discussi nel Sant'Uffizio per titoli
« contestati alle parti ordinariamente nominate col nome e cognome loro: ma non
« possiamo dire se tutte, perchè non ci siamo autorizzati a farne l'analisi. Quel che
« possiamo però dire con sicurezza si è: 1.º che tutte quelle che parlano di casi
« riferiti alla Sagra Congregazione contengono il nome e cognome degli inquisiti,
« il titolo dei reati e la qualità de' sperimenti o delle pene ordinate dalla Sagra
« Congregazione ne' singoli casi; 2.º che se a queste venissero unite le Relazioni
« degli inquisitori, si troverebbe qui in compendio tutto quanto v'è per esteso nei
« processi, quantunque, non ostante, le sole Romane bastino a far rilevare a suf-
« ficienza di che siasi trattato in ogni caso e quali fossero i fili de' tribunali ro-
« mani col mezzo del Sant'Uffizio sopra i principati; 3.º che, secondo il risultato
« di tali lettere, a noi sembra più che provato che gli inquisitori del Sant'Uffizio
« non erano dirimpetto alla Congregazione dei cardinali sopra di questo tribunale
« che meri relatori ed esecutori delle ordinazioni e sentenze della stessa Congre-
« gazione, scorgendosi che veniva riferita da essi anche ogni parte della tela dei
« processi senza risolver nulla, nemmeno negli ordinatori, che non fosse prescritto
« dalla medesima. E questo quanto a una tal collezione.

« Nell'altro allegato si contiene una nota de' manoscritti editi e non editi,
« de' quali, secondo l'antica pratica, se ne rassegnava una copia nel Sant'Uffizio
« dagli autori o da stampatori per ottenere la licenza di stamparli. Oltre di questi

veva bruciarsi nel 1797, dopo che, d'ordine dell'ultimo inquisitore, aveva già sperimentato una prima prova del fuoco. « L'ammasso
« informe, in cui (i libri) si trovano (diceva un rapporto al Direttorio),

« manoscritti è stata da noi messa a parte una quantità di libercoli stampati tro-
« vati sparsi qua e là su i tavoli dell'archivio e contenenti quasi tutti materie asce-
« tiche e forse questi sono stampe di libri editi senza licenza o adulterati nello
« stamparli, o introdotti da estere stampe e dal Sant'Uffizio ritirati, ecc. » (ASM,
Culto cit., 2107. Relazione sopra le carte dell'archivio dell'abolito tribunale del
Sant'Uffizio).

La nota della classe delle carte miste reca in margine la postilla: *È stato
abbruciato tutto.* La nota è la seguente: 1.º Patente data ai Crocesegnati di portar
armi; 2.º Libretto copia-registro de' nomi degli ebrei ed eretici abilitati a fer-
marsì a Milano con licenza degli inquisitori; 3.º Processo 1618 contro il prin-
cipe Siro di Correggio per l'assassinio del p. inquisitore di Reggio; 4.º Tre pro-
cessi 1609 contro poligami; 5.º Fascio intitolato: « Diverse scritture in materia
« d'armi per il Sant'Uffizio »; 6.º Mazzetto intitolato: « Ebrei: che contiene ordini
« del Sant'Uffizio sopra gli ebrei ed altre materie relative alla dimora de' medesimi
« nello stato e contro eretici »; 7.º Vari processi di cause commesse all'inquisitore
contro religiosi di diversi ordini in materia non spettante al Sant'Uffizio;
8.º Ms. intitolato: « Observationes in practica et executione S. Officii et litteris
« Ill. et Rev. Cardd. Inquisitionis desumptae »; 9.º Ms. per alfabeto di pro-
posizioni e conclusioni in materia di Sant'Uffizio; 10.º Ms. contenente cose
notabili per l'Inquisizione estratte dalle lettere della S. Congregazione del 1571
e che contiene l'indice e sommario di processi contro persone nominate dal 1600
in avanti fino al principio di questo secolo: 11.º Relazione e processo volu-
minoso per verificare la stravaganza della vita e de' fatti di Lucia Gambona, ori-
ginaria di Genterino, diocesi di Como, dal 1662 al 1684 in vol. 3 e filze 2;
12.º Processi n. 8 contenenti il carteggio dell'inquisitore di Milano con Roma dal-
l'anno 1759 al 1766 inclusive e denotante i titoli dei processi ed i nomi delle
persone, con continuazione di carteggio fino all'anno 1770 inclusive, senza indice
e con inserite l'altre lettere dall'anno 1744 al 1754; 13.º Collezione in volumi
vari legati in rustico del carteggio tenuto dagli inquisitori colla Congregazione
del Sant'Uffizio di Roma dal sec. XVI all'anno 1772.

Un'altra nota, delle carte risguardanti principalmente materie giurisdizionali,
porta aggiunto: *da riconoscersi.* Qui si hanno le indicazioni seguenti: 1.º Libro
degli indiziati e processati dal 1470, nel quale anno solo s'incominciò a costruire
processi « in causis fidei » e continua fino al 1588; 1586, 10 ottobre; Copia auten-
tica del breve di Sisto V d'imposizione d'una pensione d'annui scudi duecento
sulla mensa arcivescovile di Milano in favore del p. inquisitore. Di questa pen-
sione fu con lettere di governo de' 20 marzo 1779 al cardinale arcivescovo di-
sobbliata la detta mensa; 2.º « Regesta officialium S. Officii ab anno 1593
« usque ad 1667 »; 3.º Regesta officialium S. Officii ab anno 1673 usque 1738;
4.º N. 28 Registro di originali lettere della Sagra Congregazione agli in-
quisitori di Milano in tutti gli affari occorrenti al Sant'Uffizio (1594-1747);

« va a render giornalmente di peggior condizione i libri e le molte
« stampe, dalla cui vendita si potrebbe ritrarre qualche somma di
« danaro ».

1568 in avanti, fascetto intitolato: « Scritture attinenti alle confische de' beni
« contro gli eretici e contumaci del Sant'Uffizio »; 5.º Scritture dell'avv. Duranti
pel privilegio delle armi; 6.º « Regesta licentiarum pro Haereticis ab anno
« 1600 usque ad annum 1652 »; 7.º 1602, Copie di alcuni decreti della Sacra
Congregazione in controversie giurisdizionali fra il vescovo e l'inquisitore di
Piacenza favorevoli all'Inquisizione; 8.º 1611, 14 agosto, Lettera di fr. Rai-
mondo, maestro del Sacro Palazzo di Roma, all'inquisitore di Milano perchè non
sia ristampato non solo, ma proibito il libretto intitolato: *Il ritratto di San-
t'Ignazio* per i riflessi in quello notati; Rilascio dalle carceri del Sant'Uffizio ad
istanza del prefetto del R. Castello di Milano del capitano Visconti per servizio
di S. M. nella presente guerra, sotto però la sicurezza di quattrocento scudi e di
nuovamente consegnarsi nelle forze quando sarà richiesto (14 dicembre 1616);
1620, 20 gennaio, « Edicta contra bibliopolas et impressores »; 9.º 1620,
Commutazione della pena triennale di carcere contro un soldato in venticinque
scudi ad oggetto di abilitarlo a poter servire nell'allora vigente guerra; 10.º 1621,
11 dicembre, Breve di Gregorio XIV al Senato di Milano, raccomandandogli di
astenersi dal conoscere le cause del clero (stampato); 1646, Atti fra il fisco
di Milano e quello dell'inquisitore per la vicendevoles pretesa de' beni confiscati
agli eretici; 1697, Giuramento dato avanti il p. inquisitore di Milano dal
marchese Leganes governatore di Milano per la carica di bargello maggiore del
Sant'Uffizio di Siviglia in Spagna; Formole de' giuramenti de' stampatori e
librai verso il Sant'Uffizio e modulo de' patentati; 1699, 27 giugno, Minuta
di lettera dell'inquisitore di Milano alla Congregazione de' cardinali di Roma,
rimettendole il primo sinodo diocesano che intendeva pubblicare con le stampe
mons. Migliavacca dell'ordine de' cistercensi vescovo di Asti, in cui sotto il cap. I
inseriva un editto generale per il Sant'Uffizio dell'Inquisizione qui unito, facendo
il detto inquisitore riflettere che un consimile editto era stato qui pubblicato nel
1677 da mons. Ceva vicario archiepiscopale e che fu disapprovato dalla Sacra
Congregazione; 1699, luglio, Lettera del detto inquisitore per la stampa del
detto sinodo senza il suddetto editto; 1699, Minuta di lettera del p. inqui-
sitore di Milano all'arciprete di Sondrio e risposta del medesimo, circa il valore
dei beni degli eretici di Chiavenna e di quelli dei soppressi conventi dei Gesuati
nello stato di Milano; Fascetto intitolato: *Circa la stampa dei libri*, in cui
trovasi il permesso della Sagra Congregazione di Roma de' 12 gennaio 1704 di
dare alle stampe l'*Istoria dell'Università di Pavia* d'Antonio Gatti, secondo il
frontespizio qui unito; *L'Uomo*, trattato fisico morale del marchese Giuseppe
Gorini Corio diviso in tre libri: *L'essere dell'uomo*, *Le passioni dell'uomo*, *I do-
veri dell'uomo*, Lucca, 1756, in-4; 1760, 8 gennaio, Decreto di governo che
adotta la condanna alla galera che si faceva dall'inquisitore di Milano; *Istoria
dell'origine, progresso e presente stato della Cappella di N. S. degli Eremiti nel-
l'illustre abbazia di Einsiedlen O. S. B. nell'Elvezia*, tradotta dal francese in ita-

IV.

Fin dal primo affacciarsi dell'istituto dell'inquisizione (1184),
essa ottenne l'appoggio della podestà civile. Innocenzo III aveva
delegato in Francia alcuni monaci cistercensi con incarico speciale
di agire giudizialmente contro eretici. San Domenico, rivestito della
medesima autorità,

... nelli sterpi eretici percosse
l'impero suo più vivamente quivi,
dove le resistenze eran più grosse.

Molti egli ne aveva processati e puniti con l'aiuto del braccio
secolare; ma non fu, come si crede, il fondatore dell'inquisizione.
Il Mortier (1) ha dimostrato che l'inquisizione funzionava in Lin-
guadoca sette anni avanti al suo apostolato, in quella regione, dove
egli arrivò nel 1205. Ora, i legati d'Innocenzo III, Ranieri e Guido,
inviati come primi commissari contro gli eretici, cominciarono le
loro attribuzioni nel 1198. I loro successori, l'abate di Cîteaux,
i frati Pietro de Castelnau e Raul, nominati inquisitori nel 1204,
erano in pieno esercizio, allorché San Domenico li ritrovò a Mont-
pellier nel 1205. Egli non fu mai inquisitore, ma sempre delegato
a predicare a servizio dei commissari pontifici.

Diede a questa istituzione una forma stabile e corso spedito Gre-
gorio IX, che promulgò vari capitoli contro gli eretici di quel tempo:
ne commise l'esecuzione in Lombardia ai domenicani, concedendo
loro ogni autorità di punire contumaci e ribelli, di assolvere e ri-

liano da Giuseppe Carliati, notaro regio di Casalmaggiore, in fol. ms. di p. 196;
Fascio di lettere originali della Sagra Congregazione di Roma dal 1754 al
1778, interrotte, al p. inquisitore, tra le quali alcune riguardanti la censura dei
libri; Minute di lettere del p. inquisitore Granata alla Sagra Congregazione
di Roma; Carte ritrovate unite alle scritture relative a beni del soppresso Uf-
fizio e ritirate; Alcune lettere all'inquisitore di Milano notificanti le rendite
e pesi dei conventi soppressi de' Gesuati; Nota specifica delle entrate effet-
tive de' cinque soppressi conventi dei Gesuati di S. Girolamo di Milano, di Cre-
mona, d'Alessandria, Pavia e Lodi (capitale in lire 478.184.15 nette); altra
nota dell'entrata e dei pesi del monastero di Sant'Anna di Milano.

(1) *Histoire des maîtres généraux de l'ordre des frères Prêcheurs*, Paris, 1903,
vol. I, p. 66j.

conciliare i contriti e penitenti. L'imperatore Federico II, l'anno 1244 aggiunse a questi capitoli tutto il vigore della podestà civile. Permise agli inquisitori dati dalla sede apostolica di esercitare liberamente il loro ufficio in tutte le città e in tutti i luoghi soggetti all'impero. In Lombardia particolarmente raccomandò l'imperatore il libero esercizio della inquisizione: sono ben note le espressioni da lui usate: « In partibus Lombardie, in quibus pro certo perpen- » dimus hereticorum nequitiam latius abundare ».

Eretici lombardi, sia per il loro numero, onde stimarono necessario esulare dalla patria, sia perchè costretti sfuggire alle ricerche inquisitoriali, si trovavano diffusi in varie parti: si fecero propalatori di eresia perfino nelle terre della chiesa, e predicarono e vennero a fatti anche sotto gli occhi del papa. L'imperatore accordò agli inquisitori libero salvacondotto dappertutto, immunità, protezione e diritto d'ottenere ad ogni richiesta il braccio secolare.

Per quella larga diffusione, che avevano dunque preso per tempo le novità religiose in Lombardia, Innocenzo IV incaricò il provinciale dei domenicani di nominare quattro inquisitori in tutto il tratto di territorio che si distende da Bologna fino alle Alpi. Crescendo tuttavia la falange degli innovatori, Benedetto XI accrebbe il numero degli inquisitori fino a dieci. Con l'andare del tempo, in luogo di essi, dati promiscuamente ad una provincia, furono assegnati giudici fissi e permanenti nelle città più cospicue, il cui territorio circoscritto per l'esercizio della loro giurisdizione, a somiglianza di quello del vescovo, dicevasi anche diocesi. L'inquisitore generale dello stato di Milano ebbe giurisdizione in Milano, Como, Cremona, Bergamo, Lodi, Mantova, Pavia, Parma, Piacenza, Alessandria, Novara, Vercelli, Tortona e Casale. Secondo l'importanza del luogo e secondo i tempi, variava il numero delle persone che costituivano il Sant'Uffizio. Oltre l'inquisitore, eravi il vicario, che lo rappresentava, il promotore dei fiscali, gli avvocati, i consultori, i fiscali, il collaterale, il depositario, notari, famigliari e servitori. A Cremona si avevano dodici consultori, un avvocato fiscale, nobili ed attuari, famigliari, in numero di settantadue, un libraio revisore di libri, un depositario, corrieri, chirurghi, medici e un gonfaloniere con un famigliare speciale per ciascuno: al cancelliere spettava andare per le case e per le botteghe pubbliche alla ricerca dei libri proibiti (1567). A Vigevano un avvocato, un consultore, un fiscale, un notaro, un collaterale e due famigliari. A Pavia

un auditore, revisori di libri ebrei e caldei e il bargello. Sebbene Roma avesse ridotto il numero del personale, in genere, a sette consultori, ad un fiscale, e ad un procuratore dei rei, ad un notaio con un nunzio e ad un depositario (1623), pure, alla fine del secolo XVIII, vi si trovavano, oltre a quattro teologi consultori, anche tre canonisti, cinque legali, un avvocato de' rei, un secondo avvocato, ambedue lettori della Università, l'auditore fiscale, l'interprete, lettore anch'esso dello studio, sei censori, due de' quali causidici, sei cancellieri, tre de' quali notari. A Como si contavano l'avvocato dei rei, il consultore teologo, il legista, l'interprete delle lingue, i revisori dei libri, i revisori di casse e merci, il procuratore civile, il primo e il secondo istruttore dei convertiti, il protettore del Santo Uffizio presso gli Svizzeri e Grigioni, il medico, lo stampatore, i cancellieri, i vicari, il bargello, i mandatari, gli alfiere, il revisore in Gorizia, il legnamaro e i famigliari, distinti in famigliari nobili e in famigliari mercanti (1).

V.

Braccio forte degli inquisitori erano i « crocesegnati », congregazione di laici, che si disse sorta nel 1250 per ordine di Innocenzo IV, ma già da prima apparsa. Ne parla pure un decreto del Concilio Lateranense (1215). Si distinsero nelle guerre contro gli Albigesi e fin d'allora ottennero i privilegi che godevano già i crociati di Terra Santa. Fregiati di una croce di panno sulle vesti, aiutavano l'opera dei domenicani e dei minori contro gli eretici. Specialmente Innocenzo IV aiutò i domenicani a predicare la « croce », e conferì il carattere di crocesegnati a quanti, tocchi dallo zelo della fede, assunto il « signum crucis », si adoperassero allo sterminio delle sette. I privilegi loro conferiti consistevano nella concessione d'assoluzione da interdetti, da sospensioni e da scomuniche; di dispense, se chierici, da irregolarità nella celebrazione degli uffici, divini, e di commutazione dei voti, eccettuato il voto di pellegrinare in Terra Santa, partecipando alle stesse indulgenze e alle stesse grazie concesse ai crociati. Debitori verso creditori irreperibili non erano tenuti per il debito, se non per quel tanto che la discrezione degli in-

(1) Biblioteca Ambrosiana, cod. I, 5. 95.

quisitori avesse loro imposto a pro dell'opera della fede. Con la costituzione apostolica che comincia: « *Malitia* », ne ebbero la conferma più solennemente. Si estesero le grazie al condono di tutte le censure, anche se fossero stati seguaci di Federico imperatore e del figlio Corrado, ma non se avessero seguito Ezzelino da Romano e Uberto Pallavicino, i maggiori ribelli di Lombardia. Pio V con la costituzione « *Sacrosanctae* » pose il suo suggello alle grazie e ai privilegi tutti. In ogni luogo, dove l'inquisizione piantò le sue tende, si adagiò anche questa schiera di cavalieri di Cristo, che, regolata da statuti, operò disciplinata e forte, come una piccola falange agguerrita. Abbiamo avuto la ventura di conoscerne meglio la costituzione in un manoscritto della biblioteca Trivulzio, che contiene una specie di regola dei crocesegnati di Vigevano, dipendenti dall'inquisitore del convento di S. Pietro martire.

Il manoscritto è del secolo XV: segnato del n. 404 e legato in assi, contiene la regola nelle prime sette carte, tagliata e mancante l'ultima; il resto reca un trattatello per l'inquisitore, diviso in vari capitoli, con la rubrica in fine e con le costituzioni papali e i decreti imperiali in materia di eretici. I crocesegnati di Vigevano, retti dall'inquisitore o dal suo vicario, ai cui ordini si congregavano, nominavano il loro massaro e quattro gonfalonieri, uno per ogni quartiere, da durare in carica tre mesi o sei, o altrimenti, a piacere dell'inquisitore e del suo consiglio. Poi eleggevano un sindaco, un tesoriere e, bisognando, un notaio e il servo, per un tempo a beneplacito dell'inquisitore e del suo vicario. Si procedeva a voti di palle o fave da depositarsi in bussole diverse. Una volta la settimana si facevano avanti all'inquisitore per attenderne gli ordini. Lecito al massaro o priore, insieme ai gonfalonieri e ai consiglieri, convocare la società, prendere eretici e rimetterli in potere dell'inquisitore e invocare il braccio secolare del podestà, il quale era tenuto mettere a loro disposizione il suo cavaliere con la famiglia in aiuto e in quelle cose che spettavano all'ufficio dell'inquisizione giovare ad ogni richiesta. Avevano anche facoltà di ordinare ai comuni, ai borghi, ai castelli e alle ville, sotto pena di venticinque lire, che al termine prescritto dall'inquisitore presentassero tutti gli eretici designati. Ogni ufficiale che in questo si adoperasse, lucrava quindici anni di indulgenza. Morendo in esercizio d'ufficio, lucrava l'indulgenza plenaria. Non potevano dare licenza di porto d'armi se non a uomini discreti, devoti, cattolici,

di vita onorata, e ciò solo quando di consenso dell'inquisitore era necessario prendere eretici e portarli in carcere. Anche il sindaco si nominava dalla società. L'inquisitore o il suo vicario, col consenso del massaro e di due almeno dei gonfalonieri, proponeva diversi nomi in consiglio generale e li metteva a partito a fave bianche e nere. L'eletto aveva autorità generale di esigere legati e quanto altro perveniva alla società. Locava beni immobili, ma non poteva contrarre enfiteusi perpetue o a lungo tempo o con patto di affrancazione. Di tutto quanto gli perveniva alle mani doveva far la consegna in termine di due giorni al tesoriere. Teneva due libri, uno dei debitori e creditori, l'altro dei beni immobili: lo consegnava nella scuola in una cassa forte, cioè ferrata e chiusa a chiave. Per ogni suo atto virtuoso aveva quindici anni di indulgenza e, morendo nell'ufficio, la plenaria. Il tesoriere custodiva le somme versategli e rendeva conto ogni anno della sua cassa, dell'entrata e dell'uscita. Entro sei giorni dalla ricezione del denaro, lo riponeva nella cassa forte a due serrature e chiavi diverse, a disposizione dell'inquisitore, che teneva presso di sé una delle due chiavi della cassa custodita nella sua cella. In presenza di lui doveva versarsi ogni somma e il tesoriere la registrava nel suo libro. Per ogni operazione si accreditava quindici anni di indulgenza. Non si impacciava delle somme che l'inquisitore serbava nella cassetta della cappella di Santa Croce, dove i fedeli versavano le oblazioni. Quelle offerte che si spendevano a volontà dell'inquisitore per i negozi giornalieri e per gli usi correnti, dovevano pure scaricarsi avanti a chi di dovere.

Per l'ammissione dell'inserviente, se ne faceva la proposta in un consiglio di almeno venticinque soci. Il suo ufficio era di presentarsi una o due volte alla settimana all'inquisitore per riceverne gli ordini. Portava il gonfalone nelle processioni tanto di maschi, quanto di donne: raccoglieva le oblazioni dei soci, tutti i mesi, nella seconda domenica e le presentava al tesoriere. Portava pure il palio dei defunti, « *cum suis aurealibus* », alla casa del morto e, finite le esequie, lo riponeva nella sede della società. Riferiva ogni mese le morti che avvenivano in seno alla società, affinché l'inquisitore nella sua predica e nella Congregazione potesse farne la commemorazione e perchè il sindaco potesse esiger tosto dagli eredi quello che il defunto fosse rimasto a dare. Egli aveva un salario di dieci soldi al mese e quando portava il

palio e gli « aurealia » percepiva due soldi dagli eredi del morto. Il palio era di seta nera caricato di una croce di seta rossa: due erano gli « aurealia » (forse orifiamma) pur di seta nera con croce rossa. Se un socio fosse così povero, da non poterlo seppellire, tutti gli ufficiali, dovevano, per senso di pietà, provvedere al funere, onorare il compagno loro e aiutarlo di suffragi, dicendo almeno dieci avemarie e dieci paternostri per ciascuno. Nella seconda domenica del mese, nella chiesa dei predicatori, si applicava una messa per la conservazione della società e per la redenzione delle anime: seguiva alla predica la questua. Finita la cerimonia, tutti gli uomini, coll'inquisitore, a vessillo spiegato, andavano al luogo deputato e, ivi adunati, udivano da questi gli ordini necessari: e fatta l'oblazione, ricevevano l'assoluzione e la benedizione. Obbligo dei soci era di dare per voto, in vita o in morte, venti soldi, a fine di ottenere l'indulgenza: ma per lucrare l'indulgenza di quindici anni, dovevano fare un'altra offerta speciale.

Il rito per assumere la croce consisteva nell'accettarla in ginocchio, pronunziando queste parole: « Ego N. facio votum Deo et » promitto assumere crucem ad exaltationem et promotionem fidei » catholice et ad exterminationem hereticorum et fautorum ipsorum; » eroque tibi, domine Inquisitor, tuisque successoribus obediens » in hiis que ad Inquisitoris officium pertinent ». Allora gli si imponeva sulle spalle la croce di panno o filo rosso che il p. inquisitore benediceva con un « oremus » speciale, dicendogli: « Accipe » signum sancte crucis in nomine patris et filii et spiritus sancti » in memoriam passionis et mortis D. N. Jesu Christi ad tui corporis et anime defensionem vel divine bonitatis gratia et ad celestia regna te perducant, amen ». Poi, rivolto al divin padre, così pregava: « Protende, domine, famulis et famulabus tuis dexteram » celestis auxilii, quos per gloriam tui nominis signo sanctissime » crucis insigniri et propugnatores fidei tue contra perfidos hereticos fieri voluisti, ut, agone fideliter peracto, regni tui coheredes esse mereantur per Christum dominum nostrum: amen ». Costi a Vigevano.

In Pavia i crocesegnati erano una società di ventotto persone: altrove, più o meno, sempre sotto la celeste protezione di S. Pietro martire. I suoi membri, prima di esservi iscritti, giuravano sul vangelo, in ginocchio, la fedeltà e la segretezza con una formola che veniva ridotta in carta autentica dal notaro, dicendo: « Iuro ac pro-

« mitto fideliter exercere munus et officium...; non revelare nec » loqui aut tractare verbo vel scriptis aut alio quovis modo de hiis, » que concernunt causas sancti Officii sub pena periurii et excommunicationis late sententie, a qua non nisi ab eminentissimis et » reverendissimis cardinalibus inquisitoribus generalibus absolvi » possim. Sic me Deus adiuvet et sancta Dei evangelia » (1). Quelli iscritti al primo ed al secondo ordine pagavano, per la loro patente, una doppia. Il denaro serviva ai bisogni del Sant'Uffizio, per le spese straordinarie (alle quali si provvedeva con la cassa del tesoriere), o per pagare riconoscizioni o regali.

Ognuno provvedeva alle spese della propria cattedra, sulla quale faceva incidere il proprio nome. Quelli del terz'ordine erano sottoposti, chi più, chi meno, a pagare dalle venticinque alle quaranta lire. Erano bottegai e artefici in gran parte, fittabili e persone forensi abitanti nelle provincie smembrate dal principato di Pavia.

Questi si chiamavano propriamente « patentati ». Si servivano del privilegio per potere impunemente usare delle armi proibite, secondo la facoltà concessa dalla stessa patente, nella quale si ingiungeva, sotto le pene e censure ecclesiastiche, di non offendere, molestare o impedire la persona inscritta, ma difenderla, invece, favorirla e anche venerarla.

Codesti patentati godevano indulgenze speciali, usufruivano di tutte le esenzioni concesse dai sacri canoni, dalle costituzioni apostoliche e dai decreti e privilegi dei principi cristiani e delle autorità civili in favore degli ufficiali e ministri del Sant'Uffizio. Generalmente, così gli uni, come gli altri, alla fine di ogni anno, facevano un atto di riconoscimento all'inquisitore, proporzionandolo alle facoltà di ciascuno; i bottegai in cera, in cioccolata, zucchero e cose simili; i forensi e, in ispecie, i fittabili in pollami ed altre regalie agricole (2). Di tempo in tempo, adunavansi a ri-

(1) ASM, Culto, Pavia, *Decreta quaedam peculiarit, quae ut plurimum Inquisitoribus Sancti Officii desservire possunt extracta ab Annalibus, Decretis habitis Romae in Congregationibus tum Illustrissimorum DD. Cardinalium Inquisitorum Generalium Sanctae Inquisitionis, tum coram Sanctissimo Pontifice*, ms. in-4 di pp. 137; vedi inserto ivi foglio volante intitolato: *Copia della patente*.

(2) Tutte queste cose erano abusi che il papa condannava. Nella lettera, scritta all'inquisitore di Cremona per parte di lui dal cardinale di Santa Severina (1603), dicevasi: « Che per crear crocesegnati non riceva l'Inquisitore cosa » alcuna grande nè piccola e nè anco sotto colore di esser mangiativa » (ASM, Senato, Armi, Licenze, Inquisizione, 1619).

chiesta dell'inquisitore o del vicario, ma con tanta cautela e segretezza, che non era possibile saper il motivo e molto meno il deliberato delle loro adunanze.

Tra i nobili e i mercanti erano sedici famigliari, otto per ciascuna classe. Questi, occorrendo, intimavano l'arresto contro chiunque si presentasse come indiziato. I mandatori eseguivano l'arresto, legando il reo e conducendolo alle carceri dell'inquisizione sotto giuramento di segretezza. Costoro si facevano esecutori di giustizia e maneggiavano gli strumenti di tortura sul paziente.

In tutte le terre della provincia erano distribuiti altrettanti croce-segnati aventi il titolo di vicari forensi con un designato numero di famigliari e mandatori pronti ad eseguire le disposizioni del Sant'Ufficio. I doveri e le qualità di ogni ufficiale o membro iscritto, la pratica di formare i processi, di ricevere le denunce, di esaminare i testimoni e i rei, redigere le sentenze e procedere in ogni affare erano tutte cose che si trovavano descritte nel libro chiamato *Sacro arsenale ossia pratica dell'Ufficio della Santa Inquisizione*. Vi erano anche la *Praxis*, il *Direttorio*, le *Norme*, gli *Specchi* e altri manuali.

Per il Sant'Ufficio di Pavia vi era la *Pratica ridotta dal card. Sculia* (1). L'opera più completa è la *Lucerna Inquisitorum hereticæ pravitatis*, composta dal p. Bernardo Rategno da Como, stampata a Milano nel 1766, e ristampata più volte col commento di Francesco Pegna. Il libro del *Sacro arsenale* dividevasi in dieci capitoli, ognuno dei quali trattava le istruzioni necessarie. La congregazione, in Pavia, era eretta nella chiesa di S. Tommaso; in Milano, nella chiesa di S. Eustorgio.

In Milano, il numero dei crocesegnati si componeva di quaranta nobili, costituiti anche essi sotto la invocazione di S. Pietro martire, alla dipendenza dell'inquisitore. In caso di qualche vacanza, i concorrenti presentavano al cancelliere della Congregazione la fede di battesimo e i certificati di criminalità, l'una estratta dall'ufficio del capitano di giustizia e gli altri emessi dall'ufficio del podestà. Proposti alla Congregazione, passavano, uno per uno, a scrutinio di voti segreti, e da quelli che riportavano la maggioranza ne estraevano tre: fra questi sceglieva l'inquisitore. Avevano uno statuto che si chiamava « delle ordinazioni ». Nelle processioni

(1) ASM, *Decreta quaedam*, c. 41. 21-50 cit. Di questo ms. dichiaro che qui faccio uso larghissimo, senza che stia a riferire ogni volta la citazione.

inalberavano uno stendardo di damasco cremisi ricamato in oro con frangia e fiocchi di seta e d'oro, sostenuto da quattro bastoni e due cordoni laterali, nella cui fronte principale era figurato S. Pietro martire e nella fronte posteriore la croce dell'inquisizione con le chiavi decussate. La bandiera di lustrino cremesi e bianco aveva le stesse rappresentazioni. Nei primi tempi cotesta associazione era detta « Scuola di S. Pietro martire », e si componeva di operai e di mercanti. A poco a poco, vi furono introdotti dei causidici, per avere persone capaci al disimpegno degli uffici di sindaco e di cancelliere: ai causidici si aggregarono gli avvocati ed a questi i cavalieri appartenenti a quaranta delle più illustri famiglie di Milano che si decoravano delle insegne equestri nelle pubbliche mostre (1). A Como erano parimenti del ceto nobile: non prima del 1593 cominciarono a portar la croce e il Santo Voto come difensori dell'inquisitore, dopo che alla di lui vita erasi attentato. A Cremona, oltre ai crocesegnati, formavano congregazione anche i famigliari del Sant'Ufficio.

Il decreto inquisitoriale per conferire la nomina di patentato o di qualche carica di Sant'Ufficio, portava, in alto, incisi gli stemmi papali fiancheggiati dalle figure di S. Pietro e S. Paolo, abbasso

(1) L'elenco dei nomi degli ultimi crocesegnati di Milano è sufficiente per rappresentare che tutta la classe più elevata vi apparteneva (1769).

Presidente: p. fr. inquisitore GIO. FRANCESCO CREMONA. — *Membri*: conte G. B. DEL MAINO, conte FRANCESCO CASTIGLIONE, don GIOV. FONTANA, marchese ANTONIO SILVA, don GIOVANNI BREBIA, don LUDOVICO VITALE, marchese GIO. ALESSANDRO ORSINI DI ROMA, conte DIEGO LORENZO SALAZAR, conte LORENZO TAVERNA, conte GALEOTTO DI PARRIANO DI BELGIOIOSO, marchese GIUS. GAETANO BUSSETTI, marchese FEDERICO FERRERI, conte LUIGI ARRIGONE, conte ALFONSO VISCONTI, conte G. B. GALLARATI SCOTTI, marchese CAMILLO CARCANO, conte FR. ANT. VISCONTI PIROVANO, conte GIUS. RESTA, marchese ANT. VISCONTI D'ARAGONA, conte GIROLAMO VEZZOLI, marchese ANT. ROSNATI, conte PAOLO MONTE MELZI, marchese FRANCESCO ARRIGONE, marchese LUDOVICO TROTTI, conte GASPARE FERDINANDO PÙ, don LUCA POZZO DE PEREGO, marchese GIO. PAOLO PIANTANIDA, conte ANT. G. B. DETI SOMAGLIA, conte BENEDETTO ARESE, marchese GALEAZZO ARCONATI, marchese FRANCESCO CASTELLI, conte LUIGI MARLIANI, marchese GIUS. VIANI, conte PIETRO PETRACINI, conte ALESSANDRO SORMANI, marchese PIERINO GIOVIO TRIVOLZI, don GIO. ANT. SETTALA, marchese GAETANO CAGNOLA, conte ANT. PUSTERLA, don OTTAVIO POZZO DE PEREGO.

Alla soppressione dei crocesegnati di Milano, il loro capitale era costituito da lire 5000 e l'avanzo di cassa nell'esercizio 1769 era di circa lire 300. Le spese ordinarie del sodalizio erano per anniversari, feste religiose, fra cui quella della Ceriola o festa di S. Pietro martire, mancie agli scolari, agli alabardieri per la festa del santo, ecc., in tutto lire 485.2.6, contro un attivo di lire 783.

la sottoscrizione dell'inquisitore generale, la registrazione, la vidimazione del cancelliere e il gran sigillo (1).

VI.

L'inquisitore, scelto, come si è detto, fra i domenicani, non doveva avere meno di quarant'anni di età; era sempre un delegato del p. provinciale in Lombardia, e si considerava perpetuo, quando non era eletto a beneplacito. Il suo vicario poteva avere anche un'età minore de' quaranta, ma non mai al di sotto dei trent'anni. Qualcuno, nell'accettare l'ufficio, invocava il patrocinio del cielo, come a Pavia, in questi termini: « Faxit D. O. M., virgo » sanctissima et sanctus Petrus martir, ut illud perfecte ex omni » parte exercere valeam, prout totis viribus contendam » (2). Giurava come tutti gli altri ufficiali di serbare il più perfetto silenzio sulle cose dell'ufficio. Un inquisitore scrupoloso, che dubitò di essersi lasciato sfuggire qualche cosa senza malizia, fu sollecito a chiedere al papa ampia assoluzione e l'ottenne.

Milano avrebbe voluto che gli inquisitori appartenessero sempre allo stato; ma li tollerò anche venuti di fuori. Venezia pretese nel secolo XVI che fossero suoi sudditi civilmente, dice il Sarpi; ma un decreto di Roma del 13 dicembre 1594 stabilì che a Venezia e nelle altre terre del dominio veneto si mandassero sempre inquisitori nativi di altro stato (3). A Firenze Cosimo de' Medici si oppose a Pio V, che voleva dare l'inquisizione ai domenicani, e vi si oppose perchè questi erano stati aderenti alla fazione contraria alla sua casa, quando ne fu scacciata, nel 1494. Dapprima l'ebbero in Milano i domenicani della basilica di Sant'Eustorgio, ai quali Innocenzo IV l'aveva concessa anche perpetuamente, con autorità estesa, al dire del Bugatti, in tutta Italia, dopo l'eccidio di S. Pietro martire. Fu, ad ogni modo, tolta ai frati di Sant'Eustorgio definitivamente nel 1558. Il cardinale alessandrino, Michele Ghislieri

(1) Vedi una copia della patente rilasciata da fra Tommaso Agostino Ciccarelli inquisitore di Pavia in un foglio volante nel ms. *Decreta quaedam* dell'ASM, più volte citato.

(2) ASM, *Decreta quaedam* cit., nel foglio di guardia.

(3) BATTISTELLA, op. e loc. cit., p. 129, nota 1.

(poi Pio V), la trasferì al cenobio di Santa Maria delle Grazie. Ma anche dapprima, cioè il 1555, era stata tolta da Sant'Eustorgio, sebbene per poco (1), perchè i frati reclamarono a Paolo IV. Questi furono reintegrati nei loro diritti, dopo aver esercitato la carica di commissario della Sacra Congregazione Bonaventura Castiglioni canonico della Scala (2). Il breve che levò il Sant'Ufficio da Sant'Eustorgio per trasferirlo in Santa Maria delle Grazie è del 17 aprile 1558: con esso fu rinnovata l'inquisizione per tutto il ducato, affidandola alla persona di frà Giambattista da Cremona (3).

Il provinciale lombardo nominava l'inquisitore generale e delegava gli altri inquisitori per la sua provincia. Abbiamo la pergamena originale, data dal convento di Sant'Eustorgio, il dì 8 luglio 1487, del provinciale di Lombardia, frà Paolo da Moneglia, a frà Matteo dall'Oimo per nominarlo inquisitore, deputato alle città di Milano e Lodi principalmente, della Lombardia superiore e della

(1) ASM, *Fondo di Religione, S. Eustorgio*, ms. Bugatti. Accenniamo a due documenti dell'archivio Panigarola per rapporti interceduti fra i frati dei due conventi prima che il Sant'Ufficio passasse dagli uni agli altri:

1510, luglio 20. Milano.

Il Senato, visto che, nonostante i bandi già pubblicati, i frati di S. M. delle Grazie introdotti, per riforma del loro Monastero, in quello di S. Eustorgio, erano molestati giorno e notte, tanto nel Monastero che fuori, da alcuni vicini del Borgo di Porta Ticinese « adherenti et fautori de li frati conventuali erano in dicto Monastero nanti la dicta introductione, quali conventuali non voleno fare il debito suo et servare dicta reformatione », pubblica bando di pena contro chi molesterà i detti frati e i loro agenti. Pene: ducati cento: un terzo all'accusatore e le altre due parti alla Camera Ducale; e che i padri siano obbligati per i figli; et ulterius sotto pena di tratti quattro di corda (seg. GG. c. 646).

1510, agosto 2. Milano.

Il Senato, avuta notizia che nel fare l'inventario dei mobili del Convento di S. Eustorgio sono state notate mancanti « cose de notabile valuta, cioè: » croce, calice, immagine et altre diverse sorte de argento et d'oro, parimenti » de altari de diverse sorte, libri da canti et da cuncti, instrumenti et altre scripture ecc. pertinente al dicto monasterio, il che se estima sia proceduto per » opera di frati conventuali quali erano in dicto monasterio, con brava et aiuto » de seculari soy fautori », ordina per pubblico bando che chi ritiene delle predette cose ne faccia la restituzione entro giorni tre, sotto pena di ducati cento d'oro e d'essere processati « de furto et de rubaria » (seg. GG. c. 649 r.).

(2) Vedi documenti in fine di questo studio.

(3) *Archivio storico romano*, XV, p. 448.

marca di Genova: « cum omnibus privilegiis, iuribus et libertatibus
 « tam apostolica, quam imperatoria maiestate concessis et talibus
 « inquisitoribus dari consuetis, removens et absolvens, cassans et
 « annullans, deponens et destituens eodem tenore et eadem auctoritate
 « quemcumque alium in dictis terminis inquisitorem institutum,
 « mandans insuper vobis et in virtute spiritus sancti districte
 « precipiens ex parte Dei omnipotentis et auctoris nostre fidei
 « atque propugnatoris Jesu Christi, vestram conscientiam onerando,
 « quatenus dictum inquisitionis officium humiliter in vestrorum
 « remissionem peccatorum assumatis, eoque assumpto, in eodem
 « sic prudenter ac strenue procedatis, ut terrenis sublati
 « terroribus simul et cupiditatibus mundi spretis, odio et amore
 « sopitis, toto animo celestibus intendentes, quod in Dei aut hominum
 « iudicio saltem vero reprehendi minime potestis » (1).

La giurisdizione dell'inquisitore cominciava dal momento della constatazione evidente e certa di un caso ereticale. Nel dubbio di un fatto se sapesse o no di eresia, non doveva ingerirsi, ma nel dubbio di pubblicità di un caso certo, prima di procedere, assumeva le prove di notorietà. Non aveva azione contro vescovi, se non per delega speciale, nè contro frati minori o frati predicatori, i quali, per privilegio di Sisto IV, lasciaronsi alla correzione dei propri superiori, salvo se già scomunicati. Agli inquisitori domenicani, specialmente di Lombardia e ai loro vicari, Clemente VI dette autorità di procedere contro i frati sermonanti di errori, premesse le ammonizioni. In caso di idee irregolari condivise dallo stesso rettore del convento, lo si faceva ammonire dal rettore più vicino, venendo poi alla sentenza definitiva, se condannatoria, col consenso dell'ordinario. Particolarmente contro i carmelitani, se predicanti conclusioni erronee, potevano procedere all'arresto personale. Potevano poi procedere senza il vescovo e, viceversa, il vescovo senza di essi, fino al carcere, alla tortura e alla sentenza, soltanto quando, dopo otto giorni dalla richiesta, non fosse avvenuto lo scambio degli atti dell'istruttoria.

Quello che potevano fare gli inquisitori senza gli ordinari e gli ordinari senza gli inquisitori, erano le citazioni, le pretensioni, la formazione dei processi informativi e i decreti assolutori: potevano gli uni senza degli altri tormentare, sentenziare e decretare

(1) ASM, *Sen., Cons. e Mem., Inquisiz.* cit. ad an.

la pena. Non spettavano al Sant'Uffizio le materie concernenti la disciplina degli ecclesiastici, i delitti contro il buon costume, che in Spagna, invece, ricadevano nelle competenze dell'inquisitore e non degli ordinari, il falso in brevi d'indulgenza, il commercio carnale con comari, la conoscenza carnale di ebrei e cristiani, i servizi dati da questi a quelli in dì di sabato e le trasgressioni ai precetti della chiesa. Ai vescovi che si arrogavano anche il titolo d'inquisitore ordinario, il papa lo negò.

Conflitti non mancavano fra vescovi ed inquisitori. L'arcivescovo Arcimboldi dette filo da torcere all'inquisitore. Fra lui e il padre Melchiorre Crivelli, vescovo tegastense, sorsero gravi liti per le giurisdizioni del Sant'Uffizio; liti complicate per alcune relazioni attinenti alla contessa di Guastalla, fondatrice del monastero di S. Paolo e di altri, grande patrona dei domenicani. L'inquisitore n'ebbe la peggio: l'arcivescovo tanto fece col papa, che levò l'inquisizione ai domenicani di Sant'Eustorgio (1556) (1). Per contrario, il coadiutore del vescovo di Bergamo fu scomunicato, dopo essere stato destituito, per inobbedienza al Sant'Uffizio (2). Qualche vescovo si mostrava apertamente avverso. Quello di Mantova diceva: « Non fa l'Uffizio della Inquisizione se non pregiudicare alla originaria giurisdizione e « prerogativa dei vescovi » (1771) (3). Nell'archivio del Sant'Uffizio conservavansi i decreti della Sacra Congregazione in controversie giurisdizionali tra il vescovo e l'inquisitore di Piacenza, decreti favorevoli all'inquisitore (1621). Questi talvolta esercitava una sorveglianza anche sui vescovi. Maestro Nicola, inquisitore di Lombardia, andato a Cremona, dove era molto popolare per avervi già predicato, scriveva al duca il 19 novembre 1460 per dire del turbamento che aveva trovato in città contro il vescovo e pregava il duca di farlo stare a dovere (4). Fra l'arcivescovo di Milano e gli inquisitori sorsero disaccordi frequenti specialmente per le denunce, per la stampa e l'esame dei libri. Il papa definì le controversie, ordinando che negli editti e nei mandati di denunce, queste si dovessero depositare all'autorità che aveva emanato l'editto. Per i libri a stampa, richiamò gli ordini emanati dal Concilio Lateranense,

(1) ASM, *Fondo di Relig., S. Eust.*, ms. Bugatti cit.

(2) *Arch. stor. rom.* cit., p. 441.

(3) ASM, *Culto*, 2105.

(4) ASM, *Culto*, 2107.

e per l'esame dei libri dovessero l'uno e l'altro nominare persone a visitare le casse che arrivavano dal di fuori. I librai avevano seco l'indice dei libri sottoscritto dall'arcivescovo e dall'inquisitore, e librai e stampatori giuravano sotto una data formula davanti all'inquisitore. Contro di essi, per le trasgressioni, pubblicaronsi editti che hanno la data de' 20 gennaio 1620 (« Edicta contra bibliopolas et impressores »).

Per l'« imprimatur » sui manoscritti, il papa serbò il sistema vigente, ma lasciò liberi arcivescovo e inquisitore o di riformare il vecchio sistema o di farlo anche nuovo, purchè gliene trasmettesse la minuta. Non permise che il vicario dell'inquisitore si appellasse vicario generale, per non creare confusione col vicario arcivescovile (1).

VII.

L'inquisitore, per suo ufficio, procedeva sia contro eretici, sia contro sospetti d'eresia, contro ricettatori, difensori e fautori loro, e che direttamente e indirettamente impedissero o ritardassero l'esercizio delle sue funzioni. Il suo istituto, sul principio, si limitava ad ammonire, dare penitenze spirituali o corporali leggere, deferendo alla maggiore severità della giustizia secolare gli impenitenti; pene spirituali erano di rimanere qualche tempo alle porte delle chiese con croci gialle sulle vesti, o con una mantelletta gialla sulle spalle e in petto, o di subire l'imposizione di una mitra, prendere battiture o percosse, andare pellegrinando ai santuari, muniti i pellegrini di salvacondotti. Ne abbiamo uno concesso da Galeazzo Maria Sforza ad un Cristoforo da Parma che, per soddisfare alle penitenze impostegli, doveva andare in giro per diverse parti del mondo (2). Curiosa è poi la pena spirituale data ad una donna dal consiglio generale di Levantina nel 1640: essa doveva andare sempre a braccia aperte alla Madonna di Ascona (3). Poi si aggiunsero l'esilio, i tratti di corda in pubblico, la berlina e, specialmente a Milano, anche la galera. Un decreto di governo degli 8 giugno 1760 adottava fino allora la condanna, che dava l'inquisitore di Milano, alla galera. Questa

(1) ASM, *Decreta quaedam cit.*

(2) ASM, *Dipl.*, 19 gennaio 1472 (Galeazzo Maria Sforza).

(3) Bibl. Ambr., cod. I, 5. 95 (28 aprile 1640).

specialmente infliggevasi ai consuetudinari, come i bestemmiatori, ai quali però, se di onesta condizione, davasi il carcere formale o il domicilio coatto nella propria abitazione, la multa pecuniaria o la confisca. Continuano esempi di multe pecuniarie anche ad eretici. Pure in atti dell'inquisitore Guido da Cocconeto del 26 marzo 1301, dove è imposto a donna Diversa, vedova del fu Jacopo da Novate, di depositare al banco di Pinamonte Montanari di Milano la somma di lire venticinque di terzuoli in ambrosini nuovi (1).

Gli inquisitori di Milano esitavano a condannare alla galera i nobili e ne domandarono parere a Roma. La quale non poté dare una decisione assoluta, nè escludere tale pena e si riserbò la deliberazione volta per volta, secondo la qualità del caso. I condannati al carcere, quello di Santa Maria delle Grazie o quello dell'episcopio (2), dovevano provvedere da sè al proprio sostentamento che veniva procurato loro dal converso o dal custode. Il povero che non aveva da rimborsare il carceriere delle spese, scontata che aveva la sua pena, ritornava a star daccapo in carcere per debiti. Ma quest'ultimo uso fu tolto nel 1625, quando agli inquisitori fu dato obbligo di rifare al custode l'importo degli alimenti somministrati sia a poveri, sia a non poveri (3). Delle multe e confische un terzo andava al fisco dello stato, il resto al Sant'Ufficio e all'arcivescovo. Assente l'arcivescovo, come ai tempi di S. Carlo Borromeo, il vicario arcivescovile reclamò per sè questo diritto, « perchè de le fatiche sue continue et gravi altrui non goda senza « merito » (4). Per il servizio di guerra, si rilasciavano i prigionieri o con una sicurtà o con uno sborso di denaro. Ad istanza del prefetto del castello di Milano fu rilasciato dalle carceri il capitano Visconti per servizio del re nella guerra del 1616, sotto sicurtà di duecento scudi e obbligo di riconsegnarsi nelle forze quando ne fosse richiesto; mentre poi fu commutata la pena triennale del carcere in venticinque scudi ad un soldato per mandarlo alla guerra (1620). Una lettera della Sacra Congregazione all'inquisitore di Mi-

(1) Bibl. Ambr., cod. A, 227 inf., cc. 60-61.

(2) Vedi del carcere di S. M. delle Grazie nella nota a p. 10, e delle carceri all'episcopio in BIFFI, *Sulle antiche carceri di Milano e del ducato milanese*, Milano, 1884, pp. 76-78.

(3) BATTISTELLA, op. op. e loc. cit., p. 136, nota.

(4) ASM, *Sen., Cons. e Mem., Inquisiz. cit.* Atto del 6 agosto 1558.

lano (1603) diceva che delle multe pecuniarie si desse qualche riconoscenza al procuratore dei carcerati, all'aromatario, al medico, al notaio e ad altri inservienti del Sant'Uffizio, secondo l'anzianità di carica (1).

VIII.

Le cause del Sant'Uffizio o erano di eresia o di sospetto di eresia. I delinquenti, eretici o sospetti, si consideravano in due modi: o come prevenuti in giudizio di indizi sufficienti, o come spontaneamente comparenti. Solevansi distinguere in eretici « positivi » e in eretici « negativi ». Contro gli eretici positivi si procedeva in Milano alla perquisizione dei libri e delle scritture e alla cattura per mezzo del bargello, a richiesta dell'inquisitore. Gli inquisitori di Lombardia chiesero nel 1265 a Clemente IV che gli istrumenti che facevano rogare da un notaio avessero vigore, non ostante altro statuto o consuetudine (2). Per lo più, d'accordo col magistrato secolare, componevano il processo informativo sugli indiziati, dietro denuncia. Anche fuori di Milano accadeva ugualmente. A Cremona, anzi, una volta l'inquisitore dovette fare il processo avanti al podestà (1551).

A Como, in certi casi, andavano uniti gli agenti della comunità con l'inquisitore: questi, assistito dal vicario vescovile o dall'assessore, nell'esame dei testimoni e nella formazione dei processi non poteva servirsi di altro notaio che del notaio deputato dal podestà. Ma, in via ordinaria, per eresia o sospetto di eresia, procedeva o da solo l'inquisitore o insieme col vescovo o col consiglio di teologi. Il vicario vescovile precedeva il vicario dell'inquisizione negli atti della sua congregazione in Sant'Uffizio, come si trova prescritto all'inquisitore di Bergamo (1623).

IX.

Nei costituiti, se i rei confessavano d'aver aderito intimamente all'eresia delle quali erano imputati e se si mostravano

(1) BATTISTELLA, op. e loc. cit., p. 133, nota 3.

(2) Vedi docum. in fine.

resipiscenti, li facevano abiurare « de formali » o in pubblico o in privato, secondo il caso, e li condannavano o al carcere formale perpetuo, o con imposizione di penitenze ad arbitrio: se indurati nell'errore, assegnavano loro un termine conveniente per la resipiscenza: intanto, si procurava ridurli « ad bonam frugem » e tornavasi ad assegnare loro altri termini, dopo di che, se tutto inutile, si consegnavano al braccio secolare.

Eretici negativi erano quelli che da sufficiente numero di testimoni indiziati di tenere opinioni scorrette, negavano. Ci volevano cinque requisiti per poterli condannare come tali: la convinzione di eresia formale, la certezza del senso ereticale in parole profferite, la concorrenza di testimoni legittimi, senza eccezioni e contesti, la data recente del detto o fatto ereticale e la convinzione della propria credenza in esso.

Spontaneamente comparenti dicevansi quelli che si presentavano da sé stessi al Sant'Uffizio prima che fosse apparso qualunque indizio contro di loro. Venivano ad accusarsi di aver creduto ad eresie e protestavano di averle detestate e di volere riabbracciare l'antica fede. Si facevano abiurare « de formali », e cioè dell'adesione di cuore all'eresia, in che appunto consisteva la formalità. Fatta l'abiura, andavano con Dio, dopo essersi assoggettati a pene spirituali. Costoro, per lo più, nascevano da genitori eretici ed erano cresciuti nell'eresia, ma ve ne aveva anche di quelli nati da cattolici e di poi passati ad altra fede. Da questi l'inquisitore lombardo con opportune interrogazioni traeva notizie precise delle persone che li attrassero a sé e degli altri complici. Conferiva loro attestazioni autentiche della propria abiura: poi, visto che alcuni se ne servivano a scopo di speculazione, come facevano vagabondi e questuanti che le andavano spacciando per le osterie, le sopprime.

Tutti i pubblici funzionari dello stato di Milano, i signori di feudi e quanti godevano giurisdizione temporale, ogni buon cristiano, tutti, insomma, avevano obbligo di dar mano all'opera inquisitoriale, cacciando, denunciando, estirpando. Chi trasgrediva diventava, come fautore, « ipso iure » scomunicato: oltre la suspizione di eresia, incorreva anche in gravi pene. In colpa di favoreggiamenti si comprendevano i ricettatori, gli aiutatori, i difensori e consiglieri di eretici.

Si cadeva in questa taccia o per omissione e negligenza, o per fatto e cooperazione, o per consiglio qualsiasi. Le persone private incorrevano in questo caso d'omissione, quando, per sapere di eretici notori e pubblici e toccando a loro, massime d'ufficio, il denunciarli e far opera che venissero presi, se ne ritraevano, senza che una legittima causa li impedisse; ma vi potevano incorrere anche tutti gli altri, essendo che a tutti, come già si è detto, correva obbligo di rivelarli e denunciarli. Chi non aveva il coraggio di farlo a viso aperto, chi per timor di vendette o per altro impulso ricorreva all'anonimo, si serviva di polizze che gettava anche entro la camera dell'inquisitore o facevale passare per la finestra o penetrare per le fessure dell'uscio, o lasciavale cadere in apposite cassette che si trovavano in duomo o in altre chiese. Mancando la denuncia per qualunque altra causa, per cui restasse esclusa la suspizione di maliziosa e dolosa fautoria, veniva senz'altro scusata. In ogni altro caso il giudice si faceva a scrutare le circostanze dei fatti, indagava le qualità e le intenzioni delle persone per stabilire, tutto pesato, se la fautoria era da considerare leggera (« de laevi ») o forte (« de vehementi »).

L'azione penale estendevasi non solo contro eretici, notori o sospetti, fautori, ricettatori e ausiliatori, ma anche contro i loro consanguinei e si prolungava, talvolta, alla terza e alla quarta generazione. Se in ciò l'uso è constatato in sentenze contro recidivi, la stessa giurisprudenza ecclesiastica non fu sempre concorde nella latitudine della giustizia punitiva, ed è raro il caso, nello stesso medio evo, di sentenze siffatte.

Invece, troviamo prescritta un'azione moderata nel periodo moderno. Si ebbe riguardo non solo ai gradi di consanguineità, ma anche ai rapporti di amicizia, come vincolo non meno potente e non inferiore alla forza del sangue, per scusare la colpa di ricezione ed occultazione. Maggiormente scusata era la passione cieca e smoderata d'amore, la quale era distinta dai legisti in una specie di furore, come se il ricettante cattolico accogliesse l'amante eretico. Come tale circostanza diminuiva anche in altri casi la pena, così anche in questo l'alleggeriva.

Per i semplici sospettati, spontaneamente comparenti, si adottava il sistema di farli, senz'altro, abiurare, premesse le ammonizioni d'uso. Si accusavano di aver detto, scritto o fatto qualche atto apostatico contro la fede; i più comuni, in Lombardia, erano

questi: l'aver militato al servizio di infedeli o di eretici; essere andati in corso con turchi; avere alzato il dito e aver profferito il « hallà » a protestazione di maomettismo, aver pregato nelle moschee, vissuto con i loro voti, udite prediche di acattolici, partecipato alla cena simbolica, mangiato carne in giorni proibiti per conformarsi a questi usi. Taluno confessava di aver preso moglie, pur essendo « in sacris », o di essere poligamo; tal altro di aver celebrato messa, o di aver amministrati i sacramenti senza essere sacerdote; ma tutti questi, perchè avevano agito senza mala intenzione, ossia senza avere aderito col cuore alle irregolarità, passavano come semplicemente sospetti. Quando fossero in condizioni di già prevenuti, allora si perquisivano e si carceravano. Poi venivano i teologi a qualificarli, ne censuravano le proposizioni e li costituivano, obiettando loro questioni dogmatiche e sottomettendoli ad interrogatori. A volte i loro costituti erano negativi, in tutto o in parte: allora offrivano loro, prima la ripetizione dei testimoni, poi assegnavano un termine per la difesa, sottomettendoli, secondo la qualità degli indizi, a torture più o meno vive.

X.

Sebbene la chiesa avesse condannata la tortura fino dai tempi più antichi e sebbene gli statuti di Milano del 1396 la proibissero, pure la si trova sempre usata, finchè non fu abolita da Giuseppe II nel 1784. Il braccio di ferro per la corda che era in piazza Mercanti fu tolto nel 1797: venne cancellata la iscrizione che vi era sottoposta e dal tribunale criminale fu approvata l'apposizione di una nuova iscrizione « trascinata dall'opera del Filangeri » (1).

Ma nel tribunale del Sant'Uffizio si dava sempre più mitemente che non nel tribunale secolare. Tortura ordinaria era la corda. Per lo più non si dava con squassi, come solitamente nel foro criminale secolare. O che si confessasse il delitto con tutte le sue circostanze, o che si confessasse solamente in parte, o che totalmente si negasse, la tortura non si risparmiava mai. Quando si confessava il fatto o l'uso e i complici, allora la si dava « super intenzione ». Confessando solo in parte, l'amministravano « pro ulte-

(1) ASM, *Miscellanea in Sezione Storica*, busta 36, fasc. II.

« *fiore veritate habenda* ». Tutto negando, o se gli indizi fossero sufficienti, veniva data « *repetita* »; e, cioè, si divideva lo spazio di tempo, ordinariamente in due volte, un giorno dopo l'altro immediatamente. Con gli inabili alla corda, o per rottura di braccia, o per ferite aperte, o per altre indisposizioni fisiche, si usava la stanghetta o il fuoco ben nutrito sotto le piante dei piedi. Quando il reo confessava, sotto l'esame rigoroso della corda, il delitto negato negli altri costituiti, gli si faceva ratificare, dopo le ventiquattro ore, la sua confessione fuori-del luogo « *tormentorum* ».

Durante l'applicazione della tortura, secondo la gravità delle cause forensi, si adottava anche la prova dei confronti; ma ciò di rado. La pratica ne aveva fatto vedere più il danno che l'utile, poichè ne provenivano molte inimicizie. Pure si facevano, d'ordinario, fra persone non di qualità, perchè non si avesse ragione di temere qualche conseguenza o inconveniente. Mai, quindi, confronti fra servi e padroni, fra volgari e nobili, fra inferiori e superiori.

XI.

Basi del giudizio presso il tribunale dell'Inquisizione, quando non si trattava di « *sponse comparentes* » o di semplici sospettati, erano la pubblica fama o manifesta infamia e la denuncia. Le denunce si facevano o da persone che si qualificavano, o che erano già ben conosciute, come tutti quelli che erano addetti al Sant'Uffizio, croceseguaci e famigliari.

La denuncia segreta era appena tollerata. « Non si procedeva » contro alcuno sopra notificati, se per altra via non constasse della « mala qualità dell'imputato » (1). Era sempre sospetta, non potendosi verificare l'intenzione del denunziante se mosso da spirito passionato o da timorata coscienza: alcuni, se erano zelanti, non erano però meno solleciti della propria pelle, poichè non era da maravigliare se contro manifesti denunziatori di sovente covassero

(1) Sono i termini in cui si esprime il referendario di Lodi, quando si trovò accusato dallo stato per notificati segreti, in un suo memoriale del 2 maggio 1590, aggiungendo: « Se questa porta si aprisse (dice), il mondo andrebbe tutto sotto » sopra et nessuno saria mai sicuro delle false calunnie dei suoi nemici », e portava avanti il caso della stessa inquisizione (ASM. *Sen. Cons. e Mem., Inquisiz.* cit. ad an.).

vendette mortali i denunziati. Per questo, quelli che più propriamente avevano l'ufficio di denunziare, si munivano di armi a difesa e procedevano ben sicuri. Non mancavano casi di vendette per denunce. A Pavia un tale, che si vide denunziata la propria moglie, seppe assestare di così buone bastonate al denunziatore, che ne riportò in pena tre colpi di fune e la destinazione in altro sito (1597). Tale altro che investì il suo delatore e lo tempestò di pugni, incorse per questo fatto nelle censure. Ma il papa lo volle prosciolto. Egli era stato istigato all'atto di vendetta da una sua concubina, e anche questa, caduta nella censura, fu dal papa prosciolta; ma al percussore e alla donna istigatrice non mancò una pena; all'uomo la galera per cinque anni, all'altra più mite castigo: quello di rimanere per una volta in tempi di uffici divini sulla porta di chiesa e per sei mesi a domicilio in casa propria (1620).

Falsi denunziatori e falsi testimoni andavano incontro a tutta la severità del Sant'Uffizio. In antico, imponevasi loro la miera ignominiosa. La Sacra Congregazione di Roma condannò quest'uso, che, nonostante, continuò: richiamatane più volte, tornò sempre a proibirlo; in Milano, l'ultima volta, nel 1625. Fu invece praticato sempre per gli stregoni. Ordinariamente, chi confessava il falso o ne rimaneva convinto, andava in galera e, per più durata di tempo, quello che era stato autore o vero orditore della falsità. Era poi stabilito come canone fondamentale per il giudice processante, di determinare, anzitutto, nell'accettazione delle denunce e delle testimonianze, il rapporto che poteva passare fra denunziante e denunziato; investigare se per il passato fosse mai corso alcuno interesse fra l'uno e l'altro o interceduta causa di odio, di emulazione e malevolenza. Quindi il giudice avvertiva alla ripetizione dei testimoni, dopo la costituzione degli indizi, avanti di venire ad alcun atto giudicio contro il denunziato e alla aggiudicazione dei termini perentori per la difesa, anche quando la rinunziasse.

Ma non era infrequente il caso degli interrogatori suggestivi, coi quali estraevansi la confessione per bocca del reo, non meno che del testimone. Ad evitare la suggestione, nei casi in cui fosse difficile stabilire l'identità della persona denunziata e fosse necessario provarla « *de iure* », a mezzo di ricognizione giudiziale di persona che ne avesse conoscenza di vista, si usava, in Pavia, di porre quello da riconoscere in mezzo a due altri simili di statura e di vestito e anche in qualche modo simili d'aspetto. Il giudice domandava alla

persona chiamata a riconoscere se fra quelli fosse quel tale di cui si trattava; se rispondeva affermativamente, le si ordinava di andarlo a toccare colla palma della mano.

Trovansi talvolta applicati dagli inquisitori ai denunzianti gli utili sul sequestro. Ma nel 1568, ad una richiesta dell'inquisitore di Milano, frate Angelo, per assegnare la terza parte del sequestro di robe che si ritrovassero presso eretici forestieri praticanti nello stato, doveva dare il suo parere il magistrato ordinario delle entrate, al quale veniva così a diminuire la quota di sua spettanza (1). Qualche altra volta l'inquisitore mandava i suoi confidenti in luoghi sospetti a spiare. Per esempio, a Ginevra, dove molti italiani praticavano, per affari, frequentemente cogli eretici, il Sant'Uffizio di Milano mandò nel 1585 un Giuseppe Ferrari il quale, facendo le viste di negoziare mercanzie, scoprì una ventina dei nostri che contrattavano con eretici polveri piriche, corde d'archibugi, piombo e altre cose per la guerra (2).

Il sistema della denuncia applicavasi anche a danno dell'inquisitore. Nelle carceri del Sant'Uffizio di Cremona un detenuto si suicidò e l'inquisitore fu denunziato per aver occultato il fatto e il denunziante richiese il terzo dei proventi sulla confisca dei beni del suicida (3).

Procedimenti sommari erano rari. Anche qui il giudice non poteva esimersi dall'osservanza di quegli elementi che costituiscono l'essenza del giudizio; accuse, citazioni, indizi e testi. Quando temeva pericolosa la pubblicazione dei testimoni, dei deponenti e degli accusatori, allora conferiva col vescovo e con persone legali e sul loro parere pronunziava la sentenza. Fuori di questi casi, e testi e accusanti si rivelavano sempre. Per via d'inquisizione procedendo, anche gli scomunicati e i loro complici ammettevansi a testimoniare contro eretici e ricettatori, se dalle circostanze si poteva presumere della loro veracità. Altrimenti, quando si procedeva per via d'accusa o di eccezione, non si ammettevano.

In fatto di eresia, poteva il giudice procedere anche senza precorrenza d'infamia: bastava avere uno o due testi, o qualche indizio provato: « *inditum enim est haeresis occulta* » (4). Così la negli-

(1) ASM, *Sen., Cons. e Mem., Inquisiz.* cit. Atto del 30 maggio 1568.

(2) ASM, *Sen., Cons. e Mem., Inquisiz.* cit. Atto del 17 ottobre 1585.

(3) ASM, *Sen., Cons. e Mem., Inquisiz.* cit. Atto del 14 settembre 1583.

(4) B. FUSI, *Sommario Armiella*, Venetis, s. a. p. 269.

genza dei sacramenti, della messa e delle pratiche del culto, la stessa assenza dalla comune conversazione dei fedeli, certamente, non bastavano a costituire l'infamia, ma erano, tuttavia, sufficienti per l'indizio. La forza dell'indizio consisteva non solo nel numero, ma molto più nella qualità dei denunzianti e dei testimoni che non patissero eccezione, massime d'inimicizia capitale, nella verosimiglianza del fatto e nella qualità del denunziato.

XII.

Le sentenze si pubblicavano o in piazza o in chiesa, avanti alla moltitudine del popolo appositamente convocato, presenti le autorità civili e le dignità ecclesiastiche. Redatte in uno stile severo e grave, erano destinate a produrre nella massa quell'effetto di abominio e di esecrazione che meritava il delitto contro la divinità. Ispiravasi alle immagini delle sacre carte e foggiasse sulla fraseologia biblica la più sdegnosa. Si chiamava l'eresia una peste letale e sordida; le dottrine ereticali feci abominevoli, discipline nefarie che gridano vendetta « *ad aures Domini ultionum* »; gli eretici « *vulpeculae* », uomini gonfi di luciferiana superbia: i recidivi si assomigliavano a cani rivomitatori (« *quasi canes ad vomitum redientes* »), a porci rinvoltentisi nel brago (« *sus in volutabro luti* »); se gente di uno stesso sangue o schiatta « *vilenta progenies* » o « *genimina viperarum, vipereos filios, colubros tortuosos* »; se congiunti in setta: « *velut senta fusilia squame sese prementes* ».

Stilizzate ugualmente sono le espressioni per denotare le varie condanne: se colpiti di scomunica, abbandonati al braccio secolare: « *ut sentiant pondus apostolice gravitatis* », o « *ut duplici contritione eos conterat dominus ultionum* »; se dannati al carcere: « *squalore carceris macerandi* »; se alla distruzione della casa: « *ut sit receptaculum sordium, quae fuit latibulum perfidorum* »; se dannati al fuoco: « *rogi flammis ultricibus comburi tradendi* »; se colpite anche le generazioni successive: « *ut memoria eorum in filios et nepotes continuo merore tabescat* ».

Tutte queste espressioni suonavano agli uditori di allora, abituati a ritenere gli eretici una minaccia di sovvertimento alla vita sociale, non già come tanti fiori retorici, ma come termini naturalissimi che quadravano loro perfettamente.

L'apparato esterno, pieno di penitenza e di mestizia, onde si rivestiva il tempio, contribuiva ad imprimere un grande effetto nell'animo del pubblico. Gli stessi atti di riconciliazione che si facevano nel duomo di Milano presentavano un'aria di grande severità; somigliavano a quelli che si facevano in Roma. Racconta il Saliceto, ambasciatore alla corte di Alessandro VI, in una lettera scritta dall'eterna città al duca, su tal proposito, il 29 luglio 1498:

Hogi la Santità di Nostro Signore per li commissari deputati, gubernatore de Roma episcopo Marianense, et un altro prelati, oratore hispano et lo inquisitore de lo ordine de predicatori, ha facto condurre al cortile avanti la porta de S. Pietro, dove sua Santità, la signora principessa et dogna Lucretia pössenno vedere, tutti li marrani inquisiti, li quali, tra maschi et femine, sono stati numero circa quattrocento. Et sopra un grande tribunale eminente, cum una candela in mano per uno, li ha facti stare ad udire lo processo formato de li errori et perfidia loro, et confessare lo mentito Christianesimo, demum chiamarsi tutti in culpa, fare professione della nostra vera fede, reconciliatili alla Catholica Ecclesia, poi, vestiti ciascuno di certe manteline gialde, cruce-signati, cum quella candela accesa, li ha facti in ordine, dui per dui, andare per lo altare de Sancto Pietro, venire ad Roma et andare ad la Minerva, accompagnati da tutta la guardia del papa: et li è stato fine ad la processione. Quale spettacolo è stato grato al populo propter causam fidei; ma, per non se essere visto tra questi alcuna persona notabile, è parso ne manchino assai al numero, quali si avevano ad reconciliarse cum altro modo che cum questo vulgare, tanto più quanto se sa esserne molti de la secta ufficiali in questa corte, ricchissimi, da basare altro che altari (1).

Così pure il cronista Burigozzo narra la cerimonia fatta il 23 settembre 1535 nel duomo di Milano, stipato di popolo: « Chi avesse visto tanta gente, era cosa incredibile! ». Vi fu predicato e, al fine de la predica, si tirò un tendaggio, dietro al quale erano alcuni eretici, uno prete. Costoro si trascinarono davaniti al pulpito e inginocchiatisi avanti al predicatore e al vicario dell'arcivescovo, fu posta in capo al prete e ad un altro una mitra ignominiosa e letta loro la sentenza. Ai due principali, ogni domenica, fino al Natale, fu dato il precetto di presentarsi alla porta maggiore del duomo vestiti di sacco, con una disciplina battendosi dal principio della messa grande sino alla fine (2). Pure in duomo, il 26 marzo 1661, racconta

Marco Cremosano la cerimonia dell'abiura di sei eretici della setta degli apostolici che aveva a capo Francesco Giuseppe Borri: « Fu fatto all'altare maggiore del duomo un gran palco e sopra il pulpito della predica ordinaria vi erano li padri domenicani, notari, con loro processi: sotto detto pulpito ve n'era accomodato un altro, quadrato, sopra cui un tavolino, dove sedeva il fiscale del Sant'Uffizio, a man sinistra li procuratore di detto Sant'Uffizio e poi in fila li sei rei legati con catena, con l'assistenza di tre birri del Sant'Uffizio. Prima si lesse il processo del detto Borro, poi si fecero ritirare li detti rei e si facevano comparire ad uno ad uno con una candela in mano et così se gli leggeva il processo loro e poi si ritiravano, et a li primi due, che erano preti sacerdoti, fu posto indosso una mezza pianeta di raso giallo con una croce rossa: il terzo, che era secolare, detto il Mangino di Voghera, a mezzo il processo neghò con alta voce ciò che aveva di già confessato, onde gli fu messo uno sbavaglio in bocca e le manette e lo levarono via d'ordine del padre inquisitore, il quale era presente, come pure monsignore arcivescovo Litta, quale sedeva nella sua sedia arcivescovile con la berretta in testa; al luogo dove sogliono sedere li vescovi vi era il detto inquisitore et il vicario generale, e dentro la prima scalinata v'erano li signori del Sant'Uffizio con lo stendardo di S. Pietro martire posto sotto il pulpito dell'arcivescovo; e vi intervenne tanto popolo per un'indulgenza concessa da Alessandro VII papa a chi interveniva a questa funzione, di quindici anni e altrettante quarantene » (1). Nelle abiure, quando l'arcivescovo voleva assistervi, queste si facevano anche nel suo palazzo (2).

Le scomuniche venivano denunciate in tutte le chiese parrocchiali e nelle chiese dei conventi durante la messa e la predica, a suon di campane, accendendosi e spegnendosi le candele, presente il popolo, « et demum (excommunicatum) in terram proiectum, donec sancte matris Ecclesie et nostris pareat mandatis »: così nell'lettere di comunicazione dell'inquisitore (3).

(1) ASM, *Potenze Estere, Roma*, 29 luglio 1498. Cfr. BURCHARDI *Diarium*, ediz. THOUASNE, to. II, p. 490, e SAXUTO, *Diari*, to. I, col. 1029.

(2) *Archivio storico italiano*, vol. III, 1842, p. 524.

(1) M. CREMOSANO, *Diario in quest'Archivio*, VII, 1880, p. 263 e XXI, 1894, p. 369.

(2) BATTISTELLA, *op. e loc. cit.*, p. 136, nota 2.

(3) Bibl. Trivulzio, cod. 404.

Come si condannava, così anche si assolveva. Gli inquisitori di Lombardia avevano richiesto al papa tal facoltà fin dal 1265. Chiesero di poter restituire alla fama, agli onori e ai benefici coloro che ne venissero privati per effetto di favore o di ricettazione d'eretici, quando si pentivano a sufficienza e davano soddisfazione delle mancanze (1). Vollero rilasciata una sentenza durissima data dall'arcivescovo ebrejense, divenuto allora cardinale vescovo di Ostia (2).

Nulla di più crediamo d'aggiungere in ordine alla procedura. Ma quello che non vogliamo tacere è che se il giudice aveva la regola ben tracciata per istruire i processi, non sempre sapeva cavarsi d'impaccio: le difficoltà della casistica creavano continuamente imbarazzi e mettevano perplessità nell'animo suo. Si correva sovente il pericolo di attribuire una colpevolezza eccessiva e, quindi, Roma introdusse una vigilanza assidua nei processi. Non appena apparisse nella mente del giudice una qualche dubbio, doveva esporre il caso alla Sacra Congregazione.

Alcuni minuti casi riferirò qui che dimostrano questo stato d'animo del giudice nella valutazione morale delle colpe. Un tale, per esempio, in aspetto di eremita, se ne andava limosinando e appariva agli occhi della pia gente, per la sua austerità, un santo. Egli si faceva baciare e si lasciava carpire i peli dalla pelle dell'asinello, compagno delle sue peregrinazioni. La Congregazione di Roma, interrogata, lo fece carcerare. Comparve avanti al Sant'Uffizio un altro che si prese il gusto di fingersi eretico. Di fronte a questo caso strano, Roma volle lo si interrogasse se credeva lecito ad un credente gabellarsi per eretico; datigli difensori, lo si mettesse a tortura « pro veritate et intentione » e, nulla ricavandone, abdicasse « de laevi » e lo si condannasse alla galera per cinque anni, con l'aggiunta di pene spirituali (1620). Parve pur dubbio se i medici potessero curare in casi di affascinamento: Roma si esprime per il divieto. Proibì pure al governo di Milano, dopo le perplessità dell'inquisitore, di conferire licenze di pascolo a pastori di protestanti. Non parlo di casi di coscienza, veri e propri. Noterò solo uno di essi, per cui l'inquisitore tentennava. Un tale si accusò, in confessione, di ateismo. Lo si poteva assolvere? No, replicò Roma,

(1) Vedi docum. in fine.

(2) Vedi docum. in fine.

e proceda il Sant'Uffizio. Il papa non giudicò caso da Sant'Uffizio, ma proprio dell'ordinario, la sassaiuola contro una processione di frati, non ostante che un sasso andasse a colpire nel Crocifisso; mentre, a Pavia, andarono ammoniti e puniti col carcere temporaneo vari studenti dell'Università per avere strappato dalle mani dei famigli del Sant'Uffizio un loro compagno tratto alle carceri.

Roma che giudicava dei casi di coscienza, accentro sempre più a sè anche le cause di fede e prescrive, volta per volta, perfino la procedura nelle cause miste. Ciò era comprovato dal voluminoso carteggio del Sant'Uffizio di Milano di cui abbiamo detto, e lo dimostrano anche i decreti emanati dalla Congregazione romana, dei quali ci è pervenuto il ricordo. Nella pluralità dei casi, gli inquisitori non furono altro se non relatori presso il tribunale di Roma ed esecutori dei suoi ordini. Ogni parte del tessuto dei processi era esaminata a Roma, il nome e cognome degli inquisiti, il titolo dei reati, la qualità degli eperimenti e delle pene e gli stessi ordinatori. Tal sistema di accentramento, col procedere del cesarismo assoluto e dispotico, doveva dare ombra al potere politico, divenuto sempre più sospettoso, vedendo portati fuori di stato gli atti individuali dei sudditi e, più che controllati, giudicati già prima di essere conosciuti nelle proprie curie, quando si trattava di casi in cui il governo voleva esser messo a parte ed esercitare la sua azione.

Da queste notizie generali e dal compendio delle massime di procedura locale, passiamo ora a conoscere come si svolse, attraverso alle drammatiche vicende della storia del secolo XIII, l'istituto dell'inquisizione, durante quel tempo affermatosi e disciplinatosi giuridicamente così in Lombardia, come altrove.

CAPITOLO SECONDO.

MOVIMENTO POLITICO-RELIGIOSO.

I.

Quei contrasto, che è carattere dello spirito italiano nel medio evo, prese forma politico-religiosa specialmente per opera di Arnaldo da Brescia che proclamava il principio della separazione dello stato dalla chiesa. Si sentì più vivo che altrove in Lom-

bardia e massime a Milano, il centro principale della politica italiana e il punto dove fervevano di più i dibattiti per la simonia e per il celibato, quando suscitavasi più gagliarda l'azione dei papi per la riforma della chiesa, dopo l'abbandono del suo spirito e la dimenticanza delle buone prescrizioni conciliari. Qui agli Arnaldisti o politici, eredi e continuatori dei Patarini, si unirono Valdesi e Catari. Per tutti era terreno adatto la dove avevano bene attecchito sette di Ariani e Manichei, imbevuti di principii gnostici sorti ad un tempo colle dottrine del cristianesimo.

La società milanese della Pataria, della cui origine discorsero fra gli altri il Paech e lo Schupfer, aveva impresso ai Patarini, nella lotta aspra e perseverante con Nicolaiti e Simoniaci, un moto essenzialmente politico-religioso; più politico che antiecclesiastico; tanto che si dissero Patarini da Landolfo e dagli scismatici i cattolici seguaci di Arialdo e di Erlembaldo, santi ambedue. La lotta loro contro Roma per sostenere la costituzione della chiesa ambrosiana rappresenta una delle molte fasi del lungo dissidio fra l'alta feudalità e il popolo nuovo, originato dalla tenace resistenza ecclesiastica della metropolitana, di cui si fa difensore l'impero, alla nuova disciplina canonica che assicura al papato romano la riconquista della perduta supremazia (1). Se l'eresia penetra nel secolo XI più nei Patarini (dice il Tocco), egli è perchè il moto ereticale di quel tempo è fieramente avverso tanto al matrimonio, quanto al possesso delle ricchezze (2).

La dura repressione inflitta dall'arcivescovo Eriberto ai vassalli del castello di Monforte, non sappiamo se tutti Patarini o anche Catari, domati con la forza armata, non è che un fiero gesto dell'alta feudalità contro il popolo, al quale si era appoggiata la Pataria. L'arcivescovo Eriberto non li voleva sacrificati; ma la nobiltà fu inesorabile, e furono tutti arsi vivi (1028, (3): fatto notevole per il nesso politico che vi passa. La nobiltà rappresenta il potere giudiziario esecutivo, in questo caso affermatosi sull'ecclesiastico contrario ad una esecuzione capitale; potere che, come attesta Landolfo ricordando esecuzioni di giu-

(1) L. A. FERRAJ, *Gli annali di 'Dazio', ecc. in quest'Archivio*, XIX, 1892, p. 511.

(2) P. TOCCO, *L'eresia nel medio evo*, 2.^a ediz., p. 212.

(3) LANDOLFI, *Historia*, II, 27 in GIULINI, op. cit., vol. III, p. 221.

stizia compiute nel 1045, fu dalla nobiltà esercitato fino a quell'anno che segna l'avvenimento del terzo stato, seguito per la ostinazione di molti del clero (dice il Giulini) in non voler deporre gli abusi introdotti (1). L'aristocrazia attrasse a sé, pur nolente, l'arcivescovo e ne vinse la resistenza in una lotta che era di classe, volendolo alleato contro un movimento d'indole prevalentemente economico-agraria in aspetto di aspirazioni religiose.

I Patarini guadagnarono nella guerra di Federico Barbarossa con Alessandro III. Quelli erano i vecchi Patarini, originari della Dalmazia, Croazia e Bulgaria, distinti coll'aggiunto di vecchi, a riguardo dei Patarini nuovi venuti in Milano nel 1176 dalla Francia. Sono questi più noti col nome di Albigeses, da Alby in Linguadoca; confusi con Catari (nomini « puri » cioè quali si vantavano d'essere), vennero scambiati poi nell'opinione comune, sebbene diversi, coi Patarini, perchè come essi combattenti il predominio di Roma, con la tendenza ascetica a ritornare la chiesa alle sue origini più semplici e credute più perfette. Sono elementi morali e intellettuali di continuo fluttuanti nei movimenti tra il popolo, la nobiltà e il clero alto, fra le discordie dei partiti politici e le gare interne delle famiglie aristocratiche, per arrivare all'obiettivo di una riforma della chiesa, salendo sulla croce della povertà ancor prima di S. Francesco. Il prevalere del principio guelfo in Lombardia, cui avevano preceduto i trionfi di San Pier Damiano, non poté far sì che lo spirito ereticale, infiltratosi per tante vie, rimanesse, se non estinto, domato, come fu domato in Linguadoca.

II.

Anche in mezzo al predominio guelfo serpeggiavano, dunque, gli umori contro il papato. Innocenzo III rimproverò ai milanesi il favore dato allo scomunicato Ottone e agli eretici (2). Li rimproverò di dare facilmente ricetto a banditi di altre città e lasciare predicare e tenere aperte scuole eretiche. Citati al concilio lateranense (1215), quando vi comparsero, non li lasciarono nemmeno parlare: si suscitò così grande tumulto nell'assemblea, che il papa,

(1) GIULINI, op. cit., vol. III, p. 410.

(2) BALUZZO, *Stor. Mistell.*, ediz. MANSI, to. II, p. 662.

per la sua dignità, fu costretto a ritirarsi in disparte. Le gare cittadine, divampate nel 1198, sopite appena nel periodo della guerra con Pavia, Cremona e Parma, avevano tenuto in rispetto la nobiltà, abbassati gli ulteriori conati di rivincita nel 1221. Espulsi i nobili insieme all'arcivescovo Enrico da Settala, « qui iugulavit haereses », dice il suo epitaffio, si rafforzarono nei loro castelli, formando la lega detta di San Fausto contro i popolari.

Un ricordo non registrato dagli scrittori illustra questo importante momento storico della democrazia milanese, alla quale erano associati gli spiriti antiecclesiastici. Il pontefice Onorio III, intervenuto a sedare la guerra mossa dal comune di Milano all'arcivescovo e al Capitolo, riprese fortemente il comune dei bandi dati, delle distruzioni e delle morti inflitte: si doveva che avessero persino voluto annullare i matrimoni dei nobili (1).

Lanfranco da Muzio, bergamasco, podestà di Milano, ebbe ordine dal papa di revocare il bando dato all'arcivescovo e ridargli i suoi beni (14 gennaio 1222).

L'agitazione ebbe un richiamo a Brescia, la città alleata a Milano fin dal 1199. Gli eretici, che (dice il papa) vi avevano quasi « eorum domicilium », vi si sollevarono violentemente: vennero alle mani coi cattolici, i quali ne riportarono danni rilevantissimi, così che, ad indennizzarli, il papa ordinò all'arcivescovo di Milano di tassare il suo clero e quello delle città lombarde per una quota proporzionale. Intanto, le torri degli eretici dovevano essere abbattute e i colpevoli fulminati di scomunica, da non potersi rimettere se non traendosi pentiti e supplichevoli davanti alla sede apostolica (2).

Mandava il papa per tutta l'alta Italia, dove fu generale la sollevazione, i più insigni uomini dei novelli ordini domenicano e francescano a predicare la croce: a Milano, Pietro da Verona, nelle altre città Antonio da Padova, Rolando da Cremona, frà Leone, frà Gherardo e frà Giovanni da Schio, più noto come Giovanni da Vicenza.

Le costituzioni di Gregorio IX condannavano gli eretici alla privazione del grado se chierici, gli altri al carcere a vita se pentiti, o se no al braccio secolare. Federico II pose l'editto, per comminar la

(1) Reg. Vatic., lib. VIII, ep. 302, c. 165.

(2) Reg. Vatic., lib. IX, epp. 146-147, cc. 26-27.

pena del fuoco ai più rei, agli altri il taglio della lingua. Ma gli eretici, riuniti in congreghe, con proprie chiese, con affiliazioni che avevano propaggini fra la borghesia e i nobili minori, tenevano testa, si moltiplicavano, si diffondevano ovunque. Nel primo titolo delle costituzioni Melfitane Federico II lamenta che dai confini della Lombardia « i rivoli della loro perfidia discorrevano fino « nel suo regno di Sicilia »; e nella sua costituzione Gregorio IX duolsi di ciò, che in Lombardia non si abbia nessuna volontà di eseguire i decreti promulgati contro gli eretici. « È bensì vero, » scrive il pontefice, che questi vengono spesso con gran chiasso « mutati di grosse somme e, talvolta, persino scacciati, ma molto « tempo non passa che in tutto silenzio essi ricuperano il loro « denaro e vengono rimessi in città, e si permette che le podestà « secolari cambino a lor piacimento le leggi contro gli eretici » (1).

Difatti, poco dopo che aveva tuonato questa voce, Bergamo si sollevava contro il cardinale legato e, assalite le carceri dell'Inquisizione, ne liberava i prigionieri.

III.

A Milano venne frà Pietro da Verona. Con quel fervore che aveva prodotto meraviglie nelle principali città d'Italia, infiammava i fedeli e operava la conversione di un vescovo cataro da Piacenza, facendolo poi divenire confutatore, con l'eloquenza e con gli scritti, delle dottrine già insegnate. La santità e il vibrato accento dell'uno, il rigore e la tenacia dell'altro esasperarono gli avversari. Il comune dette a frà Pietro pieni poteri contro gli eretici: al podestà spettava eseguirli.

Quale fosse l'obbligo di un podestà verso gli eretici, si può vedere dal giuramento che prestava il senatore di Roma nell'atto di assumere l'ufficio. Ai capitoli già ben noti, pubblicati dal Rippol, ora si aggiungono quelli recentemente editi dal Frühwirth.

Tutti i Catari si diffidavano dal senatore, e quanti venissero notati dagli inquisitori o dagli uomini cattolici dovevansi prendere, detenere e punire in termine di otto giorni: i beni pubblici, una parte, a favore di quelli che rivelavano e prendevano i rei, un'altra

1) LANZANI, *Storia dei comuni italiani*, III, parte I, p. 341.

parte a favore del senatore; la terza parte andava per la ricostruzione delle mura romane: le case di ricetto demolite, e così le case dove i neofiti « manuum impositionem receperint ab hereticis »; cioè la cerimonia che li sacrava alla nuova fede. A chi non li denunziasse, multa venti lire; chi non pagasse, diffidato, non rilasciata la diffida che dopo una soddisfazione competente. Ai ricettatori la multa era nella misura del terzo sui loro beni. I relapsi soffrivano l'esilio e la perdita dei diritti civili. Il senatore era tenuto verso il suo successore a fargli giurare i capitoli, pena di cadere nello spergiuro, in dugento lire di multa e nella decadenza dai pubblici uffici. Eseguiavano le condanne i giudici di Santa Martina: nessuna remissione ammessa, nè per offerte di cauzione, nè per deliberazione di Consigli, nè per voce di popolo (1).

Non diversamente tutti gli altri podestà d'Italia. Infatti il comune di Milano, certamente in base alla legislazione generale, che vedremo ribadita dalle costituzioni apostoliche molti anni dopo, fin dal 1215 aveva pubblicato leggi contro i Catari: il 13 gennaio 1228 aveva emesso il decreto che ordinava al podestà e ai rettori, dopo tre giorni che erano entrati in carica, la nomina di dodici uomini eletti a piacere dell'arcivescovo con l'aggiunta di due domenicani e due francescani messi dai rispettivi superiori, col carico di ricercare e far prendere gli eretici. Furono loro aggiudicate indennità di vitto e spese per le esecuzioni e fissato un salario, per i quattro mesi che duravano in carica, di lire quattro. Una legge del 1229 condannò i Catari allo sfratto dagli ospizi di ricovero dei poveri.

Il Corio attesta che in quest'anno fu decretato anche a Milano lo sterminio degli eretici: dovere di ognuno d'arrestarli; obbligo del podestà rovinarne le case e pubblicarne i beni. Ciò conferma che a Milano, allora, gli eretici formicolavano: se ne contavano in Lombardia (al dire di frà Ranieri che ne aveva fatto parte) sedici associazioni con circa quattromila capi, detti « eletti »; ed è quindi facile arguirne il gran numero in Milano: il popolo eccitato dallo zelo di frà Pietro da Verona e di frà Ranieri suo compagno e cooperatore, era indisposto contro di essi all'estremo (2). Il podestà

(1) FRÄHWIRTH, *Analecta S. O. Praedl.*, Romae, 1899, IV, p. 49, nota 1.

(2) CORIO, *Storia di Milano*, parte II, cap. III; TRISTANO CALCO, *Mediolanen. hist. patr.*, lib. XIII; REPAMONTI, *Hist. Eccles. Mediolanen.*, IV, 1; GIULINI, op. cit., vol. VII, p. 468 e sgg.

Udrado da Tresseno, appoggiato all'editto di Federico II che designava la pena del fuoco, l'applicò con tutto il rigore; e divenuto forte campione e spada della fede, come ha la leggenda posta sotto la sua statua equestre, « Catharos, ut debuit, uxit ». L'onore di una statua equestre al fondatore del palazzo della Ragione dovette sembrare a molti una enormità, se il domenicano Galvano Fiamma lo chiamò « vituperium magnum » nella sua cronaca. Il papa non aveva mai parlato di fuoco: ai Bergamaschi aveva perdonato, ordinando al vescovo Guala e all'inquisitore frate Alberico di rilasciare le condanne inflitte, per essere i ribelli pronti a ricredersi e ubbidire ai mandati della chiesa (1232) (1). Ma i fatti compiutisi a Milano segnavano un'epoca, ed il papa si compiacque coll'arcivescovo di Milano e col clero della prova di fede data (2). Lodò, poco dopo, e incoraggiò, privilegiandola spiritualmente, la società cattolica milanese (3). Certamente, dovette essere quella dei Crocesegnati, tuttochè non ancora nota sotto questo appellativo, come più tardi sorse a Firenze una società consimile, quella dei Capitani di Santa Maria e in tutta Italia la milizia di Gesù Cristo (1234) (4). Contemporaneamente, il papa proibiva, in Milano e in Lombardia, il conferimento dei benefici ai figli di eretici (5); ordinava al vescovo di Como di costringere il milanese Lantelmo, già scomunicato dall'arcivescovo di Milano e dal vescovo di Lodi, alla canonica purgazione o a giurare di non più parteggiare per gli eretici (6). È notevole questo particolare in Lantelmo, uno dei personaggi della nobiltà clericale. Era egli dei Scaccabarozzi: poi ordinario della metropolitana, rappresentò, come uno dei legati milanesi al papa, nel 1252, i voti pubblici per la glorificazione delle vittime degli eretici sacrificate in quell'anno stesso (7).

(1) FRÄHWIRTH, op. cit., IV, p. 50.

(2) FRÄHWIRTH, op. cit., IV, p. 126.

(3) Vedi docum. in fine.

(4) Op. cit., IV, p. 494.

(5) FRÄHWIRTH, op. cit., IV, p. 126.

(6) Op. cit., IV, p. 376.

(7) GIULINI, op. cit., vol. VIII, p. 98.

IV.

A Piacenza gli eretici, connivente quel podestà, fecero una grande levata di scudi; irruperono contro il vescovo e contro il clero, furono sopra alla persona dell'inquisitore fra Rolando, malmenarono molti dei frati, predicatori e minori, insultarono altri fedeli, ne ferirono assai e uccisero a sassate frate Uberto, monaco di San Savino (1). I domenicani dovettero abbandonare la città, portandosi dietro semivivo fra Rolando. Il podestà e ventiquattro caporioni furono rinchiusi in carcere: i cittadini vollero rilasciati i ventiquattro, ma il papa li fece di nuovo carcerare (2): a mettere un nuovo rettore in Piacenza, delegò l'arcidiacono di Novara insieme al vescovo, incaricandoli di istituire il processo (3). La notizia di esso ci vien data da documenti dell'archivio Vaticano: nei particolari del tafferuglio si notano le grida lanciate fra la folla e in mezzo al balenare delle spade e delle falci, grida di « morte, « morte; muoiano, muoiano; è bene ammazzarli tutti questi ladroni, « che non sono venuti che per mal fare! ». Pare che il fatto avvenisse dopo una predica di fra Rolando, alla quale alcuni si erano fatti avanti armati. Degli assalitori, fuori di due, il papa volle tutti gli altri assolti: adempissero a penitenze salutari e dessero ostaggi o altra cauzione (4).

La mitezza del papa, che si rivela anche in questo caso, contrasta con gli atti della podestà secolare. Anche a Bergamo egli si dimostrò mite. La città era ricaduta nelle discordie: e anziché mandarvi l'inquisitore, le spedì un paciere. Il cardinale di San Marco, legato di Lombardia, eseguì la sua missione; ma delle parti contendenti una non volle saperne e non riconobbe per podestà P. Della Torre di Milano posto dal cardinale; sollevò invece un altro milanese, L. da Mandello, e aprì le prigioni agli eretici. Quando il cardinale pose l'interdetto, i ribelli si arresero, promisero di stare agli ordini del papa, dare una riparazione ai Torriani, perseguitare gli eretici e conservare l'ecclesiastica libertà: non

(1) FRÜHWIRTH, op. cit., IV, p. 123; MURATORI, *Antiq. medii ævi*, to. IV, p. 641.

(2) FRÜHWIRTH, op. cit., IV, p. 124.

(3) FRÜHWIRTH, op. cit., IV, p. 133.

(4) FRÜHWIRTH, op. cit., IV, p. 375.

attemnero le promesse e furono di nuovo scomunicati (1). Passò un anno e più, durando sempre nella ribellione. Il vescovo di Brescia era incaricato di procedere contro il da Mandello, imporgli di uscire, in termine di otto giorni, dalla podesteria e di recarsi ad assumere la croce, trasferendosi in Terrasanta al primo passaggio generale che venisse indetto (2). Nell'anno stesso (1235), a Mantova, una congiura di coloro che esercitavano l'alto ufficio di avvocati del vescovo lo assalirono il primo giorno delle rogazioni, mentre si recava a riformare il capitolo di Sant'Andrea. Il pio prelato, vinto dal dolore, compose in croce le braccia al petto: gli assassini, dice il papa, a sfregio del crocifisso, gli amputarono ambedue le mani e lo finirono con quaranta e più ferite. I cittadini, inorriditi, levarono il rumore per la città, e contro il podestà, che aveva lasciato fuggire i carnefici, si rivolsero minacciosi. Il papa, anche in questo caso, si limitò ad infliggere la privazione del feudo di avvocazia e il pellegrinaggio in Terra Santa (3).

Intanto, si riaccendevano le discordie fra l'impero e la chiesa, fra Federico II e i Lombardi. La giornata di Cortenova (27 novembre 1237) segnò la sconfitta della lega lombarda: diecimila milanesi lasciarono la vita sul campo. I vinti, col cuore gonfio di rabbia, imprecavano al cielo che non aveva arriso alla loro sorte: gli insulti alla religione, l'offesa al crocifisso, fino a capovolgierlo, furono lo sfogo di molti. Gli eretici trovarono in questo stato degli animi buon giuoco per sobillare i cittadini e ritentare la propaganda. L'imperatore, in vista zelante della fede, ma in segreto fautore dell'eterodossia, si valeva poi della occasione per accagionare di colpe ereticali i suoi avversari e colpirli più aspramente: per reazione, i ghibellini si accomunarono, dall'altra parte, con gli eretici. Minacciato il papa nella persona, si trovò inceppata la libertà, costretto a vedere sempre più dilagare l'opposizione in Lombardia. In Milano, pubblicamente si opponevano alla libertà ecclesiastica, occupavano i benefici, facevano man bassa delle proprietà, negavano i privilegi al clero, inducevano i rettori del comune a violare il giuramento che li legava per la conservazione dei diritti della chiesa. L'arcivescovo Leone ammoniva il podestà, tutti i consiglieri

(1) FRÜHWIRTH, op. cit., IV, p. 126.

(2) FRÜHWIRTH, op. cit., IV, p. 495.

(3) Op. cit., IV, p. 502.

e tutte le società di non permettere giuramenti siffatti; ordinò a quanti avevano invaso i beni di restituirli, tempo due mesi. Il pensiero politico di Federico II e dei suoi filosofi, fattosi strada durante la lotta col papato, dava i suoi frutti: più o meno, a Milano, durarono le proteste contro i principi di supremazia della chiesa, come contro lo spirito di mondanità.

V.

A Gregorio IX successe Innocenzo IV e condannato che fu Federico II nel concilio di Lione, gli inquisitori frà Vincenzo da Milano e frà Giovanni da Vercelli, aiutati dai diocesani, si posero all'opera per colpire in pieno l'eresia. La fomentavano largamente Ezzelino da Romano, signore di Treviso, e Uberto Pallavicino, signore di Pavia e Piacenza. Schierati fra i più gagliardi seguaci dell'imperatore, si perdevano come lui anche nelle pratiche della magia e nelle chimere superstiziose: era l'andazzo dei grandi del tempo. Il papa si recò personalmente a Milano, fermandovisi un mese: poi fu a Brescia. Quando si avvicinò a Piacenza, ebbe il dolore di vedersi chiudere le porte della città in faccia, mentre saliva il seggio di podestà quel Pallavicino, cui la chiesa aveva bollato di infamia. Da questo venne un inasprimento nell'ufficio dell'inquisizione lombarda. Dice il Bugatti che l'inquisitore fece, a Piacenza, punire moltissimi eretici, tuttochè favoriti dal Pallavicino, e Galvano Fiamma nota che a Novara il vescovo ne fece prendere e imprigionare molti altri (1).

Scoppiò, per reazione, una terribile congiura contro i più attivi fra gli inquisitori. Tolti di mira i frati Pietro da Verona, Domenicano da Milano e Ranieri Sacconi inquisitore di Pavia, i due primi, sorpresi in un agguato in quel di Como, furono colpiti; Pietro soccombette sul fatto e Domenico, gravemente ferito, spirò in brevi giorni (2). Il comune di Milano, fra la generale commo-

(1) Il vescovo sarebbe stato Giovanni Visconti, ma allora il fatto apparirebbe a molti anni più tardi (1329-1342).

(2) RIPAKONTI, op. cit., parte II, lib. 54; M. CAERI, *Illustrazione di Sant'Eustorgio*; G. SANTAGOSTINO, *Vita di S. Pietro da Verona protomartire domenicano riccamente illustrata*, Milano, 1906, p. 80; questo *Archivio*, IV, 1877, p. 190; *Bullarium Ordinis FF. Praedicatorum*, to. I, p. 389; BUGATTI, *Vita di S. Pietro*, ms. cit.

zione del popolo che gridava ai martiri, ne volle vendicata la morte e bandì gli uccisori e tutti i complici della congiura. Quando uno dei due sicari che piombarono i colpi sui frati, Carino di nome, rinchiuso in carcere, trovò modo di scappare, la plebe, presa da furore, chiedeva a grandi voci il capo del podestà, e inveiva su tutta la sua curia (1). Stefano dei Confalonieri, primo autore della congiura con Ranieri da Giussano, fu bandito (2); banditi Jacopo della Chiusa, che aveva dato il denaro a prezzo di quel sangue, e Manfredi da Sesto, scoperto complice dell'assassinio di un frate minore, che fu Pietro da Arcagnago (3). Severa giustizia volle Milano, a

(1) Vedi quest'*Archivio*, XIII, 1886, p. 132.

(2) Errano il MURATORI, *Antiq. ital. medii aevi*, VI, p. 91 e il GIULINI, op. cit., to. VIII, p. 96, che dicono Stefano Confalonieri fosse consegnato al braccio secolare.

(3) La bolla di Innocenzo IV « Ad audientiam nostram », dal Laterano, 5 aprile 1253, dice che, pervenutogli da Guido da Sesto e da Ranieri da Piacenza, frati dell'ordine dei predicatori, inquisitori in Milano, che Manfredi da Sesto, cittadino milanese, aveva confessato in giudizio davanti a loro di essere stato per lungo tempo credente, ricettatore, difensore e fautore d'eretici, era intervenuto alla congiura per uccidere il frate Pietro da Arcagnago dell'ordine dei minori, come nemico della fede ortodossa, aveva raccolto somme per i sicari che uccisero il detto frate, forzato le carceri e procurato l'evasione di molti eretici, e che i frati suddetti lo avevano obbligato di presentarsi al papa a ricevere la condegna penitenza, ed essendone poi egli fuggito, fu condannato come eretico e sottoposto alle sanzioni stabilite contro di loro, ordina di agire contro i nobili, feudatari, potestà, rettori e consoli delle città d'Italia, se si mostrassero negligenti al precetto dato loro di prendere e detenere il detto Manfredi. Il *Bull. Ord. Fr. Praedd.* cit., vol. I, p. 244, la riferisce al 1274.

L'altra, 8 aprile 1253 « Ad audientiam nostram » ordina di prendere e detenere Manfredi da Sesto condannato dagli inquisitori Guido da Sesto e Ranieri da Piacenza.

La bolla « Egidius comes » 23 marzo 1257 al priore, provinciale e agli inquisitori di Milano si esprime così: « Cum autem contra eandem comitem dilecti filii Potestas, Consilium et Comune Mediolanenses tanto ferventius insurgere debeant, quanto ipsius Sedis honorem et incrementum fidei inter alios eiusdem Sedis affectant, ipsos rogando duximus attentius et hortandos, eis dantes nostris litteris in mandatis, ut si est ita, castrum capiant predictum et munitionem custodire procurent, ipsius ac eisdem hereticos nobis faciant assignari, ut pro eis agatis contra eos secundum canonicas sanctiones, preces et mandatum nostrum fideliter impleturi, quod per rei evidentiam appareat manifeste ipsos esse orthodoxos et fidei zelatores, etc. ». Nelle successive bolle si ha, tutte con l'inizio « ad audientiam nostram » da Assisi, del 20 luglio al podestà di Milano, che, saputo dai frati Ranieri e Guido dell'ordine dei predicatori inquisitori in Milano, della

persuasione del papa, contro il conte Egidio di Cortenova, condannato da frà Ranieri per aver dato ricetto nel castello di Mozzanica, pertinente alla chiesa di Cremona, a molti eretici, difendendoli come congiunto con Uberto Pallavicino, in lega dannata contro Dio e la chiesa.

Roberto da Giussano, che nel castello di Gattedo si diceva accogliesse eretici e loro vescovi, tenendo pubbliche scuole di eresia, fu acerbamente perseguitato. Terre e borghi vicini in voce di favorire eretici toccarono gravi multe, e vi andarono di mezzo anche quelli che non ne avevano colpa. Gli inquisitori intercessero al papa e ottennero lo sgravio per gli innocenti. I rei, e i più rei, come Carino e Daniele da Giussano, attratti dalla benevolenza dei frati inquisitori, si salvarono entrando nell'ordine domenicano; quest'ultimo, da inquisito, riuscì a diventare inquisitore, e l'altro, da assassino, si elevava a uomo di Dio, e in morte, riconosciuto come beato Carino (1). I Visconti, ghibellini, successi ai Torriani nella signoria di Milano, tutti infervorati alla tomba dei martiri, essi per primi, ne promossero il culto.

contumacia del nobile uomo Egidio conte di Cortenova, che era stato, come fautore, ricettatore e difensore di eretici, citato a comparire avanti ad essi, per testimoni fededegni constando della eresia del medesimo, promulgarono contro di lui la sentenza, di scomunica, vuole che come scomunicato venga da tutti sfuggito; del 21 luglio (XII kal. augusti) erroneamente nel *Bull. Praedd.* cit., I, p. 239, segnata al 26 luglio (VII kal. augusti) ai Milanesi che scansino, come scomunicato, il conte; del 28 luglio ai Lodigiani di sottoporre al bando il conte Egidio di Cortenova come condannato dall'inquisitore di Milano (Ranieri) alla scomunica, quale credente, ricettatore e difensore di eretici; di detto giorno ai Cremaschi in simil modo; dello stesso giorno al comune di Pavia, « spiritum » e consilii sanioris » dicendo che, nonostante che il conte Egidio da Cortenova, condannato da frate Ranieri inquisitore di Milano, come ricettatore di eretici, non fosse sottoposto alla giurisdizione del comune di Pavia, lo sottopongono al bando e del 29 luglio al potestà e comune di Brescia di sottoporre il conte Egidio da Cortenova al bando, come condannato da frate Ranieri inquisitore in Milano.

(1) F. N. FAUCONER, *Le bienheureux Carino*, ecc. in *Annales Dominicaines*, des 5 avril, mai, juillet et août 1903; ASM, *Fondo di Relig.*, S. Eust., ms. cit. del p. Bugari; vedi in *Bull. Praedd.* cit. I, p. 212, la bolla di Innocenzo IV 1252-13 maggio, ai predicatori congregati in capitolo generale per consolarli dell'eccidio di Pietro e Domenico dell'ordine stesso, e a p. 216 l'altra all'arcivescovo di Milano, al vescovo di Lodi e al preposto di S. Nazario in Milano per il processo di virtù e miracoli del medesimo frate.

Gli eccidi avevano suscitato, come sempre, gli entusiasmi popolari; la giustizia aveva seminato lo sgomento. Ebbe ragione S. Pietro martire quando disse che egli sarebbe stato più terribile dopo la morte che in vita. Ecco Brescia sottrarsi al dominio degli eretici; Mantova respingerli dal consiglio; Pavia e Piacenza liberarsi dal Pallavicino. Pure, da un'altra parte, gli inquisitori perdono Treviso, e ne sono discacciati col vescovo. Crema si associa a Cremona e al Pallavicino, ribellandosi a Milano: Cremona si allea ad Ezzelino, e questi ne caccia il vescovo con tutta la curia. Il cardinale legato muove incontro al gran signore, ma cade nelle sue mani insieme col vescovo di Verona e col governatore di Mantova: premio al vincitore audace è la forte Brescia che gli si rende. Così egli si rideva della scomunica lanciagli da Alessandro IV e inflittagli dagli inquisitori in Treviso fin quasi alle porte delle sue case. L'agitazione si spinge sino a Genova: il capitano e i consiglieri resistono impassibili alle censure ecclesiastiche: non avevano voluto accogliere nello statuto i capitoli contro gli eretici.

E viene l'ora anche per Milano. Vi reggeva l'inquisizione il ben noto frà Ranieri, il quale con quanto accanimento aveva già amministrato la carica di vescovo eresiarca per diciassette anni, con altrettanto e maggior zelo, ora, sotto la cocolla di domenicano, perseguitava i suoi antichi adepti. Il Pallavicino, perdute Piacenza e Pavia, aveva ottenuto dalla fazione dei Della Torre, tornati a signoreggiare, il supremo comando della città. Fautore di eretici a viso aperto, lasciavali liberamente praticare i loro riti e spargere i loro insegnamenti. Frà Ranieri gli lanciò in faccia la scomunica. Allora gli eretici si adunano a schiere e, col caldo dei Torriani, corrono al convento di S. Eustorgio, fanno impeto e costringono l'inquisitore e famigliari a sfrattare dalla città (1259). La stessa sorte toccò poi a frate Miccardo, che dal pulpito scagliavasi contro il Pallavicino, gettandogli in faccia le sue colpe (1260).

VI.

In mezzo all'infuriare dei marosi della rivolta politico-religiosa, che non rispettava il principio di proprietà né il dogma ecclesiastico, la legislazione canonica si andò rincrudendo ancora più. Per dare maggior libertà di azione e mezzi più facili di pro-

cedura, agli inquisitori, Innocenzo IV li lasciò arbitri nella interpretazione degli statuti così civili come ecclesiastici. I nomi degli accusatori e i nomi dei testimoni nei processi li volle segreti, vietatane la pubblicazione, si disse, per evitare scandali e pericoli, che dalla loro conoscenza potevano derivare (1); tutte le autorità civili, i comuni e i feudatari minacciati di censure se trascurassero di mettere al bando pubblico gli eretici, i cui beni dovevano essere confiscati inesorabilmente (2); ordine di procedere contro tutti alla scomunica quanto alle persone, e all'interdetto quanto alle terre e città, che venissero meno alle leggi promulgate dal già imperatore Federico (3); ribadito l'obbligo di prestare il braccio secolare ad ogni richiesta degli inquisitori, pena di cadere in felonìa (4). Rinnovò le condanne di Gregorio IX a Catari, Poveri di Lione, Passagini, Giuseppini, Arnaldisti, Speronisti e a quanti altri sotto diversi nomi si presentavano, « facies quidem habentes diversas, sed caudas ad invicem colligatas, quia de vanitate conveniunt in idipsum ». Dannati che fossero dalla chiesa, dovevano essere tosto lasciati alla giustizia secolare, per i chierici premessa la degradazione dagli ordini: i prevenuti che si sottomettessero a condanna penitenza, gettati in carcere perpetuo: credenti eretici, giudicati alla stessa stregua degli eretici: ricettatori, difensori, fautori, sottoposti a scomunica; se già scomunicati e persistenti in presunzione, ricadevano di diritto nella infamia e perdevano la personalità civile e giuridica, decadendo, se pubblici ufficiali, o esercenti libere professioni, dalle loro qualifiche; se ecclesiastici, dai benefici; chi non li evitasse, scomunicato o punito: quelli notati di sola suspizione, che non fossero solleciti di purgarsene, scomunicati e sfuggiti fino a che non dessero una congrua giustificazione, mancata la quale oltre un anno, giudicati eretici, degradati, deposti, privati di sacramenti e di elemosine, i templari compresi; dichiarata nulla la emancipazione emessa da genitori perfidi che dopo quell'atto fossero incorsi in eresia (5). Penitenti conriti, non potersi ricevere se non con grandi cautele; oppositori al Sant'Uffizio, doversi combattere gagliarda-

(1) ASM, *Bolle e brevi*. Ep. « Cum negotium », 10 maggio 1251.

(2) ASM, *Bolle e brevi*. Ep. « Cum vos », 13 maggio 1251.

(3) ASM, *Bolle e brevi*. Ep. « Cum adversus », 28 maggio 1251.

(4) ASM, *Bolle e brevi*. Ep. « Ex commissi », 11 maggio 1252.

(5) ASM, *Bolle e brevi*. Ep. « Noverit universitas », 12 maggio 1252.

mente da podestà laiche e civili, da tutti i fedeli, dai crociati di Terra Santa e dai crocesegnati, « ut et coelum et terra adversus detestabilem temeritatem ipsorum pariter moveantur » (1).

Gli inquisitori in tutta la Lombardia furono allora ridotti al numero di quattro, e fu ordinato che le multe da pagarsi dai fideiussori di eretici relapsi venissero deposte presso tre buoni uomini per servire alle spese del Sant'Uffizio.

VII.

L'ordine domenicano si trovò a corto di religiosi per arrivare tutti gli eretici, che pullulavano da ogni parte. Una lettera pontificia, accennato alla latitudine della giurisdizione lombarda, dette all'ordine facoltà di aggregarsi altre persone al suo seno. Doveva bastare, a garanzia della severità dell'ufficio, che queste fossero religiose e non importava se non fossero legali o giuridicamente e canonicamente abilitate. Due o più accoglierebbero le denunce e le deposizioni, e attenderebbero alle citazioni dei testi, sufficiente, per le sentenze, il consiglio del vescovo o, in assenza, del suo vicario (2).

Milano vide rinnovarsi da Alessandro IV la legge, che dava agli inquisitori la vigilanza sovra i comuni e l'autorità di colpirli di scomunica. I comuni dovevano, a richiesta degli inquisitori, dar gente, virto, spese e quanto bisognasse per la sicura custodia dei prigionieri e per ogni altra cosa fosse necessario. I domenicani, fedeli al loro mandato, non trattenuti dal timore, non indietreggiando in faccia a pericoli, condannavano abati, non guardavano a vescovi, non la perdonavano ai loro stessi confratelli: ne è prova il processo degli inquisitori di Milano a fra Nicola da Vercelli.

VIII.

Ma se tutti i figli di S. Domenico erano unanimi contro la eresia, se tutti ammettevano la necessità di reprimere gli errori contro la fede, essi però si scisero fra loro sul modo di procedere

(1) ASM, *Bolle e brevi*. Ep. « Tunc potissime », 11 novembre 1251.

(2) ASM, *Bolle e brevi*. Ep. « Licet ex omnibus », 28 maggio 1252.

dei comuni per quanto riguardasse l'inquisizione (1). Si svilupparono due correnti opposte: una corrente sostenuta dall'inquisitore di S. Eustorgio, l'infaticabile fra Ranieri, che voleva mantenere il principio di una rigida applicazione delle leggi, l'altra con tendenza, che inclinava alla moderazione. Fra le due opinioni diverse sorse allora un terzo come compositore delle due tendenze, e questi fu fra Giovanni da Vercelli, il capo principale dell'inquisizione nella provincia lombarda, come maestro provinciale nell'ordine. Egli dovette recarsi in Fiandra per il capitolo generale di Valenciennes. Profitò della sua assenza fra Ranieri per recarsi dal papa e attrarre alla sua opinione: egli ottenne una nuova costituzione, che venne a dare nuova esca al fuoco acceso. Il papa confermò e rese più rigoroso l'obbligo imposto ai comuni di stare a servizio degli inquisitori. Fermo il principio già ammesso, che le autorità dovevano giurare l'osservanza delle nuove leggi sotto pena della decadenza e inabilitazione alle cariche, comminò ai trasgressori la pena di dugento marchi d'argento. Al principio di ogni governo, convocata appositamente la concione, dovevansi sottoporre gli eretici al bando pubblico, come malfattori, e rinnovarlo, ancor che già dato in precedenza: ognuno obbligato a prestarsi per l'arresto: a tutti piena libertà di ritenersi in proprio le cose loro, sì di mobili, come d'immobili. Entro tre giorni dalla nomina, il magistrato doveva eleggere dodici uomini di fede cattolica, due notari e due messi, il diocesano presidente, i quali insieme a due frati predicatori e due minori, da deputarsi dai rispettivi priori, ordinavano l'arresto degli eretici: la tradizione di essi in potere del diocesano o del suo vicario o degli inquisitori a spese del comune. Questi ministri erano essenzialmente fiduciari, senza giuramento speciale loro imposto, senza controllo di testimonianze, purché due o tre di loro si trovassero presenti. Il loro ufficio era specialmente d'imporre, sotto pena di cento lire di provisini del senato, la presentazione degli eretici dentro un dato termine di tempo; ogni loro ordine doveva venire sempre rispettato; ammesse le indennità. Si rinnovavano ogni sei mesi; andando fuor di città percepivano un salario di diciotto provisini e usufruivano della terza parte dei beni confiscati e delle multe: esentavansi da ogni altro ufficio. Esigevano da tutti la coadiuvazione

(1) G. P. MOTHON, *Vita del beato Giovanni da Vercelli*, trad. da L. Chiesa, Vercelli, 1903, p. 138.

all'arresto, allo spoglio e alla perquisizione della casa dell'eretico, pena la distruzione della casa dove trovassero impedimenti. I presi racchiudevansi in carcere preventivo, separato da ladroni e banditi. Gli eretici che non riuscivano a discolarsi, condannavansi al carcere a vita. Chiunque, arrestato, entro i quindici giorni esaminato dal diocesano o dagli inquisitori, doveva deferire i nomi dei compagni o denunziarne i principi religiosi. Le case abitate dagli eretici dovevano essere distrutte anche con le loro dipendenze, e i beni pubblici e dati a chi se li prendesse, purché non fossero persone costituite in pubblico ufficio. Il padrone della casa, ove fosse trovato un eretico, oltre ad incorrere nell'infamia perpetua, forzavasi a comporsi col comune, pagando la somma di cinquanta lire di provisini. Non pagando, subiva la pena del carcere a vita. I nomi degli eretici si scrivevano in quattro libri; uno lo teneva il comune, un altro il vescovo, gli altri due rimanevano ai domenicani e ai francescani. Il loro elenco si leggeva tre volte all'anno in pubblico. Nessuna ammissione, in consiglio o in uffici, di figli e nepoti di eretici o di loro fautori. I delatori erano sparsi in ogni vicinia, in numero di tre o più: talvolta tutta una vicinia intera veniva costituita da uno degli assessori del podestà, d'accordo con gli inquisitori, per denunziare i nomi, le occulte conventicole, i costumi, le pratiche, i beni. La pena si applicava subito; ad ogni modo, non in termine maggiore di dieci giorni dalla sentenza: si esigeva il denaro entro i tre mesi e a contanti: i morosi, fino a totale pagamento, penavano in carcere; una parte della condanna andava al comune, la seconda parte divisa fra il diocesano e l'inquisitore, e la terza riponevasi in luogo sicuro, serbata per spendersi ad estirpare gli eretici. I pubblici ufficiali rimanevano, al termine del loro ufficio, a sindacato: il nuovo podestà o capitano, nei primi dieci giorni, sindacava il podestà o capitano precedente e i loro assessori con tre persone cattoliche elette dal diocesano e dai frati predicatori e minori, assegnati dai rispettivi capi. Il podestà era tenuto a cancellare dagli statuti comunali tutte le disposizioni contrarie (1).

(1) ASM, *Bozze e brevi*. Ep. « Ad extirpandam », 30 novembre 1239.

IX.

Tutto ciò si può ben capire quanto fosse difficile a mettere in pratica. Abbiamo documenti, sebbene posteriori di alcuni anni, di tali disposizioni, i quali ci fanno vedere come fosse impossibile dare esecuzione a leggi così eccezionali. Si potrebbe citare il fatto di una enorme quantità di beni di eretici messi a disposizione del primo occupante, come a Spoleto, che non trovarono chi se li volesse prendere, o per paura delle vendette personali, o per altri pericoli. Quindi la legge, per la sua stessa rigorosità, veniva a restare lettera morta. Non ostante, grande dovette essere l'agitazione pubblica per la promulgazione delle costituzioni apostoliche.

Frà Ranieri e gli inquisitori entrarono in aperta lotta con i comuni, e ciò, precisamente, a causa di queste nuove costituzioni pontificie. Intermediario non gradito nè dagli uni, nè dagli altri, Giovanni da Vercelli cercava un po' di moderazione nella applicazione di esse ai comuni lombardi, che si rifiutavano di accettarle. Aveva provocato fra Ranieri una lettera apostolica, che era un ordine di scomunica e di interdetto. Frà Giovanni, spirito mite e pio, temendo che per lo zelo d'ufficio si seguissero più facilmente le tendenze di frà Ranieri, tenne lontani gli inquisitori minori, e ne lasciò vacanti gli otto posti. A lui non mancò il modo di rappresentare la condizione di cose del suo ordine, nel quale scarseggiavano soggetti che, doti e prudenti, potessero comportarsi di maniera da non attrarre gli odi delle popolazioni. Era poi in fatto, che non si ritrovavano religiosi, che volessero fungere da assistenti, come il papa voleva, al tribunale e da notari.

Il papa largheggiò d'indulgenze per eccitarveli, non risparmiò ordini a frà Giovanni per coprire i posti d'inquisitore e non lasciò di minacciare le censure contro chi si rifiutasse di accompagnarli nelle loro spedizioni contro gli eretici. Frà Ranieri, tenace nel suo proposito, vedendo che la mitezza di Giovanni da Vercelli impediva la perfetta esecuzione degli ordini pontifici, riuscì ad ottenere il distacco della inquisizione dalla dipendenza dei superiori dell'Ordine, mantenuto a questi solo il diritto di nomina degli inquisitori, i quali così non dipenderebbero che direttamente dalla Santa Sede. Il provvedimento venne opportuno per troncare l'azione con-

ciliatrice di frà Giovanni e dare mano libera agli inquisitori di Lombardia nella lotta aperta contro i comuni, come per sollevarlo dal peso delle responsabilità che avevano per l'addietro impedito gli interessi dell'Ordine spesso in opposizione con quelli dell'inquisizione (1), ma lo lasciò tuttora irrisolto per la nomina degli otto inquisitori vacanti, inutilmente tre volte sollecitato a provvederli.

X.

Ormai l'inquisizione con Alessandro IV era divenuta un tribunale autoritario e l'inquisitore di Lombardia istituiva il processo sommario o « de plano », e cioè in via sollecita e spedita, senza strepito o figura di giudizio (2). Questa era una deroga alle normali consuetudini giuridiche fatta appositamente per affrettare i processi. Il papa prescrisse agli ufficiali pubblici, ancorchè scomunicati, di non esimersi per ciò dai procedimenti (3). Così impediva che avessero luogo pretesti di nullità di sentenze; come evitava nei giudizi un comodo disimpegno. Non era assolutamente nuovo nelle usanze di alcuni comuni il principio, che la incapacità del giudice non potesse infirmare gli atti. Quanti dovessero convenire persone scomunicate, pareva dubbio non dovessero essere anch'essi scomunicati, ma il papa sciolse il dubbio e non lo volle (4).

Sospetti di eresia chiamati a rispondere in materia di fede, e non piovvi all'obbedienza, dopo un anno dalla scomunica, dovevano passare « ipso facto » come eretici (5). Gli scomunicati furono ammessi a testimoniare. Le loro testimonianze si ebbero per buone anche per le denunce dei compagni (6). Agivasi contro chi riteneva scrittore e istromenti della santa inquisizione; contro quelli fuggiti di Lombardia e trasferitisi altrove, rimaneva sempre accesa l'azione dello stesso tribunale del Sant'Uffizio del luogo domiciliare dei

(1) MORHON, op. cit., p. 153.

(2) Bull. Praedd. cit., vol. I, p. 396.

(3) Ep. ai frati predicatori « Quesivisti », da Anagni del 28 maggio 1260.

(4) Bull. Praedd. cit., vol. I, p. 393. Ep. di Alessandro IV del 28 maggio 1260.

(5) ASM, Bolle e brevi. Ep. ai frati predicatori « Consultuit nos », da Anagni del 28 maggio 1260.

(6) ASM, Bolle e brevi. Ep. ai frati predicatori « Consultuit nos », da Anagni del 30 maggio 1260.

reo (1). Ordinò che le comunità della Lombardia fossero obbligate ad osservare le costituzioni apostoliche contro gli eretici e così le leggi promulgate da Federico II, e che gli statuti in contrario venissero abrosci dai capitolari dei comuni (2). Tolsse agli inquisitori l'obbedienza ai priori dell'ordine o ai ministri generali, dove pretendessero farli soprassedere alle faccende dell'inquisizione (3). Agli arcivescovi, vescovi e prelati impose di dare a frà Ranieri libero salvocondotto di andare e stare (4). Urbano IV non mitigò, ma confermò le precedenti disposizioni (5). Così Clemente IV.

(1) ASM, *Bolle e brevi*. Ep. ai frati predicatori « Cupientes », da Anagni del 7 ottobre 1260.

(2) ASM, *Bolle e brevi*. Ep. ai frati predicatori « Cupientes », da Anagni del 2 dicembre 1260.

(3) ASM, *Bolle e brevi*. Ep. ai frati predicatori « Catholice fidei », dal Laterano degli 11 dicembre 1260.

(4) ASM, *Bolle e brevi*. Ep. agli arcivescovi, vescovi, abati di tutte le chiese « Da dilecti filii », dal Laterano del 14 dicembre 1260.

(5) Le bolle conservate in ASM, (*Bolle e brevi*) di papa Urbano IV sono le seguenti: del 20 marzo 1262 da Viterbo ai predicatori: « Licet ex omnibus »: ordina di procedere contro gli eretici, nonostante le lettere sullo stesso negozio dirette a chiunque, salvo ai diocesani, assolvendo chi volesse rientrare in seno della chiesa: se alcuni si dovessero giudicare eretici, contro loro, col consiglio dei diocesani, si proceda: ordina pure che per l'esame dei testi, adibiscano due persone religiose e discrete, alla cui presenza si scrivano le deposizioni da frati che nel secolo furono notari: in caso di pericolo per la pubblicazione dei loro nomi, rimangano segreti: dà facoltà di procedere sommariamente e di dare venti o quaranta giorni d'indulgenza ai penitenti; del 23 marzo, pur da Viterbo, al priore provinciale, « Licet ex omnibus »: ordina di eleggere otto fra i suoi frati per l'ufficio dell'inquisizione; del 21 luglio a frà Ranieri da Piacenza inquisitore, « Cum super », per chiamarlo con un suo compagno a venir subito alla presenza pontificia; del 22 ottobre da Orvieto, che ripete la bolla del suo predecessore « Catholice fidei »; del 2 novembre, pur da Orvieto « Cupientes », perchè gli inquisitori deferiscano al cardinale di S. Niccolò in Carcere gli impedimenti che emergessero nell'ufficio dell'inquisizione; del 26 novembre al provinciale e ai conventuali dell'ordine dei predicatori « Ne catholice fidei », che il priore provinciale procuri assegnare ai singoli inquisitori i singoli compagni; del 13 novembre 1264, sempre da Orvieto, « Dudum felix », per revocare tutte le concessioni fatte di celebrare o udire i divini uffici nelle chiese o luoghi sottoposti ad interdetto come aderenti a Manfredi e Uberto Pallavicino o dove capitassero Manfredi e Riccardo capitano. Le bolle di Clemente IV, datate da Perugia il 26 settembre 1265 per confermare la bolla di Urbano, « Licet ex omnibus », e il 18 ottobre per ordinare la nomina di otto inquisitori, è contenuta nelle lettere di frà Giovanni da Torino (26 gennaio 1267) per nominare rate Anselmo inquisitore in Lombardia e nella marca di Genova.

Egli aggiunse un privilegio ai domenicani, che senza autorizzazione apostolica non potevano essere condannati da vescovi, coi quali non mancavano occasioni di conflitto (1). Una petizione a lui rivolta dagli inquisitori lombardi ci dimostra la sollecitudine di questi per ottenere la conferma degli atti da loro compiuti, nella sede vacante, sugli ordini dei pontefici precedenti, Innocenzo, Alessandro e Urbano, e per ottenere le stesse prerogative che godevano a tempo dei suddetti pontefici (2). Si faceva un gran caso in Lombardia che ai relapsi, anche se decisi alla conversione, si dovesse applicare il braccio secolare. Gli inquisitori non avevano mai incrudelito contro costoro e temevano della sicurezza personale, adottando tale severità. Non volevano incorrere in irregolarità, condannando al braccio secolare e volevano esserne assicurati dal papa.

Ma come la crescente severità non aveva diminuito le agitazioni ai tempi di Alessandro IV, così non cessarono qua e là i commovimenti sotto Urbano, nè sotto Clemente, nè sotto i successori. A Piacenza, il vescovo Filippo Fulgoso, sostituito dai ghibellini al podestà Alberto Fontana, dal quale era stato accusato di aver concesso agli eretici tutte le cariche e gli uffici del comune, fu processato da frà Giovanni. In Valtellina l'inquisitore di Bergamo, frà Pagano da Lecco, recatosi a processare Corrado da Venosta e gli eretici da lui protetti, fu assalito alla Colorina e morto (3). Niccolò III, a richiesta degli inquisitori Anselmo d'Alessandria, Daniele da Giussano e Guido da Cocconato, ordinò al comune di Bergamo di farne giustizia (4). Due anni dopo, la città di Pavia andava sossopra. Mentre ardeva il rogo di un eretico, irrupero alcuni nelle case dei domenicani e le mandarono a sacco. Percossi e feriti molti frati, uno ne rimase morto, uomo venerando per età e per virtù. L'indomani tutti i frati, inalberata la croce, uscirono dal convento e, abbandonata la città, andarono a querelarsi avanti al legato, il cardinale Latino. Anche qui il comune, come già a Milano, risentì il contraccolpo delle ire popolari, oltre

(1) ASM, *Bolle e brevi*. Ep. ai predicatori « Ne inquisitionis », da Perugia del 13 gennaio 1266.

(2) Vedi docum. in fine.

(3) GIULINI, op. cit., vol. VIII, p. 317.

(4) *Bull. Praed.*, vol. I, p. 567.

che cadde nell'interdetto. A Bergamo, messer Gerardo da Reggio, podestà, fu scomunicato. Messer Ugolino suo figlio perdette i benefici ecclesiastici di cui era investito. Presso il nuovo pontefice Clemente IV gli inquisitori instarono perchè non gli venissero restituiti, se prima suo padre non avesse dato soddisfazione delle molte e gravi ingiurie recate alla fede e ad essi. Gli chiesero anche la conferma delle sentenze e censure promulgate contro il comune, esigendone l'esecuzione (1). In seguito, Milano ancora tornò a soggiacere alla stessa censura per l'insulto fatto dai Meraviglia al priore di Pontida (1281). Ultimo suggello alla serie delle disposizioni di procedura per il Sant'Uffizio, dopo le conferme di Nicolò IV date da Rieti (21 agosto 1289) (2), davalo Bonifacio VIII. Egli, più che altro, ripeteva le ordinanze già da noi ricordate dei suoi predecessori; poichè non fu veramente Bonifacio, come scrive il Cantù (3), quegli che dispensò gli inquisitori dalle solite formalità giudiziarie e dalla pubblicità dei testimoni, quando ne venisse un pericolo, ma Urbano IV con la lettera « Licet ex omnibus » (20 marzo 1262). Innocenzo VI poi, dichiarando che tal pericolo poteva presumersi sempre, generalizzò la riserva, e di qui venne la conferma della procedura segreta, per quanto vi ostassero i legisti e la nobiltà e gli uomini comuni, che si trovavano esposti all'arbitrio.

XI.

Così, all'uscire del secolo XIII, quando in Milano (dopo la grande autorità che vi avevano avuto sempre gli arcivescovi e il partito guelfo vi si era affermato) veniva abbarbicando il principato, all'ombra di esso ramificava questo singolare ufficio, costituito con metodi totalmente diversi dall'ordinaria procedura generale, buoni a far crescere e prosperare la pianta del regalismo. L'eresie, già assortite con tanta audacia, cominciarono a svigorire col declinare delle istituzioni civili. La forza delle sette rimase domata dalla legislazione: fu infranta per effetto della stessa loro

(1) Vedi docum. in fine.

(2) ASM, *Bolle e brevi*. Ep., che ripete quella di Urbano IV, « Licet ex omnibus ».

(3) Op. cit., vol. I, p. 107.

varietà, che si era trovata a dar di cozzo nella formidabile unità cattolica. Non rimasero tuttavia incancellate le tracce della opposizione; cosicchè noi troviamo in mezzo alla società lombarda, agli albori del secolo XIV, i vari germi che dovevano fecondare una pianta atta a produrre largamente più tardi. Questi germi noi li conosciamo. Erano Catari, generalmente, che s'informavano, come i Patarini, al concetto dualistico; Valdesi, che andavano anche più oltre e sostenevano la libera predicazione e la povertà: contrapponevano la Bibbia alla dottrina patristica, negavano il purgatorio e l'efficacia dei suffragi ai trapassati; Arnaldisti, che affermavano non potere il ministro indegno assolvere dalle colpe; Begardi, che abbracciavano la teoria del libero spirito, accagionando ai papi la negazione della libertà e proclamando l'errore fondamentale degli spirituali i quali, dicendosi uniti con Dio, si tenevano liberi di darsi ai piaceri vietati, senza farsene coscienza. Quando appare fra Dolcino, seguace di Gherardo Segalelli da Parma, si diffonde la setta degli Apostolici che non accettavano per sé il matrimonio; « nomines apostolicos matrimonialiter viventes in statu fore damnationis », così in un atto ormai ben noto dell'inquisizione in Orvieto. Clemente V esortava Ranieri vescovo di Cremona ad estirpare codesta mala semenza e fulminò gli apostolici nel concilio di Vienna. Egli con l'arcivescovo di Milano si doleva che molti seguitassero quella dottrina, specialmente nella parte della Lombardia che era negli stati della casa di Savoia, e diceva che bisognava andarvi contro, come antisociali quali erano, anche con le armi. Non era nato a Milano fra Dolcino, come scrive il Corio per errore: il Muratori nell'avvertenza all'*Additamentum* rilevava l'equivoco del Ripamonti, che nella seconda parte della storia della Chiesa di Milano diceva: « homo Medioianensis hic erat ». Fra Dolcino da se stesso si dice di Novara; di Novara lo chiamano gli inquisitori negli atti, e Dante lo ricorda per « il Novarese » con antonomasia. Ma il suo Longino, che subì impavido lo scempio del corpo insieme a lui e alla bella Margherita e fu arso, era ben di Bergamo (1). Certo è che nella regione lombarda, feconda di eresia d'ogni sorta, come Catari, Patarini, Valdesi, Arnaldisti, « non » era difficile all'eroico profeta trovare nuovi e ardenti disce-

(1) Era dei Catari di Faenza o di Sacco, cfr. *Historia Dolcini hereticus* di MURATORI, *R. I. S.*, to. IX, parte V, Città di Castello, 1907, p. 11.

Arch. Stor. Lomb., Anno XXXVII, Fasc. XXV.

« poli » (1). Anzi, comasco era il Bossia che, come vicario del podestà di Mendrisio, non si prestò all'invito degli inquisitori di cooperare seco loro contro gli eretici; e comasco era pure il prete Panelli, cappellano di S. Sisimo, seguace del profeta, ricettatore dei suoi e tanto fautore di quella dottrina, che avrebbe voluto farne ricopiare il resto a sue spese (2). Fra i fedeli di Dolcino

(1) Così il prof. Tocco, *Gli apostolici e frà Dolcino in Arch. stor. ital.*, serie V, vol. XIX, p. 258.

(2) Riproduco il testo del processo di Enrico Bossia e di prete Comacino, trascrivendolo dall'originale dell'Ambrosiana (cod. 227 inf.):

« Ser Henricus Bossia de Mendrisio filius quondam ser Ayrolai Bossie de Mendrisio episcopus Camarum vicarius et nuntius d. Potestatis de Mendrisio, citatus, comparuit coram fr. Guidone de Cochenato ord. predd. inquisitore, ut supra et iuravit dicere veritatem sub pena librarum XXV imperialium et promisit et se obligavit et renuntiavit in omnibus et per omnia, secundum modum et formam officii Inquisitionis sibi diligenter expositam et expressam. Actum Mediolani in domo fr. Predd. etc. MCCCIII, die lune penultimo mensis iulii, indictione prima. Traditum per suprascriptum Beltramum etc.

« Interrogatus dictus ser Henricus a suprascripto fr. Guidone sub iuramento etc. ut dicat quis est potestas de Mendrisio, respondit, quod ser Franzinus Lambertus est potestas de Mendrisio et quod ipse Henricus gerit vices suas ibi, quando dictas potestas non est in dicta terra. Interrogatus dictus ser Henricus si ipse fuit requisitus, a tribus mensibus circa, ipso gerente vices dicti potestatis, ab aliquo de officialibus vel nuntius dicti Inquisitionis, quod ipse taret eis soditatem et auxilium ad querendum hereticos vel alios, qui persequantur, tanquam heretici, vel ad aliquid aliud faciendum pro officio Inquisitionis, respondit, quod sic; videlicet per fr. Philippum et fr. Rugerinum de Ripa ord. predd. in domo fr. Petrazii de Mendrisio. Actum ut supra etc.

« Suprascriptus fr. Guido de Cochenato, etc. precepit suprascripto Henrico de Bossia presenti et audienti quatenus sub iuramento etc. deponit et deponere debeat nostro nomine et officio Inquisitionis solidos centum imp. infra dies quinque postquam fuerit Cumis etc. MCCCIII, die mercurii, ultimo mensis iulii, indict. prima. Traditum per Beltramum Salvagnium not.

« Presbiter Comaschus, sive Comasinus de Panellis, capellanus Ecclesie Sancti Sysimi de la Torre de Mendrisio, episcopus Camarum, citatus, comparuit coram suprascripto fr. Guidone de Cochenato Inquisitore ut supra, et abiuravit omnem heresim, credentiam, favorem, receptionem et defensionem heretice pravitate cuiuscunque secte et maxime secte Dolzini novariensis et illorum, qui vulgariter dicuntur apostoli etc. sub pena librarum decem imp. etc. Actum Mediolani etc. coram suprascripto fr. Guidone Inq. Interfuerunt ibi testes vocati et rogati, fr. Thomas de Cumo ord. predd. Inquisitore etc., MCCCIII, die lune quinto mensis augusti, indict. prima. Traditum per Beltraminum etc.

« Interrogatus dictus presbiter Comasinus a suprascripto fr. Guidone Inquisitore etc. si aliquis de parentella sua, masculus vel femina, fuerit hereticus

egli stesso nomina Federico da Novara, Alberto Carentino e Valderico da Brescia.

« vel heretica, et si habuit eorum notitiam, respondit non. Interrogatus si enquam audivit quod vita novorum apostolorum, qui vulgariter dicuntur apostoli, fuerit et sit reprobata per Ecclesiam Romanam, respondit quod sic. Interrogatus si ipse scit vel audivit quod inquisitores persequantur illos apostolos, sicut hereticos et quod eos capiant et capi faciant, tanquam suspectos de fide ab Ecclesia, respondit quod bene audivit et scit quod inquisitores persequuntur eos. Interrogatus si postquam audivit etc. recepit eos vel aliquem eorum in domo sua et si dedit eis bibere et manucare, respondit quod sic. Interrogatus ut dicat quotiens et quibus hoc fecit, quod in vigilia Sancti Petri prox. pret. recepit quatuor ex eis, vid. presbiterum Guillelmum de Fontana de Mendrisio et Federicum Grampe de Novaria et Philipum de Varisio, ut credit: de nomine quatuor non recordatur, et non steterunt nisi per unum prandium. Item dixit quod in festo Sancte Marguite prox. pret. recepit in domo sua predictum Philipum de Varisio et Cremoninum de Cremona et ipse Cremoninus comedit in domo ipsius testis bis et stetit ibi per unum diem et non plus. Et dictas Philippus stetit in domo dicti testis per tres dies et ibi manducavit et bibit et iacuit, Interrogatus si predicti apostoli videbantur timere ne caperentur per fratres predicatorum inquisitores hereticorum, respondit quod sic bene videbantur timere eos capi per ipsos inquisitores. Item dixit, quod, postquam audivit quod ipsi apostoli erant reprobati ab Ecclesia, non recepit aliquos de illis apostolis, nisi predictos, quos superius non navit, sed antea bene receperat eos pluries. Item dixit quod dictus Cremoninus dederat sibi unum librum, in quo scripta erant fides et credentia et doctrina Dolzini et Federici Grampe et eorum sequacium, quem librum ipse testis volebat scribere vel scribi facere suis expensis. Interrogatus si ipse repulit Jacobinum, qui dicitur Saliet, de domo sua, occasione quod ipse Jacobinus non videbatur esse favorabilis dictis apostolis, respondit quod sic, sed acta de causa. Actum Mediolani etc. etc. Fr. Thomas etc. absolvit suprascriptum presbiterum Comasinum etc. ab omni vinculo excommunicationis, quam ipse presbiter incurrisset occasione eorum que fecit vel commisit in favorem heretice pravitate et illorum qui dicuntur apostoli et Dolzini novariensis et sequacium suorum; et hoc duntaxat ab his et de his, que confessus est coram fr. Guidone de Cochenato eiusdem predd. similiter Inquisitore et restituit eum sacramentis Ecclesie. Actum Mediolani, MCCCIII, die lune, quinto mensis augusti, indict. prima. Traditum per Beltraminum etc. etc.

« (Preceptum factum suprascripto presbitero Comasino). Fratres Guido de Cochenato et Thomas de Cumis, ambo ord. predd., inquisitores etc. ut preceperunt et iunxerunt suprascripto presbitero Comasino de Mendrisio quatenus, sub debito prestiti iuramenti et penis etc. et sub pena privationis, de cetero non utatur nec uti nec conversari debeat cum illis qui vulgariter dicuntur apostoli, nec cum illis, qui sequuntur eorum vitam et modum vivendi, nec etiam cum Dolzino de Novaria etc. et quod hinc ad dies decem, postquam fuerit Cumis, deponat et deponere debeat, nomine dicti fr. Guidi Inquisitionis et Ecclesie libras ad tabulam Mar. Bogieri de Cumis camporis, pro culpis et excessibus per ipsum presbiterum commissis contra fidem catholicam. Actum etc. ».

Dolciniani andavano pellegrinando nella diocesi di Como, già innanzi che il maestro si mostrasse nelle montagne di Vercelli. Se i popolani di Sesto Calende misero procuratori a ricevere abiure e a giurare sull'anima loro e di tutti i paesani di osservare la fede e perseguitare gli eretici, questi eretici, per il tempo in cui ciò accade (1303), potevano essere tanto gli apostolici, quanto quei « Poveri Lombardi », fondati da Valdo, misti con gli Umiliati (il cui sodalizio di Brera aveva accettata una formula contraria alla regola stabilita da Innocenzo III che conteneva alcune cose, a detta del Giulini, di sapore ereticale, e col fondo Arnaldista, ben noti coll'appellativo di Valdesi, abitanti specialmente nella Lombardia piemontese e con Lionisti, o Poveri di Lione. « Sono pervenuti » fino a noi due documenti (nota il Tocco); una lettera da Bergamo del 1218, nella quale i Poveri Lombardi cercano d'intendersi coi fratelli d'oltremonte, a patto però che l'indipendenza della comunità sia rispettata, ed un'altra di centocinquanta anni dopo, cioè del 1368, nella quale la comunità lombarda scrive ai « fratelli di Germania coll'evidente scopo di ravvicinare la loro chiesa alla cattolica (1). Questi due documenti, seppure non ci fossero altre prove, basterebbero ad attestare la vitalità dei Poveri Lombardi, dai quali, più che dai Valdesi delle valli, derivò l'eresia tedesca, che ebbe poi tanto seguito nei Taboriti e negli « Ussiti » (2).

XII.

Tuttavia, continuarono a dirsi Catari in genere gli eretici in Milano anche alla fine del secolo XIII. Un tal Pagano Costa, che disse, tuttoché non lo credesse, la Madonna non essere che angelo, e non dava fede al perdono dell'anno giubilare istituito da papa Bonifacio VIII, era qualificato per Cataro. Un Ventura Rosso, arso come Cataro, era il maggiorenne fra gli eretici e la sua morte fu pianta da un maestro muratore Mangiaroca suo grande amico (3). Il codice Ambrosiano da cui il Tocco ripubblicò il processo dei Gu-

(1) COMBA, *Storia dei Valdesi*, Firenze, 1893, pp. 42, 53.

(2) F. TOCCO, *Diante e Peresia*, Bologna, 1899, p. 11.

(3) Vedi nel docum. in fine il costituito di Pagano in data 21 novembre 1293.

glielmiti (1), reca alcuni atti, dall'illustre maestro solo accennati, che ricordano, oltre ai suddetti Catari, un Balzarro di Orezia e una signora Castellana figlia del fu Guidone, medico di Lissano e moglie di Primerano Biffi ed altri (2). Quello Stefano de' Confalonieri, già ricordato come complice dell'assassinio di S. Pietro martire, ha qui la sua sentenza, dove l'inquisitore Tommaso da Como sciorina una lunga serie di atti per abiure e ricadute dal 1262 al 1270, fino alla sentenza del 23 novembre 1293. Pareva che il Con-

(1) TOCCO, *Guiglielmina Boana e i Guiglielmiti* in *Memorie della R. Accademia dei Lincei*, Roma, 1901; *Il processo dei Guiglielmiti* in *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, serie III, vol. VIII, fasc. VIII-X; *Nuovi documenti intorno all'eresia in Milano* in *Arch. stor. ital.*, serie V, vol. XXVIII, 1901, p. 97.

(2) L'esame a Balzarro e a donna Castellana è il seguente:

« Ser Balzarrus de Orezia comparuit coram suprascripto fratre Thoma inquisitore, et supra, in termino sibi assignato per ipsum Inquisitorem, cui ser Balzarro dictus Inquisitor fecit legi predictum dictum suum, quod dixit coram dicto Inquisitore die veneris decimo octavo novembris prox. preter. Interrogatus dictus ser Balzarrus ab ipso Inquisitore, si illud dictum suum est verum, et si illi dicto suo vult aliquid addere, diminuire vel mutare, respondit: quod illud dictum est bene verum; sed vult addere illi dicto hoc, vid. quod ipse ser Balzarrus audivit dici, quod due mulieres illorum, Gluxiano, iam dicta est, que erant, heretice fuerunt in domo sua; tantum dixit quod cognovit eas, nec illas vidit, nec aliquam eorum, quod recordetur. — Actum Mediolani, in domo fratrum predd., in camera ubi fit officium Inquisitionis heretice pravitatis. Testes fr. Jacobus de Gluxiano et fr. Dominicus papiensis, ambo ord. predd., die dominico vigesimo mensis novembris MCCLXXXV, indictione VIII. Traditum per ser Beltraumum Salvagninum not.

« D. Castellana, filia q. d. Guidonis Medici de Luxono et uxore Primerani Biffi, c. m., porte Cumane, comparuit coram suprascripto fr. Thoma Cumano inquisitore, ut supra, in termino etc.; cui ipse Inquisitor legi de verbo ad verbum quoddam dictum suum, quod dixit coram ipso Inquisitore, die jovis XVII novembris prox. preter. huius anni. Interrogata ab ipso Inquisitore, sub iuramento et penis, quibus tenetur officio, si illud dictum est verum, et si illi dicto vult aliquid addere etc., respondit: quod illud dictum est verum et quod illi dicto nichil vult addere etc. Interrogata quantum tempus est, qua fr. Anselmus absolvit eam, respondit, quod non bene recordatur, quia primo heresim abiecit, tanquam heretica absoluta, et post illam abiurationem stetit aliquibus annis, sed nescit numerum annorum, et propterea recidivavit et a dicto fr. Anselmo cruci signata fuit. — Actum in Ecclesia Sancti Eustorgii Mediolani, coram dicto fr. Thoma Inquisitore. Testes fr. Ardiginus Gambarus ord. predd. et Mayfredus de Cera filius q. Guarnieri civitatis Mediolani porte Ticinensis foris, die lune XXI mensis novembris, suprascripto anno et indictione. Traditum ser suprascriptum Beltraumum not. » (bibl. Ambros., cod. cit.).

l'azionieri giocasse a stancare l'inquisitore, ma questi, invece, si tenne nei limiti della massima clemenza. Si contentò di dargli la prigione a suo arbitrio e di vietargli la conversazione con chicchessia, salvo il proprio figlio o il servitore, imponendogli il pagamento, a titolo di mallevoria, di una somma di cinquecento lire (1).

I processi compiuti contro la Guglielmina nel 1300, contro la celebre Maifreda e Andrea suoi discepoli e contro una cugina di Matteo Visconti, guglielmita relapsa, ci prova o che il chiostro di Chiaravalle e quello delle Umiliate da Biassono, ossia di Santa Caterina in Brera, erano i principali centri e luoghi di convegno dei Guglielmiti che vi celebravano le loro festività e vi praticavano gli esercizi della loro credenza. La Maifreda era una monaca umiliata. Essa, paventando gli inquisitori, uscì dal chiostro e tramutatasi a porta Nuova, ora usava alla casa di Curtica, ora alla casa di Coppa, in una loggia si tenevano le adunanze: in questi ritrovi si apprestavano anche dei buoni conviti. Per le più solenni riunioni era destinata una casa di Jacopo da Ferno. Quando la Maifreda fu processata e le fu ricordato di avere avuto altra volta la pena delle vergate, essa nel suo costituito disse di non ricordarsene. Quella pena supponeva la confessione dell'eresia. Durante il processo, molti Guglielmiti si ravvidero e andarono assolti. Una Sibilla, stata scomunicata dagli inquisitori, il medico Jacopo da Ferno, Stefano di Cremella, frà Girardo, Adelina moglie di Cremella e Dionisia da Novate, Fiore da Parazzolo, Taria de' Pentari ebbero tutti la condanna a portare le croci gialle sulle vesti. L'arcivescovo di Milano Francesco da Parma, prevenuto dall'inquisitore Guido, chiamò a consesso il vescovo di Lodi, quattro canonici del duomo e quattro giuristi. Si lessero i processi di allora e quelli pure che molti anni prima aveva fatti l'inquisitore Anselmo e si trovò provata la colpevolezza di coloro che avevano creduto ovvero insegnato essere la Guglielmina lo Spirito Santo. Il processo fu istruito nella chiesa dei frati Umiliati a San Simone di porta Ticinese. Maifreda, Jacopo, Andrea, Agnese, fors'anco Fiorbellina, furono abbandonate al braccio secolare per essere arse: le ceneri di Guglielmina esumate e consegnate alle fiamme.

(1) Vedi in fine nel docum. la sentenza.

Questi processi non appartengono più alla serie delle eresie politico-religiose; non rivelano un movimento speciale del pensiero che sia comune a molti, ma piuttosto hanno attinenza alla fase psicologica individuale. È un'esaltazione di spiriti, aperta dalle profezie di Gioacchino da Fiore e da quelle di frà Dolcino, che sale fino alle più stravaganti e morbose autosuggestioni messianiche, per una ascensione mistica non regolata dalla conoscenza della dottrina, eccitata dalla opposizione a Bonifazio VIII e da un senso indefinito verso un rinnovamento spirituale di vecchia data. Vennero meno le occasioni per uno slancio verso finalità determinate. Così non ebbero più luogo i fanatismi degli Oldradi da Tresseno, nè si rinnovò il gesto dell'inquisitore Guido da Cocconato, che punì il vicario del podestà di Mendrisio, in quel di Como, per non averlo favorito (1).

L'inquisizione ora si occuperà della condanna dei Templari (2). I quattro inquisitori che ne trattarono, furono Valentino da Bergamo, Emanuele da Novara, Guglielmo da Genova e un frate di Milano, di cui non ho potuto raccogliere il nome dalla guasta pergamena che contiene la bolla da Poitiers del 22 novembre 1307.

Errori dottrinali insegnati nelle pubbliche scuole di Parigi pare che venissero di rimbalzo lanciati anche in Lombardia; vediamo infatti il vescovo di Mantova pubblicare la condanna da Giovanni XXII inflitta al maestro Giovanni da Pogliago, dottore in sacra teologia, per certe proposizioni restrittive sulla confessione (3). Il p. Mar-

(1) Il dott. E. Verga osserva: « L'eresia Guglielmita non innova nulla, e non tocca alcuna istituzione della Chiesa, è in ultima analisi una caricatura dell'eresia » (vedi *quest'Archivio*, XVII, 1892, p. 171).

(2) GROSSE, op. cit., vol. VIII, p. 369.

(3) Condanna degli articoli predicati da maestro Giovanni da Pogliago dottore in sacra teologia:

1.^o « Quod confessi fratribus habentibus licentiam generalem audiendi confessiones teneantur eadem peccata quae confessi fuerant iterum confiteri proprio sacerdoti.

2.^o « Quod stante statuto omnis utriusque sexus edito in concilio generali romano, pontifex non potest facere quod parochiani non teneantur omnia peccata sua semel in anno proprio sacerdoti confiteri, quem dicit esse parochialem curatum, cum nec Deus posset hoc facere, quia, ut dicebat, implicat contradictionem.

3.^o « Quod papa non potest dare generalem potestatem audiendi confessiones, immo nec Deus, quin confessus habenti generalem licentiam teneatur

chiso inquisitore di Milano ebbe, in quel medesimo tempo, la missione dal cardinale Bertrando legato apostolico di agire contro Guglielmo Petricciano da Pallanzeno, distretto di Novara, che con una mano di complici uccise vicario, notaro e sergenti del castellano di Domo-dossola, luogo di giurisdizione del vescovo di Novara, e poi se la prese col vescovo stesso, gli fu sopra e ferì lui col familiare nella chiesa dei SS. Gervasio e Protasio, tenendolo rinchiuso tre giorni nei campanile. Date tutte queste cose non si poteva definire Guglielmo uno stinco di santo e quindi, citato « super suspicionem » pravitatis hereticae » e non comparso, fu affidato al Sant'Uffizio di Milano (1).

Nulla fin qui ci rivelano i documenti sull'importante movimento dei fraticelli e degli spirituali durato tutto il secolo XIV e continuato più oltre; e nulla, per nuovi documenti, abbiamo di quelli ascetici, beghini e flagellanti, dei quali ben diecimila erano lombardi, tutti al seguito di Venturino da Bergamo (1334, che poi fu mandato, in penitenza, in Terra Santa.

CAPITOLO TERZO.

DIVINAZIONI E SORTILEGI.

I.

Inquisitori e governanti si trovavano spesso sopra un terreno comune. Statuti, leggi, decreti, gride dirette a regolare i costumi e le azioni morali dei cittadini, s'incontravano con le censure ecclesiastiche, e l'autorità civile veniva in campo con l'autorità religiosa per disputarsi il giudizio. Parve così al principe che l'ufficio della inquisizione tendesse ad esorbitare, e allo scopo di moderarne l'azione e circoscriverla nel suo ambito, determinò specificatamente le ingerenze dello stato e le facoltà del Sant'Uffizio. Si servì dell'opera di un giureconsulto, che compilò un parere legale in base agli stessi sacri canoni. Redatto questo da Giovanni da Castiglione,

« eadem iterum confiteri suo proprio sacerdoti, quem dicit esse, ut premititur, « parochialem curatum » (ASM, *Bolle e brev.* Ep. di Giovanni XXII, « Vas electionis », da Avignone, 24 luglio 1321).

(1) Vedi docum. in fine, 11 luglio 1321.

lettore di diritto canonico negli studi di Padova e di Pavia, consigliere del primo duca di Milano, poi vescovo di Vicenza, quel parere riuscì una scrittura molto precisa intorno a tale argomento. Comincia con dire che parecchi inquisitori eccedono nella loro missione, e quindi brevemente accenna fin dove si estende la loro autorità: poi espone ciò che a loro viene interdetto e ciò da cui si debbono ritrarre, perchè si veda quello che è lecito e quello che non è lecito ad essi, tuttochè di molto privilegiati così dai canoni come dalle lettere apostoliche. Si riconosceva che essi potevano procedere contro eretici e fautori in via sommaria, semplice e planaria, senza patrocinio di avvocati e senza le forme giudiziali; e dove si vedeva che per l'audacia degli eretici o per altra giusta causa potesse sopravvenire pericolo agli accusatori o ai testimoni, i loro nomi potevano restare celati, purchè davanti al vescovo e ai periti rimanessero deposti con tutto il processo, come prescrivevasi dalle decretali (*De Haereticis*, lib. VI) (1).

Tale riserva, mantenuta dal diritto canonico, ci prova che la revoca da noi già accennata o non ebbe effetto o mantenne un'efficacia temporanea, o nella pratica forense fu lasciata alla discrezione dei giudici.

II.

Passandomi dal riassumere gli altri capi, mi giova qui ricordare che gli inquisitori non dovevano intricarsi in divinazioni e in sortilegi. Ma perchè questi sapevano bene spesso di eresia, la facoltà di punirne gli autori rimaneva nei vescovi e negli altri prelati ordinari solo in quanto v'entrassero superstizioni ed invocazioni demoniache. Più di sovente tale facoltà passava dai vescovi agli inquisitori; e qui avevano luogo quelle cause che si dicevano di natura mista, perchè di competenza anche del foro secolare, e le due potestà talvolta se ne contendevano vicendevolmente l'azione. Nella *Massarazza* è definito così: secondo la legge indovini e malefici dovevano avere mozzo il capo e, andando a casa altrui, dovevano essere arsi; i loro beni si mettevano in comune. Ma, secondo la chiesa, era loro tolta la comunione, se notori; se occulti, avevano una pe-

(1) Orio, op. cit., I, pp. 266-270.

quenza quaresimale (cap. 42); se recidivi dopo l'abitura, abbandonavansi al braccio secolare (cap. 91) (1). Gli statuti comunali di Como e di Monza stabilivano per i rei di sortilegio il rogo, come per il falso monetario; pena non ignota al diritto romano, osserva il Lattes, il quale ricorda gli statuti di Cannobio, dove è minacciata la pena capitale a quelli che danno la morte col veleno o con « aliqua arte malefica vel mathemathica ». Gli statuti di Milano, di Bergamo e di Brescia rimettevano in pieno arbitrio del podestà la punizione dei « malefici et malvegatores » (2).

E ben nota la contesa tra papa Giovanni XXII e Matteo Visconti e suoi fautori. Il papa non riconosceva la signoria viscontea in Milano, perchè, spettando ad esso, nella vacanza dell'impero, il conferimento del vicariato, il Visconti l'aveva assunto senza richieder glielo. L'arcivescovo di Milano, che ebbe incarico di formare il processo contro Matteo, lo citò a comparire in giudizio, nella chiesa di S. Maria a Bergoglio, presso Alessandria, il 25 febbraio 1322. Per tutta risposta Marco Visconti e Gerardo Spinola, suo capitano generale, occuparono a mano armata Bergoglio e fecero fuggire a Valenza l'arcivescovo, dove, in unione ad altri vescovi ed abati, fu emanata la sentenza di scomunica (3). Ora, Matteo era accusato, fra altro, di aver esercitato necromanzia e di avere attentato, per mezzo di quest'arte diabolica, alla vita del papa. Il cardinale Bertrando del Poggetto cercò le prove nel fatto dell'invio al papa di una statuina di cera, la quale doveva avere per effetto, appena vista l'immagine, di procurare la morte, purchè, per altro, il papa fosse bene ignaro della cosa. Galeazzo Visconti, seguendo Leonardo da Saliceto, che dottoreggiava in magia, aveva dalle sue lezioni necromantiche appreso l'arte di fabbricare quelle statuette, in cui certi vescovi di Francia, tutti intenti a volere affatturare il papa e spacciarlo all'altro mondo, avevano messo tanta fede. Il Visconti poneva i ritratti delle persone dentro anelli e cerchi, e li trapassava coi coltelli senza omettere nessuna delle cerimonie dell'arte magica, invocando gli spiriti e attendendone i responsi, sicuro che le coltellate ai ritratti si sentissero sulle persone che si volevano colpire. Nessuna meraviglia,

(1) CANTÙ, op. cit., I, p. 106.

(2) LATTES, op. cit., p. 140.

(3) L. FRATI, *La contesa fra Matteo Visconti e papa Giovanni XXII in quest'Archivio*, XV, 1883, p. 241.

quindi che, se tanto facevano i grandi, a Milano come altrove si avesse nella società del tempo una rifioritura di sortilegi, di praticare i quali non si facevano coscienza prelati della stessa curia avignonese. Sotto questa denominazione di sortilegi venivano comprese tutte le arti magiche, gli incantesimi, le fattucchiere e i malefici, adoperati o per amore o per morte, o per ritrovare tesori nascosti.

III.

A proposito, intanto, di tesori nascosti, valga, per tutti gli aneddoti che si hanno, accennare ad uno, che poteva interessare anche l'ufficio della inquisizione e l'avrebbe sicuramente interessato, se non vi fossero state di mezzo persone di grande affare. La stessa figura del duca di Milano vi fa capolino, anzi vi si muove alla scoperta.

Nell'estate del 1487, si susurrò in Milano di un gran tesoro nascosto in quel di Piacenza. Al duca venne l'acquolina in bocca, e a persuasione del suo medico, il dottor Gaspare da Pesaro, mandò sul luogo un suo fidato, Jacopo Malombra, uno degli ufficiali della cancelleria, con qualche altro. Il Malombra con una prima lettera scritta da Lodi ci fa vedere quanto al duca doveva premere la cosa. In nome suo fece rilevare una certa irregolarità nelle persone entrate in quella pania, perchè non avevano prima richiesto il permesso al signore. Si scusarono con dire che la faccenda non era ancora matura, standovi colle mani in pasta tre medici, due dei quali si trovavano a Piacenza e un altro a Lodi. Questo di Lodi era un uomo che la sapeva lunga nell'arte sua, ma appariva niente, un sognatore, titosi in capo di trovare per via di ricette e incantamenti lo sperato tesoro, e studiava sulla famosa *Clavicola di Salomone*, che era il testo dei negromanti. Scriveva il Malombra: « Altro che Dio caverebbe di testa a costui di non trovare il suo tesoro ». Lo si credeva dentro una tomba e consistere in una tavola d'oro, « con li trespidi del re Moroto, e gli basterebbe un solo dei trespidi! ». Pare che così la pensassero anche gli altri cantierati. Dicevano che in quella tomba trespavano a loro bell'agio gli spiriti parlanti, e ciò faceva arrossire il naso al Malombra, che non dava molta fede agli spiriti: ma, dacchè se ne dicevano tante e perfino un vecchio cieco di Firenze, che aveva potuto mettervi

dentro le mani, ne aveva cavato qualcosa di ghiotto, era proprio il caso di vedere in fondo a questa bizzaria, ed entrare nella tomba, « sebbene lì fossero mille mali spiriti », e trarne quel tesoro, che assicuravano essere « mirabile e magno ». E se si poteva avere fra mano un libro, che si chiamava *l'Angelica di Salomone*, non si poteva più dubitare di venire alla scoperta. Il libro doveva averlo l'inquisitore di S. Eustorgio, che, due anni prima, lo aveva sequestrato con altri libri ad Antonio Bocconi, speziario di Milano in porta Nuova. Disse l'inquisitore che li avrebbe abbruciati, « quia contra fidem essent ». Ma, invece, tutt'altro che bruciarli, egli se li teneva carissimi, « quia magni pretii sunt ». Il Malombra non li disprezzava nemmeno lui e sarebbe andato volentieri fino a Milano per averli sotto gli occhi; ma quel giorno aspettava un « incantatore » di Brescia per andare sul posto del tesoro.

Pare che il duca gli rispondesse di scoprire il netto d'ogni cosa e intanto tenersi cheto come olio. Ma ci voleva sempre il libro di Salomone; e quel benedetto libro non arrivava mai. Il Malombra sollecitava anche il Simonetta, e la lettera che gli scrisse il 2 luglio non è priva di grazie umanistiche. Cerco di ritrarla in italiano:

Hai sentito, come mi dò a credere, in che ballo mi ha messo il dottor Gaspare da Pesaro. Dio non voglia che col suo tesoro nascosto io non abbia ad uscirne tutto annerito e bruciato come il carbone! Che ci s'abbia pure la sua! Gli è certo che egli è andato arzigogolando tutto questo castello in aria da un mese a questa parte per mandarmi difilato al rogo. Egli ne creperà dalle risa, fors'anco in tua compagnia: a chi capitò un malanno addosso il riso fa buon sangue. Ma ti sei mai avvenuto a una barletta più spiritosa e più amena? Se tu non lo sai, andò almanaccando di un tesoro, che si trovava in sul Piacentino entro una tomba: lo si poteva trovare per opera sua e del dottor Ambrogio, il più grullo degli uomini. Le son tutte bubbole! Eppure, hanno messo in capo al duca di mandarvi subito me. E per averci maggior gusto, prima che io mi mettessi in cammino, mandò per me: si mise a levare alle stelle la mia fortuna, che mi riserbava una sì grande legazione, e mi spronò a non lasciarmi cadere sopra un minuto. Vuoi che te lo dica? Io sull'imbrunire, monto a cavallo. Ei mi pareva non andare, ma volare. Sta a sentire. Vicin di Melegnano un miglio, vien giù un'acqua, che Dio la mandava. Grondavo tutto come un gallinaccio tratto dal pozzo. Erano queste le primizie del tesoro! Ci sarà da star freschi, quando mi ci troverò a faccia. Sta pur certo che, se uscirò vivo da questa tomba, scampato ch'io mi sia da tal mano di matti, saprò ben io rendergliene la pariglia: e tu diglielo, sai, da parte mia, ma fallo con bel garbo, chè val meglio non averci a che fare con lui. Sai bene

che pelle egli è: c'è il caso che d'una ne diventin due delle berfe. Insomma, se tu mi vuoi un po' di bene (e come no!), fa' di tutto che io ci abbia quel benedetto libro, e mi si dica a che giuoco debbo giuocare, senza tenermi più in sulla corda. Addio, o mio onorando, stammi bene e raccomandami al magnifico messer Cicco (1).

Come andasse a finire non si sa. Forse l'inquisitore, prevenuto con la richiesta del libro di Salomone, mandò tutto all'aria. Il Malombra tornò a scrivere al duca, sempre chiedendo istruzioni.

IV.

Questi casetti di negromanzia erano frequentissimi. Vi cadevano monaci e anche preti e frati. Nel 1458 il duca ordinò l'arresto di un prete a Parma, di nome Cristoforo dalle Secchie. Egli sapeva fare incanti e diede a mangiare ad un altro prete « cosa » che lo fece impazzire ». Era particolarmente accusato di getta « brevi » fra la gente (2); e i brevi erano cose proibitissime, perchè consistevano di scritte affatturate.

Del pari comune era l'uso, associato o indipendente dalla medicina, dell'astrologia, che aveva tanto nesso coll'arte magica. Alcune pratiche di Francesco I Sforza con Lancislao da Barbiano si hanno in un foglio di questi del 25 novembre 1468 al duca di Bari. Fra altro, vi si dice che lo mandò con un frate Battista da Genova ai signori di Camerino « per havere il modo de andare ad lo lago de Norsa, o vero alla Sibilla, per consacrare il testamento, o vero la theoria » de Rinaldo de Yierdes, quale esso frate Battista li faceva credere « essere tutta l'arte magica, ed era de archimia, e poi un'altra fiata » lo mandò pur per simile cagione, et niente non se fece, perchè « il ditto frate non sapeva nulla » (3).

Un altro frate, Giovanni da Viterbo, domenicano, scrisse da Genova il 10 gennaio 1473 a Galeazzo Maria Sforza il vaticinio formato da lui « celesti nativitate inspecta », e lo divise in quattro

(1) ASM, Sezione Storica, Miscellanea. Lettere di Jacopo Filippo Malombra, da Lodi del 30 giugno e 2, 7 e 9 luglio 1457.

(2) ASM, Sez. Stor., Miscell. cit. Lettera di Lorenzo da Cesaro, commissario a Parma al duca 12 maggio 1458.

(3) ASM, Potenze Sovrane. Lett. di Sforza Sforza Secondo, 25 novembre 1468.

capitoli: della salute e delle malattie (scoprendogli una malattia alla bocca dello stomaco); delle sue imprese guerresche e della dominazione da acquistare; dei successi della sua politica e della sua posterità.

Pare che il duca avesse, con le sue lettere al frate, messo il suo genio astrologico al punto, ed egli, per grattargli le orecchie, provò come fosse nato in buona costellazione, sotto la quale cadeva l'impero attraverso gran parte del mondo. Avrebbe facilmente conquistato le regioni corrispondenti ai segni della Vergine, del Toro, del Capricorno, dello Scorpione, dei Pesci e del Cancro. Così l'Arcipelago, il Peloponneso, l'Acacia, Cipro, Babilonia, l'Asia Minore, la Romania, Costantinopoli, la Macedonia, l'Arabia, l'Africa erano tutte una bagattella a sua disposizione, purché egli avesse voluto: non si sgomentasse per aver poco denaro all'impresa. « quia celestis » reprimissio et stellarum maior est. Alexander magnus et complures alii se ab initio infirmiores et minores, in totius orbis » principes evaserunt » (1).

Andava per la maggiore in Milano, al tempo di questo duca, un maestro Giovan Pietro, che, in una lettera scritta il 6 aprile 1476, si dice che dava dei pronostici sulla salute. Lo Sforza migliorò e riconobbe essersi avverato il pronostico di Giovan Pietro, astrologo, a cui oracoli credeva, « maxime partecipando lui di quelle due » scientie, zoe de astrologia et de virtù divina » (2).

La teoria degli astrologi si basava sul supposto che tutto il sistema planetario fosse dominato e governato dall'influsso di sette soli, quasi altrettanti sovrani, imperanti col sussidio di mille e ventidue stelle fisse collegate a formare speciali figurazioni, « si aliae aliiis » stellis oculorum arbitrio iunguntur », dalle cui congiunzioni derivavano quei saputi il significato degli avvenimenti. Sisto V e Urbano VIII condannarono severamente tutte queste ciarlatanerie, che prima di loro non solo passavano per un'arte nobile, ma s'insegnavano nelle pubbliche università.

Ad ogni anno nuovo usciva fuori l'astrologo col suo *iudicium* di quello che sarebbe occorso nell'annata ai principi; quasi sempre fortune, o casi, o guerre accomodate all'ambizione di colui, al quale

(1) Vedi il vaticinio curioso in una pergamena fra le corrispondenze di Galeazzo Sforza, 10 gennaio 1473 in ASM.

(2) ASM, *Pol. Sovr.* cit. Lett. di Sforza Maria Sforza, 6 aprile 1476.

le profezie erano dedicate. A Milano e nella Lombardia ne fiorivano non pochi. Uno dei più noti è Battista de' Piasi da Cremona, fisico e maestro di arti nello studio di Ferrara, di cui abbiamo la esposizione di astrologia dell'anno 1452 sugli avvenimenti della terra: lo presentò al principe Borso d'Este (1).

A Filippo Maria Visconti fu dedicata una profezia di un religioso. Il duca sulle prime se ne rise; ma poi, vedendola scritta in lettera « antiquissima » e potendosi appena leggere, la fece dare ad un cavalier Candido da Ferrara, perché la trascrisse. Il cavaliere, dopo che l'ebbe trascritta, sudandovi una camicia, la passò a messer Lanfranco Bardone, che ci fece sopra il suo bravo commento. Ne diede un'esposizione anche Candido; e il duca, letta che l'ebbe, gliela dette a tenere in segreto: più volte gliela richiese e poi tornò a restituirla. Passò molto tempo e il ferrarese nemmeno ci pensava più, quando, vedendo sempre prosperare le cose del duca Francesco Sforza, allora gli ritornò a mente e si decise di mandargliela. Diceva di farlo non per cavarne un utile, che si trovava ben provveduto dal suo principe. La profezia era questa, in sostanza: che il duca sarebbe stato coronato re di Lombardia dal papa per opera dell'imperatore.

E proprio lo Sforza fu uno dei soggetti maggiormente colpiti dalle adulazioni degli indovini. Maestro Bernardo di Andrea di Bonaventura di Firenze gli profetizzò, dopo le persecuzioni dei nemici, vittorie splendide contro di loro nel 1446 (2). Niccolò dei Conti di Padova che lo aveva ospitato il 1.º marzo 1442 in sua casa, quando passò il conte Francesco per andare nella Marca, non lo traseuro mai nei suoi pronostici annuali. Si vantava di avere per primo letto nella costellazione di lui, quando il conte si divise dalla lega di Venezia e venne a campo intorno a Milano: egli allora confortò con un frate domenicano, che era cappellano dello Sforza, intorno alla influenza dei cieli nella conquista di Milano, e quel che predisse avvenne (3). Antonio da Camera e Antonio Berca-

(1) ASM, *Seq. Stor. Miscell.* cit.: « Iudicium anni 1451 imperfecti eorum » publice per Baptistam Piasium cremonensem in felici studio ferariensi die vi.º genisio quarto ianuarii ».

(2) ASM, *Seq. Stor., Miscell.* cit.: « Iudicium m. Bernardi Andree Bonaventurae de Florentia » (1446-1447).

(3) ASM, *Seq. Stor. Miscell.* cit. Lett. di Niccolò de' Conti di Padova a Francesco Sforza, 25 gennaio 1454.

elgio fantasticarono di lui a gara (1). Eppure il duca non se ne contentava abbastanza e andava in cerca di altri. A gran fretta scrisse il 23 giugno 1461 a maestro Antonio che tosto menasse seco, alla ricevuta della lettera, un altro astrologo, maestro Marco d'Alemagna, « perchè più volentieri e più sollecitamente venisse, gli mandò un salvocondotto (2).

Lo Sforza si lasciava tentare anche dagli alchimisti, e, fra essi, un prete Guglielmo da Tortona gli si offrì per fargli argento buono e fino (3). Il Bernadiglio era cavaliere e fisico ducale, e come tale rimase fino al tempo di Bianca Maria e di Galeazzo, i quali lo avevano caro e ad intuito di lui conferivano grazie e benefizi. Specialmente Galeazzo Maria si andava impacciando con astrologhi. Da Genova un Sifrono Re, cavaliere, cercava di raggiarlo, millantando la sua arte. A chi si doveva, se non a lui, se il duca d'Orléans non era riuscito a farsi duca di Milano? Se non era lui, il conte Gaspare sarebbe stato spacciato, quando calò da Carignano per venire in palazzo. Fece giudizio sulle vicende della corona di Francia nell'anno 1472 e allora pronosticava ai duchi cose grandi: l'acquisto di Cipro e di Metellino con una rendita di quattrocentomila ducati. La ventura gliela fece salire fino a un milione. « Li pianeti ve danno questo (scriveva), tamen omnia sunt in potestate divina ». Si vantava di aver fatto colare denari nelle tasche del duca e resi molti servigi alla casa ducale: profetizzava che lo Sforza sarebbe stato coronato re di Genova nel 1480 e si permetteva intanto di dargli dei buoni consigli. Lo esortava a ben pagare gli impiegati per impedire la disonestà; con che faceva vedere che se nelle cose politiche non la imberciava, almeno nelle amministrative vedeva tanto avanti da meritarsi la gratitudine degli impiegati futuri! (4).

Francesco Montagna predisse da Roma alcune cose che sarebbero seguite in Genova. Galeazzo Maria volle esserne informato e scrisse al suo oratore Agostino de' Rossi: questi non seppe dire

(1) ASM, *Seq. Stor., Miscell. cit.* Pronostici di Niccolò del Conti 1451-1452 di Antonio da Camera 1453-1469, di Antonio Bernadiglio, 1456-1461.

(2) ASM, *Reg. Duc. cit.*, 65, c. 57.

(3) ASM, *Seq. Stor., Miscell. cit.* Lett. di Francesco da Cambiagio, da Tortona, 23 dicembre 1457.

(4) ASM, *Seq. Stor., Miscell. cit.* Lett. 12 e 21 ottobre 1469 e 17 gennaio 1471.

gran fatto di lui, perchè da poco tempo in Roma, dove non era conosciuto abbastanza, essendo stato, piuttosto, in corte del re Ferdinando di Napoli lunghi anni. Interrogato il Montagna, non seppe che dire all'ambasciatore: di tutto si scaricò con supporre che fossero state parole di frati. Ma il Montagna se ne dovette tenere di questa ricerca che il duca fece di lui, e non mancò di sfruttarla. Chiese di venire a Milano. Galeazzo vi consentì e così gli scrisse da Vigevano addì 11 marzo 1472 per mezzo di Nicodemo Tranchedino:

Havimo ricevute le vostre lettere et per epse inteso el desyderio vostro de venire [a] stare presso ad nui etc. A le quale respondendovi, dicemo che de bona voglia ve acceptarimo ad li servitii nostri et semo contenti vengate via ad vostro piacere, et quanto più presto venerete, l'havirimo tanto più ad caro, et acio possiate venire, havimo mandato ad Nicodemo nostro consigliere et ambasciatore ducati cinquanta d'oro, quali ve debia dare in nostro nome et accio vi possiate condurre qua ad nostre spese, et ve mandiamo ancora la lettera de passo expectandovi con desyderio. Et quando serete da nui, ve provideremo et tractaremo per modo et forma, che haverete ad restare ben satisfacto et contento de nui (1).

Poi, forse da qualche altro astrologo dissuasivo, lo fece trattener, tuttochè egli, mosso per andare, fosse già arrivato a Piacenza e lo fece ritornare indietro. Il Montagna, indennizzato delle spese e rifatta la sua strada, scrisse poi al duca quello che avrebbe voluto dirgli: che cioè voleva dare dei consigli sulla sua salute e parlare di politica. Per fargli vedere che era uomo da intendersela, gli ricordò le sue predizioni avverate sulla morte di alcuni cardinali e di Paolo II e sulla elezione del successore: disse che Sisto IV non gli era per nulla grato, nonostante le belle promesse fatte a lui, ai fratelli e nepoti, tutte persone di « presenza e dignità » che avevano uffici a tempo di Paolo II, e quindi si rivolgeva a lui per un sussidio: ora egli prevedeva la venuta di gente armata in Italia; ma non sapeva vedere a che andasse a parare il richiamo in Roma di due sorelle del papa e il richiamo del nepote da Pavia. « Circha questo (scriveva) ritrovo alcune cose « obscure: melius perquiram ». Erano cose coteste da mettere la fregola a Galeazzo di andare a fondo; ma nel frattempo il povero

(1) ASM, *Reg. Miss.* 108, c. 205 r.

Arch. Stor. Lomb., Anno XXXVII, Fasc. XXV.

astrologo se ne muore, dopo aver predetta la sua fine. Da uomo di giudizio, si fece trovare ben assicurato sotto la testa il suo « iudicium ». Il duca si affrettò a scrivere a Roma ai suoi oratori, che erano il vescovo di Novara e Nicodemo da Pontremoli, e ordinò che al più presto possibile gli facessero avere una copia esatta di quel « iudicium » (1).

Lo stesso duca, a cui un frate mise pel capo qualche preoccupazione, si rivolse a Girolamo dei Manfredi, dottor bolognese, per sentire che ne pensasse dei fatti suoi. Il Manfredi non lo aveva presente nei suoi pronostici e si torturò il cervello per rispondere. Dopo una mezza giornata di elucubrazioni, trovò che il frate aveva torto di veder pericoli, e acciocchè il duca si levasse dal cuore quelle fantasie, gli mandò in buon latino il suo verbo rassicurante (2). Ma quando il Manfredi, che forse sperava di aver guadagnato un cospicuo cliente, lo intravide nelle sue divinazioni e pubblicò un oroscopo che proprio alludeva al duca, questi prese cappello e si risentì fortemente contro di lui, tanto più che al tempo stesso un altro astrologo, maestro Pietro Bono da Ferrara, aveva sciolto lo scilinguagnolo anche lui non per lusingarne la vanità.

Il povero duca era proprio nato sotto cattiva stella. Univasi agli altri anche maestro Marsilio da Bologna a veder molto nero nel suo avvenire. Quando, consultati i fisici ducali, che erano anche peritissimi in astrologia, tutti dichiararono che sotto il velame delle parole strane di quei giudizi, si era proprio alluso a lui, fu preso dalla stizza e mandò un oratore al reggimento di Bologna, perchè mettesse al silenzio quelli audaci che osavano spacciare al mondo la morte vicina di un « principe magno in Italia ». Il gran principe non poteva essere che lui, e quindi li ammonissero a badar bene di non ripetere il brutto giuoco e di guardarsi anche dal far allusione ai suoi amici e confederati.

Il monito fu diretto anche al duca Ercole di Ferrara per Pietro Bono. Gli faceva sapere che quando egli volesse usare tale arte, aveva presso di sé chi sapeva anche « astrologare » con non meno dottrina e ragione che gli altri facessero; ma gli pareva che fosse uf-

(1) Raccomandava che nell'indirizzo della lettera in cui lo avrebbero concluso, ponessero una croce: questo particolare fa vedere come le lettere così contrassegnate nell'indirizzo dovevano essere di natura riservata.

(2) ASM, *Sez. Stor., Miscell.* cit. Lett. 11 agosto 1471.

ficio non da principe reale: espressioni che fanno vedere come anche gli astrologi ducali avessero preso stizza al pari dei loro signori. Non contento di questo, ricorse anche al suo oratore a Roma messer Sagramoro da Rimini per interessare il papa a infrenare la improntitudine degli astrologi. La lettera che scrisse a quello di Pavia il 2 luglio 1474, merita di essere sentita per intero, e così diceva:

Voi sapete de quanta importantia sia, quando in li populi se divulga qualche sinistra opinione de li mali iminenti et che possono intervenire, come fanno spesse volte questi Astrologi temerarii et legeri, li quali mettendo suo studio in divinare et fantasticare de le cose occulte, riservate in arbitrio solo de Idio, stultamente predicano le morti di principi, guerre et carestie et descendono usque ad individua in signare ad chi credono debia toccare la sorte: et licet li homini de bon sentimento et gravi poco prestino fede ad simile prenosticatione, tamen el vulgo par li presta orecchie et stanno cum li animi sospesi, che generano scandalo in li stati et principati. Nostro parere seria, et così ve commendemo, ne debiate fare diligente opera, che la S.^{ta} de n. S.^{re} faci excommunicare tutti et singuli astrologi et matematici li quali presumeranno in li loro iudicii nominare o specificare alcuno principe o signor, o farne alcuna mentione tacita vel expressa; ma solamente li sia permesso dire de le cose universale: perchè le particularitate possono mettere turbatione et sonno pericolose, et la Religione et fede christiana prohibisce queste tale superstitione. Però la inhibitione sotto le censure ecclesiastiche sarà utile et honestissima. Et voi non li mancate de sollicitudine, che se faci. Maxime che oltra sia contra el precepto divino simile prenosticare, el fanno etiam cum vitio, seguitando l'appetito di soi signori per adularli et gratificarsei: et si soa Santità vole bene vedere la verità, se faci dare el iudicio de quello de Ferrara che dice bene del duca di Borgogna, perchè sa che piace al suo signore duca herede, et dice male del Re de Franza et anco de soa S.^{ta}; et el simile costume seguitano li altri astrologi. Volemo che quante lictere accaderà scriverne sopra tal materia, tutte le faciate drizare in manibus nostris propriis, aut Joannis Jacobi Simonette, et non de altri (1).

Intanto corse voce che il duca mandava a freddare i « temerari ». Un anonimo fu sollecito ad avvisarli che il duca li voleva fatti a pezzi e mandava persone per far loro la festa. Dava i nomi dei sicari coi loro connotati. Quei dotti alunni di Cassandra, che vedevano la morte degli altri e non avevano occhi per prevedere la

(1) ASM, *Sez. Stor., Miscell.* cit. Lett. ducale a Sagramoro da Rimini, da Pavia, 2 luglio 1474.

propria, rimasero allibiti. Non c'è da dirlo; i profeti si rimangiarono l'oracolo e si affrettarono a dichiarare di essere stati fraintesi. Anzi, il Manfredi, per prendersi la rivincita, aggiunse di aver trovato che i « cieli esaltavano » il duca di Milano sommamente in quell'anno e che quando ne avesse licenza, direbbe di lui « cose » grandi ». Promise al pari degli altri che, in seguito, farebbe un nodo alla lingua per non dar giudizi di lui, ma piuttosto si prenderebbe la libertà di scrivergliene in forma di una epistoletta (1).

Con tutto questo, al signor di Milano non venne meno la voglia di conoscere i suoi destini futuri. Sullo scorcio dell'anno successivo, sentendo celebrare la fama di frà Giovanni da Viterbo, domenicano, che risiedeva in Genova, scrisse a messer Guido Visconti governatore di quella città di mandarlo a chiamare e di fargli fare il giudizio dei tempi e singoli giorni dell'anno futuro, volendo che lo facesse « con amore, diligenza e dottrina che per divina grazia » e lungo studio e grande esperienza aveva di simile facoltà acquistata ». Fatto che l'avesse, glielo mandasse subito (2). A Giovanni Simonetta ordinò poi di dire a maestro Raffaello da Vimerate e a maestro Niccolò d'Arzago, fisici, che ognuno di loro approntasse il suo giudizio per l'anno futuro; ma avvertisse bene, che l'uno non sapesse dell'altro e dovesse tenere questa cosa ben segreta. Il Simonetta adempì tosto alla sua missione. Il primo promise di fare il suo giudizio in un mese; l'altro, lambiccandosi il cervello per uscirne, domandò istruzioni più precise (3).

Un buon fraticello da Tortona ebbe a scrivere al duca della visione che gli apparve la notte degli Innocenti, mentre, stando in ginocchio, andava meditando la passione di Gesù. In questa meditazione, gli sfolgorò una luce più chiara che il sole e vide « una » grande moltitudine di baroni degnamente vestiti e ornati ». Cadde in terra e rimase tramortito per un pezzo, ma, riconfortato da uno di quei baroni, si fece a domandare:

Chi sono e che vanno facendo? — Me risponde et dice che son ambasciatori de Alexandro imperatore, de' signori greci et de' signori

(1) ASM, *Seq. Stor.*, *Miscell.* cit. Pronostici di Girolamo de' Manfredi (1469-1474), lettera 11 agosto 1474; lett. a m. Pietro astrologo di Ferrara e a m. Girolamo de' Manfredi 16 luglio 1474; al duca, del dott. G. B. de Blancolis da Cotignola, . . . luglio 1474.

(2) ASM, *Lett. ducale da Gallate*, 4 novembre 1474.

(3) ASM, *Lett. di Giovanni Simonetta al duca*, 6 novembre 1475.

romani li quali signori n'ha mandati da te che debbi fare questa ambasciata che nui te diremo da parte de li nostri signori a la illustrissima duchessa de Milano, como loro invitano el suo figliolo e che nascerà de lui a la eccellentissima signoria, che sono stati loro: non fu mai signore, non sarà mai che dura tanto, quanto durarà el sangue de sua eccellentissima signoria, facendo quello, che nui te dichiareremo; et se non farà, aspeti in breve tempo grande persecutione. — Avendo io avuto la dichiarazione de tuto, disparseno et mai più non li vedeti. Unde, perchè el tempo è breve, quando ad essa vostra illustrissima signoria piacerà de intendere la dichiarazione ho havuto da essi ambasciatori, io son aparechiato (1).

Se gli astrologi, se i falsi profeti, se i visionari non andavano tutte le volte esenti da qualche sovraccapo, molto meno la passavano liscia quelli che facevano professione di incantesimi. Di costoro non mancava qualcuno che passava per maestro. Lodovico il Moro fece esaminare un tal Milanino di Valsesia e un prete Pietro, imputati ambedue di necromanzia e di incantesimi. Bisognava prendere anche un certo Giovan Giorgio da Biella, compagno del Milanino, che aveva tenuto una « schola de incantatione tanti anni » et coniuratione de diavoli, che havendossi in le mani, era grande « satisfactione de quelli poveri subditi, tempestati per tali incantationi tante volte ». Ma quelli di Biella non lo volevano dare. Il duca fu pregato dal suo commissario di scrivere a madama di Savoia che volesse mandargli detto Giorgio « con lo libro exportato » d'incantatione » (2).

Lo stesso Ludovico il Moro, che vedeva incantesimi anche nei miracoli, una volta scrisse al duca di Caiazzo di informarlo sopra un'immagine di Nostra Donna la quale, nell'incendio e saccomanno di una terra, « fece certe demonstratione et novità de lacrime et de » muoversi el fiolo in altro lato ch'el non fo pincto » (3). Nel Piacentino corse voce fra il popolo di apparizioni della Vergine e di santi in una quercia con rivelazione di miracoli e spargimento di sangue. Il Moro ebbe cura di mandarvi due monaci benedettini, due eremitani agostiniani e un frate domenicano per scrutare la cosa. Si constatò essere tutta un'immaginazione creata dai riflessi di luce

(1) ASM, *Lett. di frà Pietro da Tortona alla duchessa Bona, da Venezia*, 2 gennaio 1478.

(2) ASM, *Lett. di Pietro Andrea Inviziato, da Milano*, 12 settembre 1493.

(3) ASM, *Culla*, 2222.

in contrasto di ombre attraverso un buco della quercia, effetto di una lampada votiva che vi era stata posta: del sangue, che si volle vedervi, non si trattava se non di acqua putrida colorata del legno rosso di quella quercia. Qualche fatto miracoloso non si poteva spiegare altrimenti che per la fede ingenua del popolo « alla quale Dio « guarda più che non alla voce delli petenti » (1).

Il Moro, che affettava religiosità, accordava tutte le sue grazie ai domenicani e proteggeva l'Inquisizione (2). In fondo egli credeva più di tutti alla forza degli incantesimi e dell'arte magica. A Corrado Sturst, fisico torinese, che gli aveva inviato un libretto di astrologia, mandò in dono una bella veste di seta verde di venti braccia (3). Egli si guardava bene di far cosa qualunque senza consultare gli astrologi. Quando il suo oratore Matteo Pirovano ritornò di Francia, per esser giunto « in combustione di luna » si peritò di riceverlo, e scrisse da Vigevano ad Antonio Stanga che per questa ragione non aveva potuto ancora parlargli, tuttoché avesse grandissima premura di « intendere quanto aveva riportato » (4). E come lui, così gli altri paventavano la « combustione della luna ». Bartolomeo Rozzone, lasciato Milano per andar a corte, a Vigevano, per una missione, scriveva: « Essendomi partito di lì in combustione « di luna, non so quale fructo portarà la venuta mia qui ». Intanto, attraversando il Ticino, a buon conto, fu lì per annegare. Nel passare che fece, un ramo gli mandò il cavallo sossopra per modo che anche lui rimase sott'acqua. Sopraggiunti alcuni, venne aiutato ed ebbe ad uscirne con un buon bagno: ma la paura fu grandissima (5). Anche l'ambasciatore veneto, che aveva fissato di partire da Milano in un determinato giorno, smise il proposito, dopo che maestro Ambrogio da Rosate, astrologo, lo fece chiaro che quell'in-

(1) ASM, Lett. di Ludovico Maria Sforza, 1457, maggio 15.

(2) Vedi un salvacondotto di Ludovico M. Sforza (1498) a favore di fra Graziadeo Crotto cremonese, « qui ad inquirendum heretice pravitatis secretos de digais afficiendum penis profectus est, considerantes quam maxime oporteat, quod ad choercendam reprimendamque heresim potestas intersit secularis, cuius negotium prudentie sue conissum est: ut cum ipsa facilius exequatur ».

(3) ASM, Lett. ducale 23 ottobre 1491.

(4) ASM, Lett. ducale da Vigevano ad Antonio Barga, 25 novembre 1493.

(5) ASM, Lett. di Bartolomeo Rozzone a Bartolomeo Calco segretario ducale, da Vigevano, 5 maggio 1494.

domani era giornata tristissima nella rivoluzione della sua astrologia: « ogni cosa andava al reverso de quello desiderasse, danti « doli principio domani » (1).

Del resto, ritornando a Ludovico il Moro, egli era superstiziosissimo. Non accettava nemmeno i giuramenti dei suoi ufficiali, se non era fatto sicuro dell'ora buona per prestarli (2). Nella spedizione militare sopra Vicenza, egli voleva sapere se il suo capitano faceva le mosse con disposizioni di astrologia e ne scrisse a Ludovico della Mirandola per saperlo di preciso. Il della Mirandola chiamò a sé il capitano e lo interrogò: n'ebbe in risposta che « tanto se governava de astrologia, quanto che la non portasse impedimento a le faccende sue; che lo ha apresso persona docta « ne l'arte, che'l non perdia tempo ad fare quello li occorre per « aspectare boni poneti » (3). Allo stesso conte di Caiazzo, Francesco d'Aragona, anche più tardi, ordinò di star bene in guardia di non cominciare impresa alcuna militare in di 25 o 26 agosto, per non andare incontro a pericoli, poichè i suoi astrologi che avevano buona conoscenza della sua natività, gli prevedevano qualche tristo evento in quei giorni (4).

Libri di alchimia, opuscoli di quintessenza o di necromanzia e di virtù di piante e di erbe, trattati di geomanzia, di astrologia e di chiromanzia si trovavano nella libreria del conte Sforza Secondo Sforza: si può vedere dall'inventario di mobili fatto compilare nel castello di Borgonovo per ordine di Ludovico (5).

Uno stregone di Sondrio prediceva al Moro dei travagli pochi anni prima che la sua fortuna declinasse, e Giovanni da Beccaria lo esortava a far venire lo stregone, « che forse per divina permis-

(1) ASM, Lett. di Bartolomeo Calco al suo stesso figlio Agostino, segretario ducale, 17 novembre 1492.

(2) Bartolomeo Calco scriveva dalla cancelleria ducale il 22 settembre 1497 in questi termini al dott. Gabriele Pirovano fisico: « Lo Ill.^{mo} Signor Nostro « vorria far giurare hogi alcuni castellani, quando li sia hora bona. Però, per il « presente latore daretene aviso se l'è et quale ». Il Pirovano subito, a tamburo battente, così rispose: « Hodie satis dies fortunata hora 20... Bene valete. Sic « fata docent, aliter non. — d. G. P. » (ASM, Lett. ad an.).

(3) ASM, Lett. di Ludovico della Mirandola al duca, dai felici accampamenti contro Vicenza, 30 agosto 1498.

(4) ASM, Lett. di Ludovico M. Sforza al conte di Caiazzo, 18 agosto 1499.

(5) ASM, *Pol. Sov. cit.* Lettere di Sforza Secondo Sforza, 27 dicembre 1491 e 3 gennaio 1492.

« sione costui discoprirà qualche malignitate, et si dice che li prudenti et avisti signorezeno le stelle (1).

Non sappiamo quale esito avesse la domanda che al medesimo duca ebbe a presentare verso il tempo medesimo, cioè a dire nel 1499, un Domenico Accabelli da Ferrara, che gli pose in vista le virtù di un suo nepote bene addentro nella necromanzia, il quale faceva vedere facilmente gli spiriti e faceva loro dire quello che si volesse sapere. Leonardo Botta, consigliere ducale, esortava il Moro, che aveva già gradite le precedenti comunicazioni di Stefano della Pigna, a provare l'esperimento (2).

Racconta il padre inquisitore Girolamo Menghi da Viadana un fatto avvenuto a Milano, fra molti altri sorprendente per i soggetti illustri che sono messi sulla scena. Quando la repubblica di Venezia mosse guerra al duca di Ferrara, trovavasi Alfonso d'Aragona, duca di Calabria, in Milano con molti personaggi. Un giorno si parlò fra loro lungamente intorno agli spiriti ed ognuno diceva la sua. Il duca asserì « esser cosa verissima e non finzione umana quello che si parla di questi demoni, e narrò che un giorno, a Carrone di Calabria, gli fu narrato di una donna vessata da spiriti immondi. Egli se la fece condurre; ma niente rispondeva ne muovevasi, come se fosse senza spirito. Il principe, ricordandosi di una crocetta che con certe reliquie

(1) ASM, Lett. di Giovanni da Beccaria, da Sondrio, 1496, ottobre 24:

« È achaduto a quisti giorni proximi a uno mio fanelio da stalla, che dubitava essere striato, richieder uno strione de quelli che vanno nel Berloto. secondo il vocabolo loro, per farsi medicar da lui, et parlando io con questo striono, che non ha respecto, nè vergogna alcuna dire pubblicamente il defeto suo, asserendo che, da ogni hora gli piase, parla con el demonio, tra le altre mie dise che da esso demonio ha hauto che di qua a chalende marzo la E. V. de' haver de le travalie; et quantunche a zente de siml pista natura, non sia da credere, maxime a costui, ch'è uno homo abieto, et più questo se può apellar morto, che non poteria essere più velle da vedere et vegio de 80 anni, che credo che a la vita sua non facesse mai altro mestere, nondimanco non l'ò voluto tacere a la pr.^{ta} E. V., perchè a le volte gli poteria vegrir desiderio parlar con lui che, forse, per divina permissione, costui discoprirà qualche malignitate, et se dice che li prudenti et avisti signorezeno le stelle et se mai non sia per seguire altro, almancho, facendogli far rasone, sarà opera di misericordia et tanto più como lui ne publica assai che parmi homini da bene, che vano a quello zogo ecc. ».

(2) GHINZONI, *Spiritismo nel 1499* in quest' *Archivio*, XVI, 1889, p. 419.

« portava al collo, datagli da Giovanni da Capistrano, che fu poi « santo, segretamente la legò al braccio della spiritata; la quale « subito cominciò a sudare e torcere la bocca e gli occhi. Domani « data del perchè, rispose, dovesse levarsi dal braccio quella crocetta, perchè (disse ella) ivi è del legno della croce consacrata, « dell'agnus benedetto e una croce di cera del mio grandissimo « nemico ». Levate queste cose, ridivenne come morta. La notte seguente, andando il principe a dormire, incominciò a sentire fortissimi strepiti nel palazzo e nella propria camera: chiamati alcuni servitori per sicurezza, vegliò fino a giorno. Allora si fece menare davanti la donna: questa, sorridendo, interrogò il duca se avesse avuto spavento la notte passata. La riprese come spirito infernale, noioso agli uomini, e le dimandò dove fosse nascosta. Rispose lo spirito: « Nello sparpiero del letto, e se non fossero stati quei « così sacri che tu porti al collo, con le mie mani io ti levavo di « peso e ti gettavo fuor del letto. Anzi ti saprò ridire tutto quello « che ieri ragionasti coll'ambasciatore dei Veneziani, perchè tutto « ho udito e saputo! » E così fece (1).

Quanto poi ai miracoli, del resto, la cosa era tanto creduta che bastava un fatto il più casuale per accreditarli. In Cremona, mentre il carnefice eseguiva una impiccagione, il laccio che il malcapitato aveva al collo, si spezzò, ed egli, caduto in terra, ma tosto levatosi in piedi, si mise a gridare che « Cristo gli era apparso e lo aveva « aiutato ». Fra i presenti all'atto di giustizia si trovava un eremita, che confermò il miracolo; tanto bastò perchè i deputati della comunità gli ottenessero grazia (2).

Potremmo seguitare ancora un pezzo su questo argomento, se qui fosse il luogo, e potremmo specialmente diffonderci in aneddoti del secolo XVI, sol che se ne facesse una scelta: basti citare quello di fra Giovan Benedetto Moncetto, eremita, che il 7 maggio 1527 si vide costretto a doversi giustificare per la taccia appostagli di avere fatto un giudizio in favore del Borbone. Nemmeno a farlo apposta! Egli aveva pronosticato che doveva morire ammazzato. Peccato che non avesse fatto il nome dell'uccisore per accreditare la

(1) MENGHI, *Compendio dell'arte esorcistica e possibilità delle mirabili e stupende operazioni delli demoni e dei malefici*, etc., Venezia, 1605 in CANTÙ, op. cit., II, p. 375.

(2) ASM, Lett. 26 maggio 1546.

ripunazione di Benvenuto Cellini! Finalmente con questi benedetti astrologi Francesco II Sforza non avrebbe potuto darsi né a Dio, né al diavolo. Voleva andare nel 1530 alla Madonna di Loreto, e l'astrologo don Basilico da Firenze lo avvisava di non mettersi a quel cammino, se non si voleva trovare al punto di tornare indietro a mezza via, mentre poi un altro, Cornelio Agrippa, magnificando la sua cabala *Angelica*, data *Sole delle cabale*, seduceva con la dichiarazione che essa non conteneva patto alcuno col demonio, che non sapeva punto di pregiudizio, né v'era pericolo dell'anima o del corpo « a chi la lavorasse ».

Nessuno superò, in Lombardia, la fama di lui, professore di teologia a Pavia, gran maestro di scienze occulte: pure lo emulò Girolamo Cardano da Gallarate (1501-1576), uomo di grande erudizione come teosofa, dallo Scaligero, tuttoché fieramente avversato, definito come superiore in molte cose ad ogni umano intelletto, in altre al di sotto di un bambino, sostenitore del principio della eternità della materia, permutable di forma in forma per il calore e l'umidità: panteista, attribuiva a tutti i corpi l'anima onde acquistavano moto: le anime particolari agiscono come funzioni dell'anima del mondo, nella quale si trovano tutte le forme degli esseri, come i numeri semplici nella decade, o come la luce del sole, che è una ed uguale nell'essenza, infinita nelle diversità delle immagini: all'uomo, organo di questa intelligenza universale, attribuiva un carattere distinto, la coscienza, e questa lo mena a distinguere dal corpo l'anima, di cui mostra l'immortalità mediante gli argomenti dei predecessori; ma crede questo dogma abbia prodotto grandi mali, fra cui le guerre di religione. I suoi libri, fondati sul giuoco della cabala, sono tuttavia interessanti per osservazioni sottili ed argute e per molte scoperte, fra cui la « formula cardanica » e la possibilità di educare i sordomuti (1).

Veri casi di impostura, che non andavano esenti di castigo, furono quelli di un frate che andava spacciando « confessionali ». Si dicevano « confessionali » certi privilegi che si rilasciavano dai subdelegati o commissari apostolici della crociata a coloro che pagavano il sussidio. Ottenevano dal proprio confessore, oltre le indulgenze plenarie, molte prerogative spirituali, come gli indulti e l'uso dell'altare portatile. I commissari lasciavano i « confessionali » da distri-

(1) CASTRÒ, op. cit., II, p. 372.

buire in vari luoghi. Poi, ritornando, domandavano conto ai privati dell'amministrazione, cioè dei « confessionali » collocati e di quelli avanzati, ritirando il denaro alla presenza di un notaro o dei consoli del luogo, o, in mancanza del notaro, avanti ai notabili che sottoscrivevano la polizza insieme all'offerente. Uno di questi « confessionali », in data 8 maggio 1518, era posseduto da Scipione Trivulzio che lo applicò a suffragio dei suoi defunti (1). Ora, racconta il Burigozzo (2) che il 1534 nel duomo di Milano venne a predicare, dal 25 gennaio al 2 febbraio, un frate agostiniano che cominciò a distribuire i « confessionali » a chi pagasse per sé o per i suoi defunti. Molti mormoravano di una indulgenza sì larga, presa a buon mercato. Poi scoperta la ribalderia e la falsità della bolla, il frate e il suo commissario furono messi in prigione dal capitano di giustizia e, data loro la corda e sottoposti a tormenti, confessarono la truffa e furono mandati in galera.

Melchiorre Crivelli, vescovo tagatense, visitatore apostolico, intese « di un concorso idolatrico » in Abbiate e a Como. Lo proibì, dopo che ebbe visto da sé l'inganno (« la falacia »). Ordinò al podestà di fare svanire quella certa figura che si era fatta apparire e di fustigare il vero inventore, previo, peraltro, il beneplacito del governatore e del Senato (3). Invece non sa scampò un indovino. In una carta senza data, ma di carattere del secolo XVI, è ricordato un Valentino dei Friuli, storpio, detenuto da un anno in Como dall'inquisitore, sotto l'imputazione di esercitare l'arte dell'indovino o « professione » di « fisionomia » e di arzigogolare sulle linee della mano. L'inquisitore di Milano non lo trovò colpevole. La moglie ne aveva chiesto il rilascio, perché esercitava l'arte per vivere. Ognuno i suoi gusti (4).

A Pavia nel 1568 il Sant'Uffizio ritenne in carcere Bernardino de' Cristiani, detto della Polvere. Insieme ad altri intendeva di scrivere un libro di arte magica; necromante, astrologo e indovino, si pretendeva ad alchimista, provandosi a cambiare in oro l'argento. Si piccava di liberare dagli spiriti gli indemoniati. Ma dove cercava di spilar danaro, era nella ricerca di tesori nascosti e alla scoperta dei ladri. componeva insieme certe figure geome-

(1) ASM, *Culto*, 2222.

(2) *Cronaca di Milano in Arch. stor. ital.*, p. 519.

(3) ASM, *Culto*, 2107, 13 giugno 1548.

(4) ASM, *Culto*, 2104.

triche e così insegnava: « Si entra nella casa dove è il tesoro e « si tira una corda per cantone della casa, di sorte che le due « corde nel mezzo della casa rimangano in croce; poi si getta la « figura et con quella si vedrà in qual parte della casa sia il tesoro ». Aveva un modo tutto suo di finger la lana e andava pescando nelle acque il segreto di poteri miracolosi. Contemporaneamente a lui, subirono processi inquisitoriali per sortilegio Giuseppe de' Parzi, pavese, Fulvio de' Ferrari da Chignolo, Paolo Panza da Binasco, Pier Antonio Taccone di Pavia, mago-negromante, Gian Battista Peroni, « incantator et divinus ac rerum occultarum inventor » (1).

V.

Questi e tanti altri fatti simili, quale più, quale meno, potevano cadere sotto la censura. La chiesa proibiva tutte le forme di superstizione, gli abusi dell'applicazione delle dottrine astrologiche e le speculazioni dei cabalisti; ma soprattutto condannava le stregonerie.

Così ci siamo schiusa la via a parlare dei sortilegi, che davano occasione di agire al foro secolare e al foro ecclesiastico. Quasi sempre si volevano associare i casi strani alle forme diaboliche. Usare caratteri e parole incognite in qualsiasi linguaggio, servirsi di sacramenti e cose sacramentali, di benedizioni di parole tolte dalla sacra scrittura, di suffumigazioni, di oblazioni del proprio sangue o di quello di animali, di atti d'invocazione verso il demonio, procurare l'opera diabolica o per amore, o per morte delle persone, o per rinvenire tesori, o per consacrare monete, erano tutte cose che davano sospetto di eresia, non solo per l'abuso in sé di sacramenti o di cose sacre e per arti di loro natura apostatici, ma anche per il patto che dal detto abuso importava verso il demonio esplicitamente o implicitamente. Dai documenti rimasti in archivio, di sentenze maleficiarie, appare il patto esplicito con il demonio, quando anche con polizze scritte del proprio sangue promettevasi di servirlo, fargli ossequio, adorarlo, offrirgli la propria o l'altrui anima, rinunciare a Cristo, alla Vergine e alla fede, con-

(1) E. Rota, *Per la storia dell'Inquisizione a Pavia nel secolo XVI* in *Bollettino della Società Pavese di storia patria*, vol. VII, 1907, p. 20.

calcare la croce o l'ostia eucaristica. Il diavolo, a sua volta, prometteva di soddisfare ai desideri delle sortileghe.

I segni sensibili di questi patti erano i caratteri e le parole incomprensibili, per le quali avrebbe dovuto lo spirito malefico comparire alla invocazione. Patto implicito appariva, quando non si patteggiasse immediatamente, ma si usassero gli stessi segni sensibili. Gli inquisitori, appena i sortileghi erano denunziati, precedenti i legittimi indizi, eseguivano la perquisizione dei corpi del delitto, che si dicevano qualificati e distinguevansi in « carte vergini, clavicole, almudel, centumregnum, l'arte notoria, la Paolina, « il Cornellium, l'Agrippa, il Pietro d'Abbano, l'opus muschematicum, l'Angelica di Salomone », e in strumenti magici, come « spade caratterizzate » e simili. Si dicevano corpi non qualificati le orazioni così dette di S. Daniele e di Sant'Elena, e altre scritture superstiziose, recanti il nome di Dio con croci intermiste, che si facevano servire per liberare dai pericoli. Dopo il sequestro dei corpi del delitto, gli inquisitori procedevano all'atto di abiura. Le stregonerie appartenevano appunto alla classe dei sortilegi. Gli inquisitori reclamavano il diritto di competenza nel giudizio di sortilegio: tale era per l'abuso di cose sacre e per il patto demoniaco. Gli stregoni maleficiavano ad amore od a morte con i medesimi mezzi che adoperavano i sortileghi. Gettavano il sale nel fuoco, usavano fave benedette, adoperavano parole della consacrazione e le scrivevano sopra bollettini o brevi, facevano polvere di certe erbe e, benedettele, toccavano con esse la persona amata, si servivano di calamita battezzata con l'ostia, ed invocavano con questi mezzi il diavolo o espressamente o tacitamente. Per lo più, maleficiavano con cose commestibili: descrivevano cerchi, scrivevano strane parole sui frutti, mischiavano polvere fra i cibi, formavano statue di cera, le trafiggevano con aghi, le facevano sciogliere a poco a poco nel fuoco, susurrando parole atte ad accendere amore in un dato soggetto: formavano invogli di capelli o d'altra cosa tolta alla persona che si voleva ammaliare, come tagliare d'unghie, e le seppellivano in un luogo della casa, spesso sotto l'uscio per dove quella persona doveva passare.

La giurisprudenza ammetteva che tutte queste cose non potevano di per sé esercitare azione alcuna, ma riteneva che il demonio vi concorresse per il patto esplicito o implicito con l'opera sua, facendo languire le vittime e a poco a poco consumare, toccandoie

invisibilmente o per se stesso, o per mezzo delle mali arti, con sughi d'erbe velenose, unzioni e polveri composte di semplici, per modo che molte volte le persone erano tratte a morte senza alcun rimedio e senza che i medici arrivassero a ritrovarne le cagioni. Nello stesso modo ammaliavano per odio.

Il Sant'Uffizio penava molto a penetrare l'essenza di questi casi, come si può ben immaginare, e i processi si potevano assomigliare ad un salto nel buio. La stessa Congregazione romana riconosceva che quasi mai i processi erano ben formati, o perchè basati sopra indizi « remoti o indifferenti » o perchè mancanti del corpo del delitto. Le infermità accadevano naturalmente per cause fisiche, e alla fede del medico, quando si dichiarava negativa per ignoranza scientifica, sopprimeva la prova dell'esorcista. Quando gli indizi apparivano « urgenti », secondo il linguaggio forense, procedevansi alla tortura o sopra il fatto, o sopra l'intenzione del fatto; i giudici facevano abiurare e condannavano al carcere o ad altra pena, più o meno ignominiosa, tanto riguardo alla qualità delle persone, quanto riguardo alla entità della colpa.

I rei, interrogati o spontanei, confessavano per lo più il commercio avuto col demonio. Le donne se gli davano anima e corpo nelle tresche notturne, che volgarmente si dicevano « giuoco » e giudizialmente « ludum » e « tripudium ». Erano tregende piene di ogni più corrotta turpitudine. I luoghi preferiti sono indicati in Val Camonica e sul monte Tonale. Dicevano che là si adorava il diavolo, si rinunciava al battesimo, si conculcava il crocifisso e si sfregiava l'ostia consacrata, si rinnegavano Iddio e la Vergine e si facevano altri atti apostatici. Dicevano pure di aver commesso infanticidi. Giovanni Andrea Del Prato nel termine della sua cronaca di Milano racconta di una donna, « la quale prende li fanciulli e, con lusinghe « a casa menandoli, li uccideva per torli il sangue ed alcune altre « parte de li membri; unde il die del Corpus Domini fu scoperta, « siccome a Dio piacque, da una sua gatta, che in casa de un vicino portò una mano de una putta de cinque anni, la quale avea « presa et occisa. Unde subito fu detenuta, et stata per alcun tempo « perseverante ne li tormenti orribili, negando sempre il vero, « finalmente confessò il tutto. Et de questi fanciulli parte ne fu « trovati salati et divorati, ponendo l'interiori nello sterquilino suo, « et parte aveva fatto sotterrare, ammazzati per sola crudeltà. Et « lei a li 12 di luyo (1519), dopo essere stata arrotata viva, su la

« piazza del Castello fu arsa » (1). Dicevano ancor di avervi visto e conosciuto altri, che molte volte nominavano in persone condannate al rogo.

L'inquisitore le interrogava del tempo e dell'occasione in cui avevano cominciato le pratiche e, fattosi narrare il corso della loro vita, massime degli infanticidi, le faceva abiurare « de for- « mali », se avevano apostatato col cuore, e se negavano l'intenzione, le faceva abiurare « de vehementi », condannandole al carcere formale. Le meretrici davano il maggior contingente a questa sciagurata statistica. Erano esse che spazzavano il canino, ingroppavano fettucce, mentre udivano messa, con certi nodi e, pronunciando parole misteriose nell'atto della consacrazione o elevazione del Sacramento, o mentre il sacerdote si volgeva nel « Vobiscum », invocavano i santi a conseguire i loro intenti. Facevano il sortilegio della caraffa, per mezzo di bambini o ziteile vergini o di donne gravide: facevano dire agli uni: « O angelo santo, « angelo bianco, per la tua santità e mia purità »; e alle altre: « Per la verginità, che ho nel ventre ». Molte volte le ragazze e le incinte dicevano vedere comparire nella caraffa una figura in vari aspetti, e le interrogavano o per trovare cose rubate o tesori nascosti o per sapere il futuro. Solevano ungere con certa mistura di olio e di caligine la palma della loro mano e, susurrate parole strane, le facevano guardare nella mano unta e dire: « Venga il « re! » E sua maestà si degnava venire e farsi vedere, dando cenni corrispondenti a quel che gli era domandato.

Cotesti erano sortilegi ereticali, e ai rei l'inquisitore, dopo l'abiura, dava la pena di stare sulle porte delle chiese in giorno di festa con la candela accesa in mano; li mandava in esilio, li destinava al carcere temporaneo o a domicilio coatto, o alla sorveglianza con l'obbligo di presentarsi al Sant'Uffizio o agli ordinari una volta al mese. Spesso anche li frustavano, ma se erano donne maritate o persone nubili, allora il Sant'Uffizio le risparmiava. La condanna ridondava a grande ignominia delle fanciulle, le quali per questo rispetto non trovavano marito, e non meno ne scapitavano le maritate, perchè i mariti perdevano l'amore alle loro mogli.

A Como gli inquisitori esercitavano con zelo il proprio ufficio, ma spesso contro di loro la popolazione insorgeva. Lo seppe bene

(1) G. A. DEL PRATO, *Storia in Arch. stor. ital.* cit., p. 418.

frà Niccolò da Busalla, che, una volta, poco mancò non rimanesse vittima, oltre che due dei suoi vennero feriti gravemente. Il duca se ne dolse assai con due lettere da Milano, del 1.º settembre 1463:

Magistro Nicolao de Bugella sacre theologie etc. Inquisitori Lombardie.

Per vostre duplicate lettere havimo inteso quanto ne scrivete de le minace ad vui facte in quella nostra città per alcuni disculi et male componuti, e etiamdio, secondo el vostro scrivere, hano presumito farve insulto et batere alcuni di vostri. La qual cosa tanto ne renresce et dole, quanto dire se possa, et ben lo mostramo con tale evidentia, che li colpevole non si avantarano, scrivendo nui per le alligate al nostro Potestà li quanto bisogna sopra ciò. Ma perchè, como per altre vi havimo scripto, volimo necessario parlare con vui, vi carichamo che vogliati venire, et a ciò possiati venire con l'animo più reposato, vi mandiamo el portatore de le presente nostro trombeto el quale vi farà bona compagnia, benchè crediamo non molto bisognare.

Potestati Cumarum.

Cum gravissima querella ne ha facto significare il venerabile magistro Niccolò da Bugella inquisitore de Lombardia, che avendo lui già più di passati, li, in quella nostra città, bene et diligentemente exercito l'officio suo, è stato molto iniuriato et usque ad interitum; et, quod plus, volendo lui de proximo venire da nuy, como gli havimo scripto, significa essere stato asaltato con le arme et ferito duy de li soy non lingeramente, de la qual cosa molto ne rincresce et dole, non intendendo che simili inconvenienti vadano impuniti; unde quamvisdio ne crediamo che di tali excessi ne havaray havuto noticia et già procederay prout iuri convenit et honori suo, pur te comitemo et volimo che cum diligentia et omni postposito respectu debi de ciò fare ragion con tale evidentia che li culpevoli non passino impuniti et sia ad altri exemplo da guardarsi da simili excessi (1).

Sapevano di sortilegio le cure empiriche, se fatte con formule religiose. Nel 1455 fu processata una Pastura de' Pieri da Grumello di Valle Seriana, perchè medicava « cum signaculis et aliis ceremoniis » (2). Una figliuola del castellano di Pizzighettone fu medicata dalla suocera con tanti ingredienti, che le fecero emettere chiodi, aghi, pietruzze, peli di pelliccia e perfino « uno orlo di una sua zifra ». Ci fu d'avanzo per dar della strega alla

(1) ASM, Reg. Miss. cit., 63, c. 61.

(2) ASM, Ceko, 2104.

suocera, istruire il processo, confiscarle i beni e, giusto compenso, passarli alla figlia del castellano, a titolo di « ultra dotem » (1).

VI.

L'esame dei più antichi processi di streghe milanesi (che sono anche fra i primi d'Italia) è stato già fatto maestrevolmente dal dottor Ettore Verga sui documenti conservati nell'archivio Storico Civico da lui diretto (2). Sono due processi, il primo agitato davanti all'inquisitore di Sant'Eustorgio, Beltramino da Cernuschio, che riferisce l'anteriore svoltosi innanzi al padre Ruggero da Casate, il 30 aprile 1380, a carico di una Sibillia, che frequentava il giuoco immondo, qualificato di Diana, chiamata Erodiade od Oriente; l'altro processo, a carico di Pirina de Bugotis, moglie di un Pietro da Brivio, anch'essa adusata allo stesso giuoco. Le deposizioni sono del 26 maggio e 21 luglio 1390. Si trovano fra le sentenze del podestà di Milano (1385-1390). Attendiamo che l'egregio autore compia la promessa di darci il testo integrale; così si vedrà pure quale parte ebbe la podestà civile nella compilazione del processo inquisitoriale, che sarà molto utile per il nostro studio dei rapporti fra le due magistrature. A noi basti qui notare che gli elementi che costituiscono la base della forma stregonica dei processi milanesi studiati dal Verga è correlativa a quella che forma il fondamento dei processi del secolo successivo, dei quali noi diamo la notizia sopra i documenti dell'archivio di Stato, sebbene sembri che sia andato in dimenticanza il fondo dell'origine pagana, non avendosi più i nomi di divinità, come Diana, Erodiade e Minerva.

I luoghi, che davano maggiormente da fare alla giustizia erano, come già si accennò, i contadi di Como e di Brescia, e i paesi intorno al lago Maggiore. I processi istituiti da fra Lorenzo dei Saleri, inquisitore in Vercelli, Novara, Como e altrove, nel 1487, ci rappresentano sulla scena il « dominus ludi », di nome Compa-

(1) ASM, Lettere firmate « Gabriel » al segretario ducale Bartolomeo Calco, 1494, novembre 27 e 28 e dicembre 14.

(2) E. VERGA, *Intorno a due inediti documenti di stregoneria milanese del secolo XIV*. Nota (estr. dai *Rendiconti del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere*, serie II, vol. XXXII, 1899).

gnone, tutto vestito di nero, con un berretto rosso, ora seduto, ora a passeggiare sopra un prato, campo di lubrici piaceri, di sfregi alle cose sante e di mostruosi scempi di bambini. Donne golose trovavano da banchettare e da saziare le passioni più villi. Inginocchiate, offrivangli dei presenti. Una volta, il diavolo predicò alla comitiva e disse: « Guardate bene de lo inquisitore, » el quale vol venire suxo e si ve vole deschaxare, ma siate con- » stante et forte, et non abbiate pagura nessuna, chè ve adiuterò ». Coreste donne deponevano in giudizio che, quando andavano in chiesa a comunicarsi, serbavano in bocca la sacra particola, quindi estratta, la nascondevano in seno o la chiudevano in una pezzuola, e giunte al giuoco, la offrivano al diavolo che ne faceva vituperio. Una gli portò un suo figliuolo, che fu gettato entro un « coldirone » e si morì il dì dopo. Il luogo della tresca era designato in un campo sopra Lezzeno. Un tale persuase un'altra, dicendole: « Vuoi tu venire con mego, chè vojo andare a vedere uno belo zogo? ». E le unse il collo con un unguento: così si trovarono in cima ad una rocca: fu portata alla noce di Benevento, dove trovò un giovane, vestito di nero, con parrucca in capo e bacchetta in mano, che le chiese se volesse essere de' suoi: dopo che lei ebbe accettato, gettò in terra una crocetta di legno e gliela fece calpestare col piè sinistro, negando la fede e il battesimo e dandogli fedeltà con la sinistra all'indietro. Le chiese un dono ed ella gli offrì una pecorella, che il giovane, Macometto di nome, in forma d'asino con grandi corna, andò a prendersi da sè stesso alla stalla. Gli presentò un figliuolo e gli fece omaggio del proprio marito. Questi, stando alla fonte della villa addormentato, si trovò davanti Macometto, il quale detregli bere di un'acqua da lui preparata: appena svegliatosi, ammalò e in sette giorni si morì. Questa stessa donna, stando in chiesa, alla benedizione, maledisse con un segno un'altra, a fine che non potesse mai concepire. Ad un ragazzo fece la segnatura del diavolo: il ragazzo dopo tre dì se ne dovè andare all'altro mondo (1).

In Mendrisio, Lorenzo da Concorrezzo, podestà, e Giovanni da Fossato indussero una strega a menarli al giuoco; essa li

(1) ASM, *Sez. Stor., Miscell.* cit. Sentenza di frà Girolamo Rusconi, vicario dell'inquisitore maestro Lorenzo Soleri, 8 luglio 1487. Vi si leggono lubrici particolari di tre donne inquisite e condannate, come eretiche ricadute e impenitenti, al braccio secolare.

esaudi, e videro le congregate; ma il diavolo, accortosi di loro, li fece battere in malo modo...

I fatterelli sregonici che su documenti giudiziari trovai a Lucca, e tentai di qualificare, si ripetono in forme consimili anche nella Lombardia. La fanciulla di Bergamo, trovata una notte a Venezia nel letto di un suo parente, perchè vide la sua madre, tramutata, uscir dalla finestra; il carbonaio di Valtellina che seguì la moglie per la gola del camino e la raggiunse in cantina, e molti altri che risolvono simili incantesimi col pronunziare il nome di Gesù o col segno di croce, non appartengono alle leggende di una regione o due, ma sono sintomi di una tendenza generale, che trovava però in Lombardia, più che altrove, fin dal cinquecento, persone illuminate, come il francescano Alfonso Spina, Ambrogio Vignati, giureconsulto lodigiano, Gianfrancesco Ponzinibio, giurista piacentino, e Andrea Alciato che le sfatavano apertamente. Questo lavoro delle streghe in Lombardia non dovette essere cosa da poco, se nel 1455 frate Antonio inquisitore invocava il governo contro certi di Edolo che adoravano il diavolo. Alessandro VI si vide costretto a mettervi un riparo nel 1494 col mezzo degli inquisitori: rilevava che qui diverse persone d'ambo i sessi davano opera ad incantesimi e a diaboliche superstizioni, procuravano nefandezze con venefici e con varie pratiche, uomini, animali e messi danneggiavano e inducevano a vari errori. Nel 1510 a Edolo e Pisogne bruciaronsi da sessanta streghe e sregoni. A Bergamo e a Brescia tale genia (diceva Leone X nel 1521), macchiata di peste ereticale, rinunziava al battesimo, negava Dio, si dava anima e corpo al diavolo, immolandogli fanciulli ed esercitando altri misfatti. Per Como Adriano VI rivolgevasi al Sant'Uffizio, dicendo che moltissime persone v'erano state scoperte, come asservite al diavolo e con incantesimi, carmi satanici ed altre nefande superstizioni guastavano i prodotti delle campagne e si abbandonavano ad ogni sorta di eccessi e delitti (1523).

VII.

Racconta Marin Sanuto che in Val Camonica, nel 1518, di streghe ne furono bruciate assai: in quattro luoghi ne perirono fino a sessantaquattro, e in carcere ve ne erano racchiuse circa cinquecento. A Pisogne vide egli stesso bruciarne otto: le malca-

pitate confessavano di essere state al Tonale, il monte di convegno di Lombardia, o sul monte Crocedomini tra la Val Sabbia e la Camonica, come la noce di Benevento nel mezzogiorno e il Prato fiorito nella Lucchesia.

Ad alcune s'impondeva, in pena, una pazienza di tela sulle spalle con croci rosse: con questa pazienza si dovevano presentare, per atto di umiliazione, tutte le domeniche sulla porta del Duomo per farsi vedere e per domandare perdono. Una donna, Puccinella, accusata e liberata dall'inquisitore, fu poi richiamata dal giudice, perchè si disse essere andata in « strigozzo ». Il giudice mandò un ordine a Nave, che imponeva a tutti quelli che ne sapessero qualche cosa di andare a Brescia a deporre avanti all'inquisitore. Comparvero ad accusarla ventiquattro persone, e fu arsa. L'illustre scrittore veneto critica il modo di procedere del podestà, che usava « termini non convenienti » e avrebbe voluto che i processi si facessero da religiosi e di buona coscienza. Si facevano confessare, promettendo di liberarle e, una volta confesse, erano spacciate (1). Allude certamente a questi fatti il Sarpi, quando scrive che nel 1518 un gran numero d'incantatori si scoprì in Val Camonica. Egli dice che, per poca diligenza dei rettori di Brescia, fu lasciato all'arbitrio degli ecclesiastici il giudizio e che da ciò nascono così esorbitanti estorsioni degli oppressi, che il consiglio dei dieci fu costretto annullare tutte le cose fatte e rimetterle in mano di secolari (2). Fin duemilacinquecento persone si raccolsero, secondo Pompeo, sul Tonale.

Il vescovo comense, mons. Bonomi, vietò, nei decreti diocesani, l'uso delle figure e anelli magici per medicare uomini e bestie, le streghe, le fasciature, il trattar feriti e morti colla recita di certe formule, il raccogliere felci e loro semi in dati giorni e ore. Volte puniti maghi, indovini e maliardi che affascinavano e uccidevano fanciulli, inducevano sterilità e gragnuola. Anche sotto l'altro vescovo comense, Della Torre, nel 1675, il territorio di Bormio era così infestato dalle streghe, che nei quattro anni seguenti ne furono giustiziate trentacinque e molte sbandite.

(1) SANCRO, *Diari*, Venezia, 1889. to. XXV, col. 631 e sg.; quest'*Archivio*, XVI, 1889, p. 625.

(2) FRÀ PAOLO, op. cit., p. 50. Vedi anche GAMBARA nelle note alle sue *Geste di Bresciani durante la Lega di Cambré*.

San Carlo nel suo primo concilio provinciale ordinava che maghi, malefici, incantatori e chiunque fa patto tacito o espresso col diavolo sia punito severamente dal vescovo ed escluso dalla congregazione dei fedeli. Nel suo rituale stabilisce le penitenze che devono applicarsi: a maghi per cinque anni, a chi getta tempeste sette anni in pane e acqua, a chi canta fascinazioni tre quaresime, a chi fa legature e malie due anni. Egli aveva vietato che nessuno in predica dicesse il giorno della fin del mondo. Decretò la scomunica a chi impediva i matrimoni con venefici o affascinamenti.

Nella Mesolcina, valle italiana appartenente ai Grigioni, abbondavano le streghe, che adunavansi i sabati a malfare. San Carlo, visitando come legato pontificio quei paesi, mandò a farne processo: si trovò il male ancor peggio che non si credeva: centotrenta streghe abiurarono, altre furono arse; con esse anche il prevosto di Rovereto, che da undici testimoni era stato visto alle tregende menare un ballo coi paramenti da messa e recando in mano il sacro crisma.

Il padre Carlo Bescapè descriveva, gli 8 dicembre 1583, al suo superiore il supplizio di una fra queste: « In un vasto campo costrutto un rogo, ciascuna delle malefiche fu sopra una tavola dal carnefice distesa e legata, poi messa boccone sulla catasta, ai lati della quale fu appiccato fuoco: e tanto ferveva l'incendio, che in poco d'ora apparvero le membra consuete, le ossa incenerite. Dopo che il manigoldo l'ebbe avvinte alla tavola, ciascuna confessò i suoi peccati ed io le assolsi: altri sacerdoti le confortavano in morte e le affidavano del divino perdono... Io non basto a spiegare con qual intimo cordoglio e di quanto pronto animo abbiano incontrato il castigo. Confessate e comunicate, protestavano ricevere tutto dalla mano di Quel lassù in pena dei loro travimenti, e con sicuri indizi di contrizione offrivangli il corpo e l'anima. Brulicava la pianura di una turba infinita, stipata, intenerita a lacrime, gridante a gran voce: « Gesù! ». E le stesse miserabili poste sul rogo, fra il crepitare delle fiamme, udirono replicar quel nome santissimo, e pegno di salute avevano al collo il santo rosario... » (1).

Nelle Tre Valli il cardinal Federico Borromeo, il 1608, lamentava che si usassero cose diaboliche e che si ammettessero

(1) RIPAMONTI, op. cit., doc. IV, lib. V, p. 300; OLTROCCHI, *Note an* *doni S. Carlo*, pp. 684-694 in CANTÙ, op. cit., II, p. 387.

chirurgi, medici e maestri di scuola senza far la professione di fede: « Volendo noi che la facciano (egli scrive), il foro secolare a dice di voler loro far giurare di non far cosa illecita ».

VIII.

Questo affare delle streghe e degli stregoni era il maggior grattacapo e il peggior assillo che potesse capitare ad un giudice. Ma il giudice secolare era proprio quello che non guardava tanto per la sottile. Gli bastava una semplice informazione per mettere le mani addosso all'indiziato: lo faceva confessare per amore o per forza e, senz'altro, lo mandava al rogo. Jacopo dei Bovarelli, podestà di Tortona, in una lettera del 11 ottobre 1456 al duca, così narra del fatto suo:

Ad questi di passati ebbi inditio et chiara informatione de una vecchia chiamata Sibilla, del loco de la Rocha de Grivie, propinquo ad questa città circa quatro miglia et de la iurisdictione d'essa, essere de mala conditione et fama, havere rofiata una giovene del dicto loco, et desolata da li suoi fratelli, et conductola ad vergogna; ancora avere attosseccato el suo genero, et avere guastata una pucta ad uno cittadino di questa città. Et perchè mia natura è de perseguitare et inquirere li delinquenti et malfactori, me ingeniai havere dicta vecchia nelle mano, quale, senza altro tormento, de piano confessò tutto, excepto che de la dicta pucta, et à confessato che da anni cinque in qua è andata in strigozo et havere guasti lei, insieme con certe altre compagne, tre pucti, et così per effetto ho ritrovato essere vero; onde che per exequire li decreti de la V. E. et statuti di questa città et ragione, stamattina la fe' brusare (1).

Il cav. Verga nel suo studio critico richiama la notizia di questo documento per ravvicinare il nome della Sibilla all'omonimo della sentenza del secolo XIV e di altre, per inferirne il concetto della diffusione della leggenda della Sibilla, « alla quale si rannoda forse s'anco l'altra leggenda della Sibilla norcina » (2).

Il vicario del vescovo di Como e l'inquisitore frà Giovanni da Brescia reclamarono contro il podestà di Tiglio, il quale « ex abrupto », senza l'intesa dei paesani, aveva dato la morte ad

(1) ASM, Lett. di Jacopo Bovarelli podestà di Tortona, 9 ottobre 1456.

(2) Op. cit., p. 17 dell'estratto.

una povera donna. Il duca ordinò di sospendere allora l'esecuzione contro altre infelici, che erano da lui detenute (1).

Furono pure sospesi, anzi cancellati, i processi fatti a carico di Caterina da Cremona da frà Gabriele da Biella inquisitore. Il duca ordinò che nessuna autorità, nè religiosa nè secolare, maltrattasse alcuno per tale imputazione, e che la detta donna in tutte le chiese della città di Cremona venisse riabilitata come « bona, catholica, christiana » (2). Una Beatrice del Ponzo parve indebitamente condannata; il duca sospese l'incameramento dei beni: poi veduto meglio il processo e la sentenza del padre Paolo Folperti, volle dato corso alla sentenza che aggiudicava i beni ai maestri delle entrate (3).

Gli indizi erano spesso fallaci e false le denunce. A Genova una schiava franca, che fu una volta « scossata » in Pera, indiziata per confessioni fatte da un'altra schiava poi arsa, fu dal podestà, in assenza del marito di lei, sottoposta a duri tormenti e per ben dodici volte « squassata ». Non essendo riuscito a cavarne cosa alcuna, la voleva esiliata per non provocare, si diceva, su di lei le vendette dei parenti di coloro, che aveva sacrificati; poichè le apponevano d'essere stata causa della morte della moglie di un Raffaele Bulgaro e di un figlio loro. Ma il Bulgaro dichiarò poi di averla accusata a torto. Il marito della disgraziata si rivolse al duca di Milano, proclamando l'innocenza della moglie. Per fortuna, era fratello di un maresciallo ducale: il duca ordinò di lasciar in pace la donna e richiamò a sé il processo (4).

I podestà commettevano, dunque, gravi abusi, come si vede, e davano occasione a richiami; spesso si desiderava l'intervento degli inquisitori, come quelli che procedevano più circospetti e oculati. Gli uomini di Bellano chiamarono essi stessi a grandi istanze e ad unanimità frà Bartolomeo da Omate per istruire i processi. Questi si recò a Bellano e, fatto diligente esame, come essi medesimi dissero, trovò il corpo del delitto. Nel frattempo fu richiamato in fretta dal duca e il processo rimase a mezzo. Allora i terrazzani, impensieriti, si rivolsero al duca, pregando che il processo fosse tosto spacciato. Non vedevano l'ora che le maliarde

(1) Vedi quest'Archivio, III, 1876, p. 569.

(2) ASM, Reg. Missive, 65, c. 102 r. Lett. ducale, 8 novembre 1465.

(3) ASM, Reg. Miss. cir., 72, c. 9 r. Lett. ducale, 6 novembre 1465.

(4) ASM, Lett. al governatore e al luogotenente di Genova, 1.º marzo 1469.

le quali avevano uccisi i fanciulli e fatte altre brutte cose, fossero condotte all'estremo supplizio: volevano la terra liberata di persone « a Dio e al prossimo nemiche » (1). Il duca stesso, non meno delle popolazioni, aveva premura di chiamare gli inquisitori anche per tale sorta di reati che erano contemplati negli statuti locali. Se ne ha la conferma anche da altri documenti. Un atto del 24 marzo 1464 prova, oltre a questo, il bisogno che anche i feudatari sentivano degli inquisitori. Il duca faceva insistenze all'inquisitore fra Paolo dei Folperti che si trovava ad inquirere a Darzo; voleva si trasferisse tosto a Redona o altrove, secondo il desiderio dei marchesi di Godiasco. Ma l'inquisitore rispondeva che la sua vita era insidiata e nessun luogo era più sicuro di Darzo, ove aveva saputo mettere insieme ben trecento « bellatores » per agguantare gli eretici: in tre mesi aveva messo insieme ben diciassette processi. I marchesi potevano star certi che non si farebbe torto a nessuno e si farebbe ugualmente giustizia di là anche sui loro vassalli: citava ad esempio una donna da lui condannata a Darzo e mandata a bruciare a Godiasco, senza essere per questo avvenuti sconcerti per picche giurisdizionali, come pareva si temesse (2).

(1) ASM, Supplica al duca degli uomini di Bellano, 14 luglio 1457.

(2) Il documento, abbastanza singolare, è il seguente:

« Illustrissime Princeps etc.,

« Non indignetur prefata I. D. V. quod me non transtulerim ad alium locum. « pro executione officii inquisitionis contra hereticam pravitatem, ne vestri homines marchionatus Godellassii conducantur in terra Darcii propter graves inimicitias et propter scandala, que facillime sequi possent, evitanda. Non enim neglectu I. D. V. aut ad non tollenda scandala non mutavi propositum primum, sed quia ita faciendum pro debito officii erat. Nec per hoc aliquod scandalum sequi potest, ut prefati Marchiones falso imponant. Quin potius per hanc meam ordinationem tollitur omnis scandalorum materia, et sequitur quasi indelebilis amicitia inter prefatos Marchiones, et sine retardacione exercetur officium prefate inquisitionis. Et quod in hoc verum dicam, apparet ex hoc, quod quelibet persona dictorum marchionum Godellassii in hoc loco Darcii occasio heresis per me iudicata ipsis marchionibus relinquatur in eorum terris puniendi, imo per homines Darcii talis persona associatur usque ad locum tutum ad libitum ipsorum marchionum Godellassii. Et ita experimento didicerunt de quadam muliere eorum iuris in hoc loco Darcii condemnata, que igni tradita fuit in terra Godellassii, nec per hoc aliquod scandalum secutum est. Et ita fieret de cetero. Verum si intelligerem quod per hanc meam ordinationem oriretur vel minimum scandalum, profecto mutarem sententiam. Nichilominus ubi commode

Ma la facoltà di inquirere contro gli stregoni risiedeva principalmente, come si è detto, in forza del diritto consuetudinario,

« me hinc transferre possem ad alium locum pro complacencia dictorum marchionum Godellassii, minime tardarem. Sed res ipsa me cogit hoc in loco residere, occasione predicta, multis ex causis. Et primo loci habitas, quia hic locus medius est inter loca, ubi habitant huiusmodi pestilentes, et satis facilliter habeo et indicia et accusationes, per que merito procedatur contra prefatos hereticos. In alio vero loco etiam Redone non haberem personas, que michi afferrent indicia sufficientia contra predictas personas. Et pretere quia iam a tribus mensibus circa decem et septem persone de diversis locis per me condemnate sunt tamquam heretice, a multis sanguis meus exquiritur et impetratur, nec in quocunque loco indifferenter securus existere possem quemadmodum in terra Darcii, ubi omnes homines dicti loci video quam maxime adfectos et saluti mee et impugnationi heresum. Novit enim V. I. D. quod debita huius officii executio exquirat magnum iuvamen et presertim personarum, qui parati sint, hominum metu postposito, et capere et agredi quoscunque pestilentes, ut dictum est, hereticos. Et, ut verum dicam et experimento probavi, plusquam trecentos viros bellatores in hoc loco Darcii in unum congregavi pro capiendis huiusmodi hereticis. Nescio si Redone aut alibi talem favorem habere possem. Ceterum, si I. D. V. sciret quanta mala sequantur et tamen per huiusmodi personas, miraretur valde, nec me sineret in aliquo molestari. Nam talem personam habui, que, preter quam plures ex aliis, quinque proprios filios necavit et occidit, suggestionem tamen demonum. Alia vero triginta septem pueros peremit. Alia quosdam pueros igni assos comedit. Alia alios pueros hoc modo exanimavit; videlicet quod, ponens pedem sinistram super collum infantis et per manus pedibus trahens, quemadmodum occidi solet canes, sic nequiter eos vita privavit. Alia alios pueros ad terram allisos extorxit. Alia alios pueros variis et diversis moribus interemit. Hec et similia me cogunt, Illustrissime princeps, in hoc loco Darcii residere et officium predictum in eodem loco exercere. Quare instantissime oro, ut dignetur prefata I. D. V. taliter providere, quod dicti marchiones officium predictum non retardent aut impediant, quod profecto retardabitur, si hinc me absequare oportuerit. Et fortassis antecessores mei in hoc officio in tam parvo tempore tantam executionem facere non potuerunt in his partibus propter similia impedimenta, que huic officio inferuntur. Et ita timeo, ne opus sit me desistere totaliter ab incepto opere, nisi Ill. Ma D. V. providerit, quod minime dubito. Cui me semper recommitto, et quam Altissimus conserve et augeat in felici statu.

« Ex Darcio, die XXIV maii 1464.

« E. D. V.

« Servitor frater PAULUS DE FOLPERTIS Ordinis « Predicatorum Inquisitor etc. ».

« A tergo: « Illustrissimo Principi et Excellentissimo [Domino] Domino suo singularissimo Domino [Francisco Sforcie Vicescomiti [duc]i Mediolani, Papie [Ang]lerieque consiti ac Ianue [et] Cremonae Domino etc. » (ASM, *Carta*, *Monaci*, 24).

nelle popolazioni. Spettava al consiglio generale delle comunità, dove ci voleva il voto di due terzi dei consiglieri per poter procedere in una simile inquisizione. Abbiamo, infatti, una petizione degli uomini della pieve di Porlezza al duca Francesco I Sforza, che prova sempre in atto cotesto diritto. La petizione è diretta ad ottenere che il podestà proceda di conserva coll'inquisitore, il cui intervento poteva aversi anche facilmente, per ritrovarsi allora in giro in quelle parti:

Considerando li vostri fidelissimi servitori, li homini de la vostra pieve di Porlegie, che in quelle parte gli sono molte persone, le quale essendo in le gexie a la messa, cridano et ululano come cani e altri animali, maxime, quando se ha a levare el Corpus Domini e alcune, che hano vomitando agugie, capilli et altre cose molto extranee, in modo che li presunto siano maleficiati da strie e persone maleffiche, et maxime che da pocho tempo in qua ne sono bruxate alcune sul lago de Como che hanno confessato molti simili malefici, molto desidereno fiza anchora inquirito in la dicta pieve per punirle e obviare a tali inconvenienti, per tanto supplicano, ut, his actentis, maxime che lo inquisitore è in quelle parte, se digna la S. V. scrivere al podestà de la dicta terra, che congrega el consiglio generale di essa pieve e propona se sono contenti se inquiri e proceda contra tale strie e persone maleffiche, e se a le due parte de tre parerà de si, proceda poy contra loro cum participatione de l'inquisitore e punisca tale persone iuxta formam iuris, il che sarà opera laudabile apud deum et homines et gratissimo ad essi supplicanti. E così sperano in la Signoria vostra, a la quale se ricomandeno (1).

Gli uomini di Casteggio presentarono un'istanza trasmessa da fra Giovan Domenico da Cremona, sostituto dell'inquisitore di Pavia, ai duchi per invocare le vendette loro contro i cattivi macchiati di eresia, e ne avrebbero avuto merito presso Dio, « qui crimine perfidie omnium pessimo, quo labuntur strie sive lamie, » quam cunctis aliis criminibus irascitur, ulcisciturque multo magis « et gravius » (2).

A Como si trova nettamente indicato il diritto del comune con volere uno dei suoi notari alla redazione dei processi. Il 1549, nel consiglio, gli agenti della comunità e l'inquisitore vi furono uditi: stabilirono che questi esercitasse il suo ufficio nel convento, come era, d'altronde, solito, con l'intervento del vicario vescovile,

(1) ASM, *Culto*, 2107.

(2) ASM, *Supplica* al duca, degli uomini di Casteggio, 4 febbraio 1479.

se dottore, o dell'assessore, se non era dottore, ma negli esami dei testimoni e nei processi non avesse da servirsi se non di un notaro del collegio da eleggersi dal podestà. Aggravandosi poi l'inquisitore di una interinazione fattagli dal podestà, conforme a tale ordine, il Senato volle che l'inquisitore fosse tenuto a serbar quella forma e quel modo nelle cause delle streghe e simili delitti, e non nelle altre che da quelle sono differenti (1). Egli non aveva buon sangue con quel podestà, da cui gli venne imposta tal norma e avrebbe voluto aver che fare col governatore. Molestato, come diceva, nel suo ufficio, da alcuni insolenti, ricorse al governatore di Milano per essere raccomandato a quello di Como, e non al podestà, perchè questi interpretava tutto all'opposto, prendendo le commendatizie per lui in cattivo senso, secondo il voler suo, « per esser contrario, molesto e infestissimo (come diceva) al Sant'Uffizio » (2).

IX.

Il pubblico non si contentava di esercitare il suo diritto, ma ordinava i processi: si faceva valere anche quando apparissero arbitri nelle sentenze definitive. Ce ne dà un esempio una lettera senza data al duca Francesco I Sforza del vicecapitano del Lago Maggiore, Gian Pietro da Casate. Vi si parla della esecuzione sospesa contro due streghe, perchè i processi volevano prima essere conosciuti dal popolo e approvati dal vescovo. Molti uomini si erano lamentati dell'inquisitore che non voleva dar copia dei processi a nessuno, sebbene poi si fosse offerto di darla:

In questi di habiandome lo Inquisitore de li heretici date per release dove femene heretice a fine che le dovesse far bruxare e trovandome aparighato a fare la exequutione corporale de esse heretice, son apresentate certe letre de la S. V. ducale dirrective a lo prefato Inquisitore per me vedute, ne le quale effectualiter se contene come la S. V. persuade et exorta esso Inquisitore che daga opera che lo vescho de Novara per sove letere se degna advixarmene se io debio exequire qual e quanto farà il prefato Inquisitore; per le quale letre ducale ho superseduto de far bruxare le ditte heretice per dui o tri zorni, donec

(1) ASM, *Culto*, 2104.

(2) L'atto è senza data, ma pare che si possa ricollegare col precedente. *Culto*, 2104.

habia da lo prelibato vescho, lo quale ho avisato, condegna risposta sopra dicta exequutione, etiam perchè molti homini se son conquesti del dicto Inquisitore, però che non vol dar copia de li processi a nessun per fin adesso, ben che al passato se offerischa apareghiato de dar la dicta copia a gli dicti conquerenti: li quali conquerenti son contenti che possa che li dicti processi siano veduti da lo Vescho o vero dal so Vicario, se faxa la exequutione debita. E questa è la caxone perchè è dillata ditta exequutione, se per altro modo ne fosse significato a la prelibata Ill.^{ma} S. V., a la qual sempre me ricomando (1).

Dal tenore di quest'atto si capisce bene che al duca doveva essere arrivato qualche sentore di irregolarità commesse; cosa punto nuova. Per una donna degli Orlandi il duca aveva ricevuto un ricorso. Moglie di un provvisionato ducale, poteva sempre avere un'attenuante, anche se le scuse addotte dal marito contro la imputazione non fossero state a carico dell'inquisitore (2). Il duca talvolta riusciva a sospendere l'opera del Sant'Uffizio, accordando salvocondotti. Un inquisitore, che non aveva peli sulla lingua, ebbe parole risentite e se ne dolse assai in una lettera, che ci è pervenuta senz'anno (3).

(1) ASM, *Culto*, 2107.

(2) « Supplicatio Caruli springanderi ducalis et Imilye eius uxoris detente.

« Ill.^{mo} et Ex.^{mo} Signare,

« Die sabati VII del presente mese di settembre. Magister Paulo de' Filiti Inquisitore fece bruxare in la terra de Sancto Nazario una Margarita de Pennolo dicendo quella essere stria, et inante che quella fusse bruxata, imputò « la vostra fidelissima servitrice Imyra de li Orlandi mugliere de n.^{ro} Carlo springardero de dicta Signoria et fidelissimo vostro servitore, dicendo che sono anni « XXX che la dicta supplicante è andata cum quella in compagnia al zocho, licet « revera may la dicta Imyra facesse simili pactie et non possa avere etate anni « XXX, etc. etc. » (ASM, *Culto*, 2107).

(3) « Illustrissime et Excellentissime princeps salutem et debitam cum fidelitate famulatum etc.

« Grande qearella noviter è portata a l'uffitio mio contra Iosepho ignorante « omnino di lettera, ymo del pater noster et ave Maria, contra il quale tre altre « volte questo offitio ha proceduto, et halo lasciato andare giurando luy di emendarse; e non l'ha osservato, perseverando ne le prohibite malitie pericolose a « la sua anima et a li corpi d'altri. Il quale essendo destenuto al presente da « mi, àme monstrato due lettere di salvaconduto concesso da la Excellentia vostra, « zoiello de li humani principi, sotto pretexto del quale, à fato pegio dopoy in

Del resto, spesso il duca si occupava della revisione dei processi. Abbiamo una lettera a di 11 febbraio 1479 scritta da frate Gian Domenico da Cremona intorno ai processi per la strega eretica Margherita da Belcredo. Il duca li aveva richiesti per farli avere a frate Francesco da Ripa; ma l'inquisitore rispose di non poterli

« qua. Visis ducalibus litteris, benchè nol potesse lasiare, non di meno non sono « proceduto ad ulteriora, a ciò non offendesse la clementissima mente vostra, « caro mio signore, al quale sempre penso come gli possa fare cosa grata et « accepta. Non posso però persuaderme che la S. V. gli habia fato licentia « scienter di offendere dio e la fede sancta e che quella voglia defendere e fa- « vorire li heretici ne le sue et presertim ne la principale citade; la quale con « tanta cura et ardente diligentia ha sostenuto decima, vigesima et tricesima del « suo dominio per obsistere et expugnare li perfido turcho. Non anchora posso « darne ad intendere che la prelibata S. V. habia eletto essere excommunicato a « posta d'uno homo da nulla: chè non lo farestevi per uno figlio carnale. Questo « credo pienamente, come di catholico principe et fidele christiano, il quale più « presto voglia favorire a l'uffitio della fede che incorrere excommunicatione, « infamia et altri inconvenienti assai, deffendendo simili cativi; li quali sono « più de essere eximinati cha ladri homicidiarii e traditori del stato. Questo « comanda la chiesa e li sancti libri di quella. Per la quale cosa ho creduto la « clementia vostra esser ingannata, e soto coperta di qualche debiti, ho simile, « sia scritta una lettera tanto generale, che prejudicasse a l'uffitio apostolico contra « la mente vostra, a la quale non è notificato che n. fosse sospeto di heresia. « Par quomodocumque sit, dal destenire in fora io l'ò ben tractato, levandome « un plumazo di soto il capo mio e darlo a luy; più volte farolo venire in « camera mia al fuocho, e dato del mio per desinare et meglio tractato che « padre. Pertanto, prego la benigna clementia vostra, dolze lo mio signore, di- « gnasse d'avisarme se io la offendo ad fare quello che il papa e la chiesa mi « comanda, administrando ragione nel predito offitio; avisandove che io faccio « più volentiera misericordia cha iustitia, et niente faccio de importantia senza « consiglio de li doctores vivi e morti, sopra li quali mi descharico, non obstante « quanto a questo sapia che fare; e presertim participo col vicario di l'archive- « scovo, homo provido et intelligente. Expeto risposta da la S. V. Ceterum ho « stare un pocho con quella per alcune cose di buona importantia, ma prenda « ley il suo destro. E con giò valeat felix D. V. Illustris, cui me totam dedo.

« Ex inclita civitate vestra Mediolani, 1 decembris.

« Eisdem Illustrissime D.^{is} V.^{is}.

« devotus servulus et orator M.^r IOHANNES DE MONTE
« Inquisitor etc. cum sui commendatione ».

« *l'ergo*: « Illustrissimo Principi et Excellentissimo Domino Domino R. Sforze
« aut Mediolani etc. Papie Angerieque Comiti ac Ianue et Cremonae Domino
« et Domino meo singularissimo » (ASM, *Senato, Memorabili*).

mandare, perchè vi si contenevano molte altre faccende e conveniva mandare tutti i volumi delle sentenze emanate nel contado di Pavia e nelle parti d'oltre Po; quasi in tutte incolpata cotesta Margherita « essere de quella maledetta setta delle strige et here-tice »; quei volumi non erano presso di lui, ma presso i notari, e i notari erano diversi. Lo consigliava di mandare a Pavia frate Francesco, affinchè potesse intendere tutto quello che si ritrovava contro la strega e potesse ben giudicare: i processi erano fatti dai suoi predecessori di Pavia e non da lui soltanto (1).

X.

Pare che ben ragione avessero di protestare contro il podestà di Asso, nel 1480, i figliuoli di una Beltramina, vecchia di circa sessanta anni, da lui posta senza alcun indizio alla tortura come strega, guastandola, con « squassi », della persona per modo, che « dubitò della morte di lei » (2).

In Pavia, il suddetto frate Domenico da Cremona doveva certamente esorbitare. Fra le altre cose era accagionato di comminare multe. Noi abbiamo già dato esempi di condanne tali del 1301. Senza ordine della potestà civile non poteva l'inquisitore, dicono i ricorrenti, imporre pene pecuniarie. Ostavano gli ordini e la pratica del diritto. Si querelavano contro di esso « cognosciuto per « Pavia non exercere l'ufficio secundo vole la rason e decreti « de Vostra Signoria, ma solamente secondo il suo cervello ». Anche una certa Benigna da Como si querelò, e lo fece con parole così commoventi, che non so trattenermi dal riprodurle: « Essa, poverella, e' fu metuda in le mano de lo inquisitore: et l'ano missa « a la corda tre volte, volendo che la dicesse a suo modo; et « essa, poverella, per l'agra dela corda e del strasino fato, lei a « manifestado sicondo la voluntade de loro inquisitore, per la « quale ano fatto lo processo et condannada a la morte; perchè « essa, poverella, non à avuto nessuno che abbia fato per ley; facendo intendere a V. S. che l'ha mandata a tore in castelo per la « rastela, et examinata denanti a V. E.; et V. E. li fece la gratia

(1) ASM, *Culto*, 2105.

(2) ASM, *Supplica al duca*, 20 agosto 1484.

« et comandò a li guardiani la dovessero relaxare sencia spesa « alcuna ». Concludeva pregando le si serbasse la promessa grazia: « per pietade e mixericordia a la S. V. per mille volte se areco-manda » (1).

Se poi il duca di Milano sentiva pietà e misericordia e faceva grazia alle streghe, non avevano viscere di pietà i governatori spagnuoli, ai quali parvero troppo miti gli inquisitori. Così, c'era chi ricorreva, perchè si usasse nei processi una certa larghezza. In uno di questi ricorsi vien lamentato che si lasciasse agli incolpati la libera elezione del carcere. Il ricorso è fatto da parte dei nobili e vicini di Briosco nel 1550 (2), e il rescritto, apposto ad esso e rinviato all'inquisitore, così dice:

Vederete per la qui acclusa supplicatione de li nobili et vicini dela terra di Briosco quanto vi vien exposto, e perchè non potressimo abhorire più di quello facimo questi tristi, che vanno fomentando la setta di qual se fa mentione, vi exortamo quanto puotemo ad usar ogni diligenza per haver la verità del fatto et procedere virilmente contra li delinquenti, come ricercherà la giustizia et qualità de' casi.

(1) ASM, *Sez. Stor., Miscell.* cit. Atto senza data, del sec. XV.

(2) « *Ill.mo et Ex.mo Principe*.

« Perchè nella terra di Briosco gli era fama d'esserli setta de strioni, ad « istanza delli nobili et vicini d'essa terra, monsignor Inquisitor generale man- « dò un suo vicario qual esaminò due donne, che senza tormenti confessorono « infiniti mali et nominarono più persone tra quale gli sono appellato Spontino « e appellato Potentino, prete Girardo et prete Luca da Giussano et una Batti- « stina, qual fu detenuta et ha confessati assai malefiz. Fu detenuto anchora « esso Potentino, et esaminato, negando, fu confrontato con esse donne, quali li « sostennero in faccia audacemente, ma la notte fuggì. Fu richiesto parimente « esso Spontino, qual subito fugì da quel prete Luca parimente imputato et gli « furono descritti li beni et repositi presso un suo amico. Et infine esso Spontino, « havendola difetto assai, dette segurtà di consignarse in ogni altro loco che « Briosco. et così fu richiesto che dovesse comparire in un'altra terra; ma non « vole comparire, et in contumacia fu condannato con la segurtà et il Poten- « tino: et perchè si procedeva repidamente, li supplicanti ricorseno da V. R., « qual commise si procedesse contro a tutti et si espedisce il processo: et fatta « la relatione nel rev.mo Senato, fu ditto che si finisse il processo per rispetto « alli nominati et poi le donne si abbruggiassero: onde fu detenuto prete Luca, « qual condotto davanti esso vicario, richiese esser menato a mons. Inquisitor, « et così, sotto sicurtà de mille scuti, fu relaxato, et subito che fu a Milano, ha « presa la difesa delli altri strioni et ha impetrato mezzo Milano, qual non è « informato della sua mala vita. Et hebbe ricorso dal Senato Re.mo, esponendoli

XI.

Ma in nessun tempo la legislazione prese forma più cruda, che sulla fine del secolo XVI. Il vicario e i dodici di provvisione si rivolsero al re Filippo II per deplorare l'aumento che nello stato di Milano si riscontrava nel venefici per stregonerie. Invocavano rimedi, e nessun rimedio migliore di quello di inacerbire le pene, perchè i giudici ecclesiastici adottavano troppa mitezza e quindi era necessario procedere con più severità. Proposero che cause siffatte si adissero con ogni diligenza da tutti i giudici, deferendole poi davanti al re per il dovuto castigo. Perciò, fu ordinato ai giudici di rimetterle al Senato, ordinando agli anziani delle parrocchie e ai consoli dei luoghi, che appena sentissero di persone sospette, le deferissero ai giudici, che ne dovessero riferire al Senato per averne una grave provvisione (1). Sicchè la mitezza delle pene canoniche fece rincrudire quelle civili e portò nel

« mille bugie, come si può conoscere per la supplica et processo qual scrisse a « mons. Inquisitor che procedesse con lo intervenimento del vicario de' preti « et d'un avvocato fiscale et che elegesse le carcere apresso al sig. Capitano di « Giustizia o vicario de' preti. Et perchè questi incolpati sono potenti de danari « et amicizia, et se si elegono dette carcere, senza dubbio subornaranno esse « donne, et non hanno fatto questo se non perchè quante più persone li intra- « vengono, hanno più mezi et prolongaranno il processo sin a tanto haranno « subornate o per mezzo de' custodi delle carcere o altri mezi, li supplicanti per « rimuovere ogni sospetto ricorreno da V. E.

« Supplicandoli che, atteso il pericolo della subornatione, che non è conve- « niente che habbino quelle carcere che desiderano, quali non desiderano se non « per qualche suo disegno, et non hanno giusta causa rifiutar quelle dell'Inqui- « sitor, et che non è conveniente li intravenghino tante persone, ma hanno fatto « questo per farli riuscire qualche errore, et perchè quando li potrà attendere « l'uno, l'altro sarà impedito, atteso che anchora che un fiscale li difende a « spada tratta et ha fatto mille raccomandatione alli S.^{ri} Senatori et già hanno « promesso di consegnare in S.^{to} Eustorgio. V. E. si degni ordinar a mons. In- « quisitor che virilmente proceda et li astringa comparire inante a lui nel suo « monasterio et che ivi si retengano, et poi, quando li incolpati vogliano li in- « tervenghi un fiscale avvocato, lo conduchino, altrimenti proceda solo, attesa la « morte del vicario, et in ogni caso, col intervenimento di Cesare Regnio giu- « dice d'essi homini et procurator di questa città, et farsi tal provvisione, che tutti « li favori cessino. Così N. S. la felicità ».

(1) BIFFI, op. cit., p. 83.

giudizio un novello elemento per le denunce. Qualcuno si spacciava abile a scoprir le streghe: ed era accettato a servire in tale ufficio di denanzia: ma chi in questo si fece veder procedere da necromante, fu da San Carlo giudicato degno di castigo e venne revocato.

Si destò allora un senso di commiserazione negli animi pietosi e avvenne che molti s'interposero per ottenere una mitigazione. Per via di queste interposizioni, molti processi ristagnavano nelle curie. Allora, a darvi corso e ad eccitare l'azione penale, si ebbero sollecitazioni in senso contrario, che ebbero virtù di promuovere l'effetto che si voleva; tanto che un rescritto, in data del 23 luglio 1603, ordinò ai « delegati » di dare una nota a Sua Eccellenza di tutti i nominati ed indiziati sino allora nel processo che fabbricavano e di mano in mano vi andassero aggiungendo quel che risultasse (1).

Il Senato, nel caso di « costituiti », in cui si denunciavano persone intervenute al giuoco immondo, anche designato col nome di « barilotto », come fin dal secolo XV in molti processi a carico dei Fraticelli dell'Opinione, che suscitarono tanto scalpore (da determinare Martino V alla distruzione di un intero paese, il castello di Maiolata), troviamo avere rescritto non farsi luogo a pro-

(1) « Sarà facilmente venuto all'orecchia di V. E. che nelle forze del Ca- « pitano di giustizia si trova prigioniera una donna chiamata la Capellana, strega « famosissima, la quale finalmente, da quattro giorni in qua, ha confessato infi- « nite impietà da lei commesse in così diabolica professione et dato fuori per- « sone senza numero complici o partecipi di sì fatti eccessi mostruosi et infernali. « Et perchè per esser molti degli indiziati persone di qualità e consideratione « et, per quel che si dice, dei principali di questa città, potrà facilmente suc- « cedere che per questo rispetto fosse fatta notevole impostura alla giustizia, « et a poco a poco sovvertiti et sopiti i processi fabricati in questa materia, « sarebbe opera di grandissima pietà che l'E. V. vi mettesse la mano dell'auto- « rità sua, comandando al giudice o giudici che attendono a queste cause che « facciano subito relatione all'E. V. di tutto l'agitato infra hora in questo negotio « delle persone che si trovano indiziate o processate et poi, di man in mano, « di quelle che si anderanno indiziando et processando, affinchè l'E. V. possa in « ciò dar quelli ordini che le parranno più atti al rimedio d'un male, di che « oggidì pare appestata questa città, cadendo tutto il giorno che huomini et « donne, grandi et piccioli oppressi da sì fatte malie et strigherie, oltre le bru- « ttezze et dishonestà che per via di questi incanti diabolici si commettono dagli « huomini per lasciar la libidine et carnalità con troppo dishonore di Dio et « del publico di questa città et con la rovina et perdita irreparabile d'infinito « anime ».

cedere, trattandosi di « illusioni diaboliche », e rimandò alla competenza dell'inquisitore (1).

Una certa Caterina de' Medici si prese il gusto di maleficiare il senatore Melzi (1617). Per castigare a dovere la strega, fu per la prima volta introdotta la baltresca che venne costruita sopra la Casotta. La disgraziata, menata sopra un carro e tenagliata, fu condotta nella baltresca in modo che ognuno potesse vederla: fu ivi strangolata. La sentenza era stata emanata dal capitano di giustizia. Contro streghe altre esecuzioni ordinate dal capitano e dal podestà, non mai dal Sant'Uffizio, sono, come la precedente, ricordate nel « Registro de' giustiziati dalla nobilissima scuola di « S. Gio. Decollato detto alle case rotte dall'anno 1471 in avanti ». È pubblicato da Matteo Benvenuti (2).

XII.

Vari documenti accennano ad intralci frapposti all'azione penale del foro secolare dagli inquisitori a restituire al magistrato persone condannate già per stregonerie. Il zelantissimo Velasco ne scrisse all'ambasciatore del re in Roma, il conte Francesco De Castro, addì 29 giugno 1611 dicendo: « Sua Santità sia servita di « dare ordine all'Inquisitore che rimetta subito ditte streghe ». La lettera è del seguente tenore:

Da tempo in qua è talmente cresciuto in questo stato, e particolarmente in questa città e ducato, il numero e il mezzo delle streghe malefiche, che da tutte le parti si sentono gravi delitti et lamenti de' figliuoli, donne et homini maleficiati in diverse maniere, ispiritati e fatti morire con cibi et insidie diaboliche; del che ne resta tutto questo popolo intimorito, se bene si fanno diligenze straordinarie per sradicare così nefanda sorte di gente et di presente è stata eseguita la pena del fuoco contro due donne, le quali hanno confessato commercio col demonio, homicidie et altre sceleragini horrende a sentire, et se ne trovano pri-

(1) ASM, Vedi in *Reg. Missive*, an. 1611, n. 385, c. 142 t. e sgg.; c. 152 t., per le pratiche fatte dal governo con Roma per questo oggetto, col disegno acquisto della torre dell'imperatore per le streghe, di cui più avanti.

(2) Vedi quest' *Archivio*, IX, 1882, p. 433; anche ASM, *Carteggio generale*. Lett. di Francesco Soranzi al p. Arguis a Mantova, 26 luglio 1678; V. FORCELLA, *Milano nel secolo XVII*, Milano, 1898, p. 85.

gioni altre, contra le quali si procede, per quello che tocca ai giudici secolari, con la severità che ricerca tanta offesa di Dio et degli huomini. È però vero che, per lo più, questi malefici capitano nelle mani del Padre Inquisitore, che, conforme alle consuetudini del Santo Uffizio, ancorchè confessano homicidi et altri delitti capitali, non vuole punirli d'altra pena che di fustigazione, esilio o carcere temporale: del che ne succede che, disprezzando le pene, vanno sempre più moltiplicando in mezzi, come lo vedrà V. S. più largamente da una relatione che mi ha fatto il Senato, copia della quale sarà con questa (1). Et perchè il negozio ha bisogno di rimedio più gagliardo desiderato da tutta questa città, et al presente si trovano detenute nelle forze della S. Inquisizione alcune di queste streghe, che hanno confessato cose nefande in questa materia, prego V. S. quanto posso che voglia fare ogni sforzo con Sua Santità, perchè, attesa la frequenza et enormità di quelli delitti di tanto danno e pericolo alla Religione Christiana et al publico, sia servita di dare ordine al Padre Inquisitore che rimetta subito ditte streghe, che si trovano nelle sue forze et gli capitaranno per l'avvenire, con gli processi, al Foro secolare, acciò si possano castigare come meritano, per terrore d'altre et consolatione di tutta questa Città, chè ne riceverò io favore grande da V. S. la cui persona guardi N. Signore.

(1) ✕ P. R.

« Anno superiori, ex ordine D. Pretoris Mazentae, fuit detentus, inter alios, « Carolus Bolatus, nuncupatus Trombetta, faxinator; qui fassus fuit in ludis de- « monum, vulgo Barilotto, pluries fuisse, noctis tempore, et in eius constitutis « gravavit fideles M. V. servos Andrean et Carolum patrem et filium, Baptistam « et Thomam consortes de Menighettis, ac Catherinam, eiusdem Thomae uxorem, « et Ambrosium, nuncupatum Camerone, omnes pauperes rusticos, quod et ipsi, « in ludis pluries, tam ante tempus epidimiae, quam post, convenissent, id quod « in tormentis quoque sustinuit. Clara est iuris dispositio, ut idem Bolatus, « tanquam infamis, fatendo scilicet delictum, non valuerit eius depositione gra- « vare supplicantes innocentes; nec dicatur infamiam fuisse tortura purgatum; « quia non proinde tollitur exceptio, quod illi non sit credendum. Ultra quod, « variis detegitur in eius constitutis, vilisque ac pauperibus, cum inserviret pro « custodia belluarum; sed, quod perimit omnem disputationem, illud est, quod « non proceditur, quando quis ab huiusmodi maleficiis gravatur, quod in ludis « fuerit, siquidem sunt illusiones demonum, et sic M. V. die 28 novembris 1619 « respexit Praetori Vallis Saxinae, ut ex rescripto, quod exhibetur. Propterea, ut « supplicantes, qui iniuste ac indebite a dicto Carolo Bolato fuere nominati ac « gravati, quod ludis intervenerint, ulteriori molestia non afficiantur, ad M. V. « recurrant dicti Andreas et alii fideles eiusdem servi,

« Illam supplicando, dignetur mandare egregio domino Praetori Mediolani « Delegato ac domino Praetori Mazentae, ut ibi verum sit, quod tantum suppli- « cantes ab ipso Carolo Bolato nominati, quod in ludis fuerint, illos ulterius non

È notevole una sentenza del 23 novembre 1619 contro due donne giudicate come pubbliche lamié e rimesse all'inquisitore, il quale doveva rilasciare dichiarazione di restituirlle alla curia pretoria di Milano; dopo di che, condotte sopra il carro, mitrate, con la iscrizione del loro delitto e dipintovi su il diavolo, al luogo di giustizia, sopra una catasta di legna, dovevano mandarsi alle fiamme (1). Parimenti un altro documento del 13 aprile 1620, che

« molestent, cum sint illusiones demonum, ut declaravit M. V., praedicta de
« causa procedi non posse, ut ex rescripto exhibito; quod speratur etc.

« Fiscus subiciat.

« Fiscus.

« MDCXIX die XXVIII novembris ».

« Praetori Vallis Saxinae,

« Considerata relatione vestra status causa Dominicae Ioannellae lamiae et
« complicam ab ea nominatorum, quos Pater Inquisitor sibi tradi petit, excita-
« toque super recensitis in ea fisco nostro ac eo audito, cum agatur de homi-
« cidis securis ex causa maleficii, in quibus iudex laicus cognoscere potest, vobis
« mandamus, ut dicto Inquisitori respondeatis, quod perfectis hic processibus
« concernentibus homicidia, consignationem dictae mulieris ei facietis una cum
« processu, eo tamen promittente eiusdem mulieris restitutionem, ut concedenter
« puniri possit.

« Quo ad alias personas, quas illa in ludis fuisse asseruit, non posse procedi
« censemus, cum illae sint illusiones demonum; sed quia eas dictus Inquisitor
« petit sibi tradi debere cum processu eas tangente, permittique eandem mu-
« lierem examinari super eisdem, sic igitur exequimini, et si quid emerget, statim
« Senatui moneatis.

« Signat: CORIUS MARIUS P. P. apud Secretarium ».

(1) « Relato definitive in Ex.mo Mediolani Senatu per egr. eiusdem Civi-
« tatis Praetorem processu fabricato contra Angelam dell'Aqua appellatam Gos-
« larem et Mariam de Bestellis appellatam de Tonis publicas lamiás ac famosas
« striges confessas quamplures personas eorum maleficis et diabolicis artibus vita
« privasse, ludis diabolicis pluries interfuisse ac cum demone carnaliter fuisse
« cognitatas, demonemque adorasse ac eorum animas ei dedisse ac aliorum quan-
« plurimum obtulisse, consideratisque inditiis ex processu contra eas resultantibus,
« omnibus mature perpensis, una cum voto Curiae,

« Censuit is ordo: predictas Angelam de l'Aqua et Mariam de Bestelli
« tradendas esse primo Inquisitori, ut circa spectantia ad eius officium agat, si
« quid agendum ratione muneris sui iudicabit, et hoc tamen precedente promissio-
« sione eas statim restituendi Curiae Praetoriae huius Civitatis, et ita restitutas,
« deinde conducendas esse super curru mitratas cum inscriptione delicti, cum
« figuris diabolicis in muris depictis ad locum solitam iustitiae, in eoque super
« eminenti loco igne esse comburendas, habitis prius pro repetitis et confrontatis
« ab eis nominatis.

« Signat: BELINGERIUS etc. ».

è una istanza di uno dei tanti di Cuggiono, affascinati da due famose streghe, parla di impedimenti frapposti alla giustizia esecutiva dall'ufficio dell'Inquisizione, che non restituiva al foro secolare le streghe consegnategli e così non potevansi punire (1).

(1) « Cum fascinati seu veneficati fuissent quinque de familia fidei M. V.
« s[ervu] Jo. Petri Meruli, incolae loci Cugioni plebis Dairaghi, ducatus Medio-
« lani, supplicantis, nonnullos dicte terre habitatores, inter quos duas mulieres,
« uti insigniores et ab omnibus digito demonstratas, alteram scilicet appellatam la-
« Caslora et alteram Mariam de Bonis quaerelavit, quae cum re vera repertae
« fuissent esse publicae veneficae et strigae, quampluresque personas eius ma-
« leficiis vita privasse, fuerunt a M. V. ad penam ignis damnatae, et licet iam
« supra quatuor menses fuerint officio S. Inquisitionis consignatae, sub promissio-
« sione eas restituendi; attamen, forsitan ob mutationem officialium factam in
« principio huius anni, hucusque non fuit facta restitutio istarum mulierum;
« qua de causa iustitia impedita remanet, et, ut quam primum tenor (?) huius
« amplissimi ordinis executioni mitti possit, quam etiam transire possit in exem-
« plum et timorem subditis M. V., et pro aliquali satisfactione habitantium in
« dicto loco Cugioni, ubi pauci admodum incolae reperiuntur, qui in presen-
« tiam illis maleficis affecti non sint, idcirco, supplicans ad M. V. confugere
« decrevit, humiliter,

« Supplicando, dignetur mandare moderno praetori Mediolani, ut quam pri-
« mum curet restitutionem dictarum mulierum, et, ea habita, omnino ordinata
« per M. V. ad executionem mittere faciat, quod uti iustum sperat.

« 1620, giugno 12.

« Praetori Mediolani,

« Visis annexis precibus Jo. Petri Meruli, mandamus vobis, ut quam primum
« curetis restitutionem dictarum mulierum, mox illis restitutis, ordinata per Se-
« natum omnino executioni mitti curetis.

« Cum in loco Cugionis a nonnullis annis citra reperirentur quamplures per-
« sonae utriusque sexus fascinatae, aliae vero spiritibus immundis vexatae, pro-
« pterque veneficia multi vita privati remanserunt et in dies etiam vexarentur,
« sciens fidei M. V. s[ervus] Jo. Petrus Merulus se denunciando huiusmodi vene-
« ficas et scelestissimas personas et illorum perditionem procurando, lucraturam
« apud Deum premium quo ad animam, et apud superiores iudices quo ad corpus
« et quia ex ultimo proclamato in bannitos edicto huiusmodi denunciations fa-
« ciendis premium et pecuniarum et liberationis bonitorem dari contra multas
« personas, quae fere apud omnes venefici habebantur, denunciavit coram huius
« Civitatis praetore, cuius virtute fuerunt omni cum diligentia assumptae infor-
« mationes, mox septem ex eis detenti, quarum duae mulieres lassae fuerunt
« quamplures personas in dicto Cugioni fascinasse, alias vero artibus diabolicis
« et veneficiis vita privasse et alia fecisse, de quibus in condemnatione contra
« eos sequuta tenoris sequentis, vid: (ponatur).

« Et licet haec duae depositiones, stante precipue additione Senatus quadam
« habeantur pro repetitis quo ad alios nominatos et multis aliis iudiciis ex processu

Questi documenti pare che abbiano corrispondenza diretta con un decreto della Sacra Congregazione di Roma, emanato in quell'anno 1620. In presenza del papa fu appunto discusso il caso presentato a risolvere di una strega che, dopo la condanna al rogo, fu rimessa al Sant'Uffizio per gli effetti della apostasia, con patto espresso di restituzione al braccio secolare. La Congregazione decretò che, se da diligenze fatte sull'accusata e condannata nulla più si ricavasse di quello che dal processo appariva, la si facesse abiurare segretamente « de laevi », e la si rimandasse alla curia; ma l'inquisitore doveva adoperarsi di rendere capace il magistrato « non adesse locum ultimi supplicii » e, di più, dovesse far di tutto, « ne sequatur effectus voti praedictae curiae » (1). Allude certamente a questo fatto la memoria estratta dalla biblioteca Comunale di Bologna dal signor Antonio Battistella di un esame fatto dagli inquisitori di Milano al processo di due donne, rimesso dal Senato milanese nel gennaio 1620, il quale provocò da Roma il decreto che collima perfettamente col ricordo succitato (2). « Sua « Santità », dunque, non « si lasciò servire » e parlò chiaro a Milano: « non adesse locum ultimi supplicii ».

« resultantibus haberi debeantur pro convictis, quia cum versemur in atrocissimis
« et occultis, presumptiones habentur pro probationibus, nihilominus modernus
« Iudex Equi videtur hesitare an rei constituendi sint, quod vere maxime admi-
« ratione dignum est, quia rei constituendi essent, etiamsi narratas duas deposi-
« tiones non haberent contra se, sed solummodo alia indicia ex publica voce et
« fama quo gravati sunt. Et ideo ne scelera tam gravia impunita remaneant et sc-
« liti habitantium in dicto loco Crigioni consultum remaneat, ad M. V. recurrit,
« Supplicando, ut illa dignetur mandare domino Iudici Equi Mediolani, quod
« ubi circa reos constituendos hesitet, verbum in Senatu de inditiis contra eos
« resultantibus faciat, eis interea in carceribus retentis.

« Iudici Equi Mediolani,

« Visis annexis precibus Jo. Petri Meruli, mandamus vobis ut, ubi hesitetis
« circa reos constituendos memoratos in precibus ut supra, deliberetis, aut verbum
« in Senatu de inditiis contra eosdem resultantibus faciat, illis in carceribus
« retentis, prout vobis de iure convenire videbitur ».

(1) « Sanctissimus decrevit, ut si ex diligentis factis ab Inquisitore in Sancto
« Offitio nihil resultaverit preter ea, quae in processu habentur, abiuret de laevi
« secreto; deinde restituitur Curiae saeculari et Inquisitor curet reddere praedictam.
« Curiam capacem, non adesse locum ultimi supplicii et providere ne sequatur
« effectus voti praedictae Curiae » (ASM, *Culto, Decreta* cit., c. 7 n.).

(2) BATTISTELLA, op. e loc. cit., p. 136.

Questa azione pietosa da parte della chiesa approdò subito. Le esitanze degli inquisitori a restituire le streghe consegnate loro dovranno spiegarsi come effetto di tassative istruzioni. Roma non voleva la traduzione al braccio secolare se non nel caso di abuso dei sacramenti, specialmente del sacramento eucaristico. L'istruzione della Congregazione romana che comincia colle parole: « Experientia rerum magistra », condanna apertamente la procedura corrente per le streghe. Deplorava che molti giudici fossero troppo proclivi e facili a qualificare per streghe persone che appena ne davano qualche lieve indizio, e cercassero di estorcere confessioni anche con modi illeciti: prescrive un'azione più corretta e giusta nel procedimento, insinuando che molto meglio sarebbe che i giudici dimenticassero affatto quello che insegnavano i giuristi, « quia saepe visum est quod iudices in ordine ad ea, « quae perlegerunt penes doctores, multa praedicta faciunt his « mulieribus ».

Da questa « instructio » si apprendono molte cose su tale argomento e specialmente gli abusi che si commettevano. Fra le altre si condanna la consuetudine usata nel dare la tortura, quando, non riuscendo i tormenti ordinari a strappare le lacrime alle pazienti, si ricorreva al sistema di strappar loro i capelli: si limitasse, invece, la tortura alla maniera più semplice, adottandola solo in casi gravi e, ad ogni modo, per una durata non mai maggiore di un'ora (1). Paolo Sarpi riconobbe che « Roma, « richiamando a sé e accentrando, intendeva esercitare una regola « mitigatoria ». Nel direttorio di Roma del 1584 si disse appunto per questo che se gli inquisitori volessero veramente esercitare tutto l'impero della loro podestà, facilmente muoverebbero tutti a sedizione. Era recente il fatto seguito in Roma stessa, alla morte di Paolo IV, del popolo che irruppe contro le carceri del Sant'Uffizio, aprì le porte a tutti i prigionieri e mandò a fuoco tutte le scritture dell'inquisitore. A Mantova nel 1568 si corse lo stesso pericolo.

Ma la giurisprudenza si mantenne inesorabile anche contro il voto della curia Romana. Il Sarpi confessa che Venezia volle le stregonerie punite dal magistrato secolare, « perché le pene ecclie-

(1) Di questa istruzione si ha una copia in una carta di otto pagine nel l'incarto di Pavia. Si ha pure registrata nel cit. ms. *Decreta quaedam*, cc. 13-18.

« siastiche non sono sufficiente castigo di così gran scellerata-
 « tezza » (1). Gli ufficiali del ducato di Milano, richiesti se il
 duca dovesse mandare contro le streghe o un vicario generale o
 l'inquisitore, rispondevano: li mandasse tutti e due; aggiungevano
 però, che « uno inquisitore non seria così obedito, come seria lo
 « vicario generale » (2).

XIII.

Il cardinale Federico Borromeo « vedendo la moltitudine de
 « stregoni et streghe, che nelli primi anni del suo governo re-
 « gnava nella città di Milano » divisò comperare un luogo remoto
 per riporveli dopo seguita la condanna. I predicatori e i parroci
 nelle congregazioni mensili del clero, che si tenevano in ciascuna
 porta della città, raccomandavano al popolo quell'opera pia. Molte
 gentildonne, deputate dall'arcivescovo, raccoglievano elemosine a
 tale scopo insieme ai signori, e il primo nucleo di scudi cinquecento-
 cinquantà fu depositato nel banco di Sant'Ambrogio. Si disegnò di
 acquistare la torretta di porta Romana, ma dubitandosi della sua si-
 curezza, si pensò ad un'altra torre, e precisamente alla così detta
 « torre dell'Imperatore », posta sul naviglio dirimpetto al molino
 delle Armi alla Vettabbia, nella parrocchia di S. Pietro in Campo
 lodigiano. Era così detta, secondo alcuni, perchè innalzata da Lodo-
 vico il Bavaro nel 1327. Passata a Pietro Panigarola nel 1489
 (come dall'atto di donazione pubblicato dal chiarissimo signor
 D. Sant'Ambrogio) (3), poi nel 1562, per dono di Galeazzo Maria
 Sforza, andò a ricadere in proprietà dell'Ospedale Maggiore, dal
 quale trapassò a Gian Pietro Paragioscro, che l'acquistò per lire
 dodicimila.

La buona idea di relegare le streghe in questa torre era sorta
 nell'anno 1597, e pare venisse dalle « signore della città per pro-
 « curare ogni modo l'estirpazione di così cattiva sorte di persone
 « et acciocchè non havessero causa, doppo l'essere uscite di pri-
 « gione, d'andar seminando tal morbo ». Anzi il Velasco, sentito

(1) Frà PAOLO, op. cit., p. 84.

(2) ASM, Lettera cit. del castellano di Pizzighettone, 1494, novembre 27.

(3) Vedi quest'Archivio, XIX, 1892, p. 484.

il consiglio segreto, con atto del 13 luglio 1611, commise al ma-
 gistrato ordinario di divenire all'acquisto della torre (1). L'opera
 pia stette a cuore del cardinale, e fu lodata dai più: ma poi non
 andò avanti, non senza lamento di molti, che avevano contribuito
 all'acquisto. Se ne fece un processo nel 1620 avanti alla curia ar-
 civescovile (2); e perchè fu appunto in quell'anno che la chiesa
 prescrisse un trattamento più umano verso quelle sciagurate, è
 ben ragionevole pensare che si volesse allora cercar di ripren-
 dere in mano quel disegno tanto umanitario. Non sappiamo per
 qual motivo prevalse poi nell'animo del pio cardinale il pensiero
 verso un'altra opera di beneficenza. Quello che manca all'archivio
 di Stato su questo proposito vien sopperito dall'archivio Storico
 Civico, dove si ha memoria che, in quell'anno 1620, il consiglio di
 provvisione, con atto del 7 agosto, autorizzò a togliere dal banco
 di S. Ambrogio il capitale che v'era stato depositato in lire tre-
 miladuecentocinquantadue sin dagli anni 1598 e 1600 a vantaggio
 delle streghe, per devolverlo, invece, al restauro delle chiese par-
 rocchiali.

Del resto, anche nel popolo milanese continuavano le solite
 tradizioni, le antiche tradizioni del mondo greco-romano, di quello
 giudaico-orientale e del celto-germanico, trapassate attraverso alle
 generazioni cristiane nella mescolanza delle credenze religiose sulla
 comunicazione degli spiriti con le vecchie reminiscenze pagane del-
 l'oltretomba, e vi si creava una corruzione strana, sconcia nelle forme
 ed esiziale negli effetti.

Che cosa poi non si attribuiva alle antiche maliarde? Ogni
 potere veniva loro riconosciuto e nei fenomeni fisici naturali si
 volle vedere l'azione loro quanto più riuscivano disastrosi. A questo
 potere che le antiche tradizioni hanno attribuito alle malefiche, si
 credeva fra il popolino anche quando il medioevo era già tramontato.
 Narra G. Andrea del Prato, continuatore del Corio, che levatosi il
 4 agosto 1507 un gran temporale in Milano, quando scoprirono i
 frati di S. Pietro in Gessate i corpi santi per restaurare l'altar
 grande della chiesa, ne fu data la causa a tale scoprimento e i frati
 la pagarono: quanti ne vennero alle mani del popolo, furono presi
 e così sconciamente battuti, che qualcuno v'ebbe a lasciar « la cappa

(1) ASM, Reg. Miss. cit., n. 385, c. 152 r.

(2) ASM, Culto. Vedi comparsa testimoniale del 16 gennaio 1620.

« e la forma d'essa! ». E soggiunge: « Vera cosa è che le tempeste « furono terribili, ma la causa de quelle sta ne la electione de « chi legge a iudicarla. Vero è che udii io a dire da una donna « molto vecchia, in contado, et giurato sopra la fede sua (como « poco o nulla ne avesse) tale reo tempo non essere per altro « venuto, se non per sette donnaiole amiche de li sogni, le quali « iudicate dall'inquisizione per strie, furno in quelli medesimi di « a Orago et a Lomazo per il monte de Brianze, a gran splen- « dore arse » (1).

Per darsi una ragione delle leggende del monte Tonale in Lombardia e di tutti i fatti ai quali abbiamo accennato, basterebbe ricordare, fra le tradizioni antiche, le quali possono aver avuto un lungo seguito anche nella società cristiana, quella egiziana tramandataci dall'ebraismo: « Quando gli egiziani si ragunavano per fare « i loro incantesimi, andavano al campo in un monte alto assai, « facevano una fossa in terra e spargevano sangue intorno ad essa, « ragunavano il rimanente del sangue in essa fossa, offrivano i « loro sacrifici agli spiriti maligni e contraevano familiarmente fra « loro in esso monte. Gli ebrei, i quali erano schiavi in Egitto, si « accostavano a quelli, e preparavano quel sangue e offrivano il « sacrificio, si radunavano questi spiriti maligni e apparivano loro « in figura d'irchi irsuti e dicevano loro quel tanto che essi audio- « mandavano » (2).

Ad ogni modo, in mezzo a tanto perseverare di vecchie superstizioni e di pregiudizi, si deve riconoscere che non sempre questo fenomeno della stregoneria era giudicato perversione morale. Che fosse ritenuto pure un caso patologico dimostra un documento in cui mi sono incontrato e che non può essere un semplice fatto sporadico. Una povera donna, nel 1438, condannata a Vimerate alla morte come strega, fu mandata a Pavia e consegnata al collegio dei medici (3). Se le streghe continuarono ad essere tormentate così in Milano come fuori, pure, alla fine del secolo XVII e ai primi del XVIII se ne ha solo qualche esempio in Valtellina: nel 1683, si ebbe un processo ordinato dal governatore contro una

(1) G. A. DEL PRATO, op. e loc. cit., p. 409.

(2) ZOHAR in C. GORDETTI, *Pro Judaïs*, Torino, 1884, p. 208.

(3) ASSI, *Sez. Stor., Miscell.* cit. Lettera di Taddeo da Cremona, capitano della Martesana al duca, da Vimerate, 23 novembre 1438.

Domenica Borelli detta Santorina, pubblicamente diffamata e tenuta in concetto di strega. Il 13 dicembre 1701 « ob maleficiorum impu- « tatione » fu arsa; sorte comune avuta con tante altre della stessa regione (1).

L'Hansen vuol far responsabili i papi di tutto quell'insieme di cose deplorabili ereditato dalle tradizioni, antiche quanto l'umanità, onde fu circondata la stregoneria moderna. Ma se l'Ottenthal (2) riconobbe delle idee parziali nell'opera dell'Hansen sui « Pregiu- « dizi d'incantesimi e processi di streghe del Medio Evo », pur rilevando l'importanza del suo libro, sussidiato da un materiale ricco e originale, per quanto non sieno del tutto nuovi per gli eruditi i singoli fatti, che secondo lui costituiscono i vari anelli di congiunzione su questo triste soggetto (3), le notizie qui raccolte dimostrano, piuttosto, che i papi procurarono di disciplinare la legislazione comune e rendere meno dura la procedura penale.

Il nostro grande Muratori, che in tutte le materie ebbe una cognizione piena e di tutte le opinioni seppe dare giudizi retti e sicuri, scriveva, in fatto di stregoneria, « che gli stessi più severi tribunali d'Italia « ne pur credono alla costante affermazione dei rei, nè condannano « a gravi pene costoro, quando evidentemente non consti il delitto « e la perversa lor volontà. Nè i savi esorcisti prestano fede a « tutto, riportando essi l'autorità lasciata da Cristo alla chiesa cat- « tolica per i soli veri bisogni. Tanto i primi quanto i secondi « conoscono in quali deliri possa e voglia precipitare la fantasia « guasta oppure sconvolta » (4).

Per intendere bene la vita del passato medioevale e successivo, bisogna studiare le due correnti diverse nel pensiero e nelle

(1) Vedi la *Rivista bimestrale « Cerere »*, Ponte Valtellina, suppl. al 3 luglio 1882, e n. del luglio 1883, « La strega di Castione ». Per le streghe di Valtellina, la Raccolta Morbio indica nel vol. V (al n. 869 del catalogo a stampa) anche processi di streghe. Si veda poi P. RAJNA, *Streghe in Valtellina* in *Archivio per lo studio delle tradizioni popolari*, vol. XVII, 1898, p. 329. Nella biblioteca Trivulzio il codice n. 1166 contiene una raccolta di atti, molti dei quali originali, relativi al Sant'Uffizio dell'inquisizione di Conio e della Valtellina, che ne dipendono (secoli XVI e XVII).

(2) OTTENTHAL VON E. in *Arch. stor. ital.*, serie IV, vol. XXVIII, p. 336.

(3) F. HANSEN, *Zauberel, Inquisition und Hexenprocess im Mittelalter*, München und Leipzig, 1910.

(4) L. A. MURATORI, *Delle riflessioni sopra il buon gusto*, ecc., Venezia, 1766, p. 255.

credenze comuni. Secondo la scienza divina, Iddio pose intermedio fra se, spirito infinito, e l'uomo, spirito e corpo, la sostanza unicamente spirituale, detta angelica. Questo interponimento dell'angelo si ripone nell'atto libero onde l'uomo si congiunge a Dio. Così, gli angeli buoni, senza punto violare le ragioni dell'arbitrio umano, sono ministri e aiutatori di questa libera unione. Per la ragione poi dei contrari, avviene naturalmente che gli angeli mali risultano ministri e aiutatori della libera separazione dell'uomo dal suo signore. Come la professione del dualismo portò alla magia goetica i popoli di razza gialla e nera, così la confusione dell'ente coll'esistente e il loro scambio, secondo il predominio dell'uno e dell'altro dei due concetti, addusse fra noi il culto del principio cattivo che non si dissocia mai dalla magia, fin dalla sua origine iranica. Come tale, era colpito dalla legislazione del tempo, ma la chiesa vi portava la sua mitigazione pietosa.

(*Continua*)

LUIGI FUMI.

LA COMMISSIONE

DELLA

“Vergine delle roccie”, a Leonardo da Vinci

SECONDO I DOCUMENTI ORIGINALI (*)

(25 APRILE 1483)



VOLENDO rintracciare il testo della convenzione, con cui la confraternita della Concezione della Vergine presso la chiesa di S. Francesco di Milano diede a Leonardo da Vinci la commissione per il tanto celebrato dipinto conosciuto sotto il nome della « Vergine delle roccie », siamo andati alla ricerca dei notai che avevano rogato nei due ultimi decenni del secolo XV gli atti relativi agli interessi della confraternita. Le pergamene del monastero di S. Francesco ci indicarono il nome di Antonio de Capitani fu Cristoforo, della vicina parrocchia di S. Maria alla porta, come il notaio ordinario di quel convento durante il predetto periodo (1).

Una carta del 1497, la più vecchia dello scarso fondo di atti provenienti dalla soppressa confraternita, che trovasi all'archivio di Stato, portante la nomina, per parte dei sindaci della Concezione, di un procuratore, appare stesa da un figlio (Battista) di quell'Antonio

(*) Dobbiamo una parola di vivo ringraziamento agli egregi signori dottor Arganini, conservatore, Bonomini, archivista, e agli altri funzionari dell'archivio notarile di Milano, che con le loro cortesi premure agevolarono le nostre ricerche.

(1) ASM, *Pergamene di S. Francesco di Milano*, 1482, VII, 3; 1487, X, 30; 1496, XII, 10; 1499, VI, 1, ecc.